



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### **Delibera Giunta regionale 22 aprile 2024 - n. XII/2215**

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/manifestazioni sportive di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026 . . . . . 2

#### **Delibera Giunta regionale 22 aprile 2024 - n. XII/2220**

Approvazione Linee guida per la cooperazione internazionale allo sviluppo di Regione Lombardia per la XII Legislatura . . . . . 10

#### **Delibera Giunta regionale 22 aprile 2024 - n. XII/2224**

Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri. . . . . 21

#### **Delibera Giunta regionale 22 aprile 2024 - n. XII/2225**

Determinazioni in merito all'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica identificato con il codice E02F . . . . . 48

#### **Delibera Giunta regionale 22 aprile 2024 - n. XII/2249**

Approvazione delle determinazioni in ordine al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per l'attuazione, in Regione Lombardia, del decreto del Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste 21 febbraio 2024 . . . . . 49

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### **D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 22 aprile 2024 - n. 6327**

Completamento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Lombardia – Intervento SRG10 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità»– d.d.u.o. 19776 del 6 dicembre 2023. Approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande . . . . . 58

#### **D.G. Sviluppo economico**

##### **Decreto direttore generale 19 aprile 2024 - n. 6210**

Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate sulla manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia costituito con d.d.g. 6020 del 21 aprile 2023 – Proroga e aggiornamento della composizione. . . . . 61

#### **D.G. Istruzione, formazione, lavoro**

##### **Decreto dirigente unità organizzativa 19 aprile 2024 - n. 6204**

Aggiornamento dell'avviso pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – Attrattività e nuova occupazione» – approvato con il d.d.u.o. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii. - PR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione A.1 . . . . . 63

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2215**
**Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/manifestazioni sportive di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che prevede:
  - all'art. 2 - la Regione persegue le finalità di cui sopra anche mediante il coinvolgimento in particolare del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Internazionale Paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, del Club Alpino Italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviarri (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative;
  - all'art. 3 comma 2 «Definizione degli interventi» che la Giunta Regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare che definisce le linee di priorità e di intervento individuando annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo, tra l'altro, al sostegno e alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;
- la d.c.r. 2527 del 27 luglio 2022 «Approvazione delle Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art.3, comma 1) e in particolare l'asse 1 «Promozione delle manifestazioni sportive e dello sport di base» con particolare riferimento alle manifestazioni sportive e grandi eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzati sul territorio lombardo;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 - Pilastrò 6 «Lombardia protagonista» - Ambito strategico 6.3 «Sport e grandi eventi» - Obiettivo strategico 6.3.2 «Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive» nell'ambito del quale si definisce che «Al fine di promuovere i valori olimpici e lo sport, in un'ottica integrata di crescita turistica e sportiva dei propri territori, Regione Lombardia proseguirà nella promozione degli eventi sportivi, anche in accompagnamento al percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026»;

Richiamata la d.g.r. n. 548 del 3 luglio 2023 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/manifestazioni sportive di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026» con la quale, tra l'altro, è stato approvato un contributo di euro 100.000,00 per la compartecipazione ai costi per la preparazione atletica dei giovani e la partecipazione alle gare delle diverse discipline olimpiche per la stagione invernale 2023/2024;

Dato atto che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) si è avvalsa per l'espletamento delle attività, così come previsto dal suddetto accordo di collaborazione, della struttura territoriale Comitato Regionale Alpi Centrali (FISI - CRAC) a cui fanno riferimento circa 200 Società per oltre 13.000 tesserati ed ha il compito di:

- promuovere e divulgare gli sport invernali nelle 15 province di sua competenza per un totale di 12 Comitati provinciali (10 lombarde, 2 piemontesi, 1 emiliana);
- organizzare oltre 200 eventi all'anno a livello regionale, nazionale e internazionale con 80.000 presenze, pari a circa 2000 gare;

Vista la comunicazione pervenuta in data 27/03/2024 prot. N1.2024.0020800 con cui la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI-CRAC):

- chiede un sostegno per la stagione 2024/2025 in continuità con quella 2023/2024, in fase di conclusione, evidenziando che il sostegno di Regione Lombardia ha permesso agli atleti di praticare attività agonistica a livello nazionale e internazionale e alla FISI di potenziare la ricerca di una programmazione di alto livello;
- evidenzia la rilevanza dell'attuale periodo corrispondente alla seconda metà del quadriennio olimpico, un periodo quindi di rilievo sia per il Comitato alpi centrali e che per Regione Lombardia che, insieme agli altri partner istituzionali, ha candidato con successo il capoluogo e l'intero territorio regionale della Lombardia a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, un evento globale che porterà con sé ricadute positive importanti;

Considerato che:

- proprio in funzione della realizzazione del grande evento internazionale, l'azione di Regione Lombardia sarà mirata ad accompagnare il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici con interventi di promozione anche sportiva che guardino anche alla legacy dei giochi sullo sport system lombardo e sui territori regionali;
- in questo quadro è quindi fondamentale creare sinergie al fine di convogliare le iniziative/progettualità esistenti in un percorso coordinato e condiviso anche in funzione dell'attrattività e dello sviluppo del territorio;

Rilevato che l'attività del Comitato Regionale Alpi Centrali, volta a promuovere la crescita sportiva ed agonistica ma anche l'aggregazione giovanile e la promozione delle discipline invernali, ha permesso ad oltre 60 atleti Alpi centrali di essere inseriti nelle squadre nazionali;

Considerato che per la stagione invernale 2024/2025 sono previste diverse iniziative relative alle discipline olimpiche, tra cui a titolo esemplificativo:

Campionati regionali	Sci alpino
Campionati regionali	Sci di fondo
Coppa Europa	Sci di fondo
Campionati regionali	Snowboard
Campionati regionali	Freestyle
Coppa Italia - campionati italiani	Sci alpinismo
Coppa Italia	Sci di fondo
Gara internazionale	Sci di fondo
Coppa Italia	Biathlon

Valutato, nell'ambito del percorso di accompagnamento e avvicinamento all'evento olimpico 2026, in un'ottica di coordinamento e di sinergica convergenza, di confermare per la stagione invernale 2024/2025 il sostegno alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), che si avvarrà per l'espletamento delle attività della struttura territoriale Comitato Regionale Alpi Centrali (FISI - CRAC), per la promozione e realizzazione di iniziative/manifestazioni sportive nell'ambito delle discipline sportive invernali;

Ritenuto, pertanto, di compartecipare ai costi per la preparazione atletica dei giovani che parteciperanno alle diverse iniziative/manifestazioni sportive della stagione invernale 2024/2025 che verranno realizzate dalla FISI-CRAC, con un contributo di euro 120.000,00;

Dato atto, infatti, che le Olimpiadi potranno essere un volano per incoraggiare corretti stili di vita grazie alla pratica sportiva oltre che uno strumento per il miglioramento delle competenze nella gestione dei grandi eventi da parte dei territori;

Ritenuto quindi, per quanto sopra evidenziato, che un accordo per la collaborazione finalizzata allo sviluppo di azioni comuni sia la modalità d'intervento più idonea anche nell'ottica di favorire l'ottimizzazione delle risorse in campo;

Verificato che sussistono i presupposti per la sottoscrizione di uno specifico accordo per la collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nello specifico il Comitato Regionale Alpi Centrali, in funzione della ripartizione territoriale di competenza;

Considerato che a tali scopi è stato definito e condiviso lo schema di accordo di cui all'allegato 1, parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) – Comitato Regionale Alpi Centrali, finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/manifestazioni sportive per la valorizzazione delle discipline sportive invernali di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026;

Dato atto che la copertura finanziaria complessiva, pari a euro 120.000,00, è garantita a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza, così ripartita sulle annualità 2024 e 2025:

- € 24.000,00 sull'esercizio 2024;
- € 96.000,00 sull'esercizio 2025;

Ritenuto che i beneficiari finali dell'agevolazione sono i giovani atleti che beneficeranno di un concorso alle spese per la preparazione atletica e la partecipazione alle gare e che non si intende finanziare nemmeno indirettamente eventuali attività economiche dei soggetti intermediari (FISI - CRAC) e pertanto il contributo regionale non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), ed in particolare i punti 2 (Nozione di impresa e di attività economica);

Dato atto che al considerando 74 del regolamento 651/2014 è previsto che «nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica»;

Dato atto che nulla è trattenuto dalla FISI - CRAC, che i beneficiari finali del contributo sono le persone fisiche (giovani atleti) e il finanziamento non è destinato nemmeno indirettamente ad attività economiche;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché, nelle more della conclusione della riorganizzazione degli assetti organizzativi della Giunta per la XII Legislatura, i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ritenuto di delegare alla firma dell'accordo per la collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), il Direttore protempore della Funzione specialistica sport e giovani e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per la collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/progettualità relative alla pratica delle discipline sportive invernali di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026 da sottoscrivere con firma digitale (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di dare atto che la copertura delle spese relative all'accordo, pari a complessivi euro 120.000,00, è garantita a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza, così ripartita sulle annualità 2024 e 2025:

- € 24.000,00 sull'esercizio 2024;
- € 96.000,00 sull'esercizio 2025;

3. di demandare al Direttore competente della Funzione specialistica allo sport e giovani, la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 1 del presente dispositivo, l'attuazione dello stesso con la redazione degli atti amministrativi necessari e la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) FINALIZZATO A SOSTENERE LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CUI ALLA L.R. 26/2014, IN ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO OLIMPICO 2026**

**TRA**

Regione Lombardia, Giunta regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, CF 80050050154, rappresentata dal Direttore pro tempore di Funzione Specialistica Sport e Grandi eventi sportivi – Area Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza;

**E**

Federazione Italiana Sport Invernali (per brevità in seguito FISI), C.F. e P. IVA n. 05027640159 nella persona del Presidente Flavio Roda domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in via Giovanni Battista Piranesi n. 46 Milano;

**PREMESSO CHE**

Regione Lombardia:

- con la Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26, avente quale oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive, si prefigge di promuovere l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche:
  - la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello, la valorizzazione delle eccellenze sportive;
  - la promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell'arco alpino, con i Paesi dell'Unione europea nonché con quelli extraeuropei;
- persegue le suddette finalità anche mediante il coinvolgimento in particolare del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviarci (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative (art. 2 della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26);
- le "Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia" in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1) per il periodo 2022/2025 (DCR 27 luglio 2022, n. XI/2527) che tra gli obiettivi, valorizzano la "Promozione e sostegno del sistema sportivo";

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 6 “Lombardia protagonista” – Ambito strategico 6.3 “Sport e grandi eventi” - Obiettivo strategico 6.3.2 “Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive” nell’ambito del quale si definisce che “Al fine di promuovere i valori olimpici e lo sport, in un’ottica integrata di crescita turistica e sportiva dei propri territori, Regione Lombardia proseguirà nella promozione degli eventi sportivi, anche in accompagnamento al percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026”;

La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI):

- concorre alla realizzazione di iniziative rilevanti per la promozione e il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e valorizzazione delle eccellenze sportive sul territorio;
- favorisce in tutti i campi lo sviluppo delle seguenti discipline sportive olimpiche previste nei prossimi Giochi Olimpici Invernali del 2026: Sci Alpinismo, Sci Alpino, Sci Fondo, Salto e Combinata Nordica, Biathlon, Slittino, Bob, Skeleton, Freestyle, Snowboard;
- attua programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CONI;
- prevede una ripartizione territoriale in Comitati regionali, così come previsto dall’art. 30 dello Statuto della Federazione stessa;
- ha costituito il Comitato Alpi Centrali quale organo periferico per la giurisdizione territoriale di Regione Lombardia, incluse le province di Verbania, Piacenza e Novara, così come da regolamento della FISI, approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 161 del 27/5/2022;
- si avvarrà per l’espletamento dell’accordo propria struttura territoriale Comitato Regionale Alpi Centrali (FISI – CRAC);

#### VISTO CHE

Regione Lombardia, insieme agli altri partner istituzionali, ha candidato con successo il capoluogo e l’intero territorio regionale della Lombardia a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, un evento globale che porterà con sé ricadute positive importanti.

In funzione della realizzazione del grande evento internazionale, l’azione di Regione Lombardia sarà mirata ad accompagnare il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici con interventi di promozione anche sportiva che guardino anche alla legacy dei giochi sullo sport system lombardo e sui territori regionali.

In questo quadro è quindi fondamentale creare sinergie al fine di convogliare le iniziative/progettualità esistenti in un percorso coordinato e condiviso anche in funzione dell’attrattività e dello sviluppo del territorio.

La FISI – Comitato Regionale Alpi Centrali, a cui fanno riferimento circa 200 Società per oltre 13.000 tesserati:

- ha il compito istituzionale di promuovere e divulgare gli sport invernali nelle 15 province di sua competenza per un totale di 12 Comitati Provinciali (10 lombarde, 2 piemontesi, 1 emiliana);
- organizza oltre 200 eventi all’anno a livello Regionale, Nazionale e Internazionale con 80.000 presenze, pari a circa 2000 gare;

L'attività del Comitato, volta a promuovere la crescita sportiva ed agonistica ma anche l'aggregazione giovanile e la promozione delle discipline invernali, ha permesso ad oltre 60 Atleti Alpi Centrali di essere inseriti nelle squadre Nazionali;

### **CONSIDERATO CHE**

- si ritiene di dare continuità all'iniziativa avviata nella stagione invernale 2023/2024, in fase di conclusione, in considerazione del fatto che il sostegno di Regione Lombardia ha permesso agli atleti di praticare attività agonistica a livello nazionale e internazionale e alla FISJ di potenziare la ricerca di una programmazione di alto livello;
- l'attuale periodo corrisponde alla seconda metà del quadriennio olimpico, un periodo quindi di rilievo sia per il Comitato Regionale Alpi Centrali della FISJ che per Regione Lombardia che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026;

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra Regione Lombardia e la FISJ ed è finalizzato a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/progettualità relative alla pratica delle discipline sportive invernali di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026 da sottoscrivere con firma digitale.

#### **Articolo 2 (Durata)**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2025. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni del presente Accordo sono concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

#### **Articolo 3 (Ruoli e impegni di Regione Lombardia)**

Regione Lombardia, nell'ambito del percorso di accompagnamento e avvicinamento all'evento olimpico 2026, in un'ottica di coordinamento e di sinergica convergenza, sostiene la FISJ – Comitato Regionale Alpi Centrali nella promozione e realizzazione di iniziative/manifestazioni sportive delle discipline sportive invernali e nello specifico nella compartecipazione ai costi per la preparazione atletica dei giovani e la partecipazione alle gare con riferimento alle diverse iniziative all'interno di questo percorso, con un contributo di euro 120.000,00;

#### **Articolo 4 (Ruolo e impegni della FISJ)**

La Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Regionale Alpi Centrali (FISJ – CRAC):

- garantisce il supporto necessario ai giovani che parteciperanno alle iniziative delle diverse discipline olimpiche per la stagione invernale 2024/2025 occupandosi della



preparazione atletica dei giovani e mettendo a disposizione il relativo personale tecnico, per ciascuna gara prevista, tra cui a titolo esemplificativo:

Campionati regionali	Sci Alpino
Campionati regionali	Sci di fondo
Coppa Europa	Sci di Fondo
Campionati regionali	Snowboard
Campionati regionali	Freestyle
Coppa Italia – campionati italiani	Sci Alpinismo
Coppa Italia	Sci di Fondo
Gara internazionale	Sci di Fondo
Coppa Italia	Biathlon

- programma in maniera coordinata con Regione Lombardia le attività di comunicazione e di promozione / informazione relative all'immagine di Regione Lombardia riferita agli eventi ed alle competizioni degli atleti impegnati nelle iniziative delle diverse discipline olimpiche per la stagione invernale 2024/2025 e sui risultati conseguiti, avendo cura di esporre il logo di Regione Lombardia e di valorizzare le stazioni sciistiche lombarde;
- monitorare l'attuazione delle attività di comunicazione e di promo-informazione trasmettendo periodicamente (ogni 6 mesi o su richiesta della Regione Lombardia) relazioni consuntive in merito alle attività di comunicazione e promo-informazione svolte a Regione Lombardia.

#### **Articolo 5 (Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse)**

La FISU – CRAC è responsabile della trasmissione della rendicontazione a Regione Lombardia e rappresenta il soggetto al quale Regione trasferirà le risorse finalizzate a sostenere la promozione e l'organizzazione di iniziative/manifestazioni sportive di cui alla l.r. 26/2014, in accompagnamento al percorso olimpico 2026.

Il contributo regionale sarà erogato, con successivi atti del Dirigente competente, a seguito di verifica della regolarità della documentazione trasmessa dalla FISU – CRAC secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Anticipazione del 20%, pari a complessivi euro 24.000,00 (di cui all'art. 3 - attività 1 e 2), entro il 15/11/2024, previa comunicazione relativa alla pianificazione delle attività di preparazione atletica e calendario gare per la stagione invernale 2024/2025 con indicazione dei relativi costi previsti, da trasmettere entro il 15/10/2024;
- Saldo, pari a euro 96.000,00 entro il 15/09/2025, previa trasmissione della rendicontazione e relazione finale entro il 30/06/2025, fatta salva la possibilità di erogare una seconda quota intermedia a seguito di eventuale rendicontazione delle spese sostenute, sino ad un massimo del 50% del contributo assegnato, da trasmettere entro il 15/03/2025;

Saranno considerate ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili alle attività di cui all'art. 3 del presente accordo e strettamente funzionali alla loro realizzazione.

L'importo delle spese sostenute dovrà essere imputato al netto dell'IVA, qualora le stesse possano essere recuperate o al lordo dell'IVA, qualora le stesse non possano essere recuperate, rimborsate o compensate dal soggetto beneficiario.

A titolo esemplificativo saranno ritenuti ammissibili:

- costi di vitto e alloggio dei giovani atleti, allenatori e tecnici nonché altre spese direttamente riconducibili all'ospitalità;
- spese di trasporto;
- spese relative al materiale per gli allenamenti;
- spese di utilizzo degli impianti sportivi necessari allo svolgimento delle attività di preparazione atletica;
- spese per il personale tecnico, fisioterapico e medico a supporto della preparazione atletica;
- materiale promozionale;
- skipass;
- quota di iscrizione alle gare;

Tali spese dovranno essere:

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;
- quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dalla FISJ – CRAC entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

Non saranno accettati in nessun caso:

- spese per l'acquisto di beni strumentali e non la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi alle attività oggetto del presente accordo;
- pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

#### **Articolo 6 (Trattamento dati)**

Regione Lombardia e FISJ – CRAC dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

#### **Articolo 7 (Privacy e Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

#### **Articolo 8 (Controversie)**

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione alla presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano le competenze del Foro di Roma.

#### **Articolo 9 (Clausola di rinvio)**

Per quanto non richiamato nella presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.



**Art. 10**  
**(Sottoscrizione)**

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, conformato, sottoscritto

Per la Regione Lombardia

Per la Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Regionale Alpi Centrali (FISI – CRAC)

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2220**  
**Approvazione Linee guida per la cooperazione internazionale**  
**allo sviluppo di Regione Lombardia per la XII Legislatura**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 125 dell'11 agosto 2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;
- la legge regionale n. 20 del 5 giugno 1989 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo»;

Richiamati:

- il «Piano Mattei per l'Africa» approvato con d.l. n. 161/2023 convertito in legge n. 2/2024;
- il «Documento triennale di programmazione ed indirizzo 2021-2023 per la cooperazione internazionale allo sviluppo» aggiornato periodicamente dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 nel quale si prevede, all'obiettivo strategico 6.2.1. «Rafforzare le collaborazioni internazionali» che Regione promuoverà la cooperazione internazionale allo sviluppo anche attraverso la definizione di nuovi modelli d'azione per affrontare, in maniera innovativa, le strategie di intervento, in linea con gli indirizzi ministeriali, le organizzazioni non governative e i soggetti della società civile lombarda;

Dato atto che ai sensi della l.r. n. 20 del 5 giugno 1989, articolo 3, comma 1, Regione Lombardia approva secondo linee guida definite dalla Giunta Regionale progetti di attività di cooperazione e che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, le Linee guida di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio Regionale;

Considerato che le Linee guida oggetto della presente delibera tengono anche conto dei contributi emersi nel corso di confronti avviati con le reti di livello nazionale e regionale rappresentative delle organizzazioni della società civile con cui sono stati condivisi i contenuti nonché delle considerazioni espresse in occasione degli incontri con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e con gli altri soggetti profit e no profit della Lombardia;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione delle Linee guida per la cooperazione internazionale allo sviluppo di Regione Lombardia per la XII Legislatura, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare ai sensi della l.r. n. 20 del 5 giugno 1989, le Linee guida per la cooperazione internazionale allo sviluppo di Regione Lombardia per la XII Legislatura, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della l.r. n. 20 del 5 giugno 1989;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini

*ALLEGATO 1*

**LINEE GUIDA  
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO  
DI REGIONE LOMBARDIA  
XII LEGISLATURA**

**Premessa**

Nell'arco degli ultimi anni, lo scenario socioeconomico globale è stato sconvolto da avvenimenti che ne hanno profondamente mutato l'assetto e che stanno modificando equilibri che apparivano ormai acquisiti.

L'intensificarsi dell'instabilità geopolitica, la ricomparsa di scontri armati tra nazioni sul continente europeo, il riesplodere con rafforzata potenza delle crisi già presenti nell'area medio orientale e nel bacino del Mediterraneo, il susseguirsi di conflitti e colpi di Stato negli stati africani, il costante flusso dei movimenti migratori e l'inteso affermarsi del cambiamento climatico a livello mondiale: sono tutti elementi che caratterizzeranno il quadro su scala internazionale.

Uno tra gli elementi da considerare più rilevanti nel contesto mondiale attuale concerne la crisi climatica, ormai emergenza ai primi posti dell'agenda politica della comunità internazionale, quale minaccia all'equilibrio ecologico del Pianeta: crescenti emissioni di gas serra, eventi estremi, perdita di biodiversità, crisi delle risorse idriche e aumento delle persone in stato di insicurezza alimentare, surriscaldamento e inquinamento ambientale, sono sfide che hanno ricadute economiche e sociali concrete, richiedendo impegni di sistema.

Si registra, inoltre, il consolidamento del trend che vede l'aumento delle forti disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, con alcuni Paesi e aree geografiche intrappolati in cicli di privazione e povertà strutturale. Questa disparità, ampliata da ricadute negative della globalizzazione, non si registra solo tra nazioni, ma anche all'interno delle stesse comunità dei singoli Paesi.

Uno sguardo particolare va poi rivolto all'evento epocale che ha avuto l'impatto mondiale forse più rilevante dell'età contemporanea in quanto più esteso, trasversale e capillare nei suoi effetti negativi: la pandemia globale da Covid-19.

Un'emergenza dagli effetti disastrosi, specie in Italia, che ha condizionato anche il settore della cooperazione internazionale, limitando le azioni di aiuto e la loro efficacia e ha posto con drammatica e nuova forza il tema della necessità di cooperare tra nazioni.

Si tratta dunque di una fase storica caratterizzata da una complessità straordinaria e da una connettività a livello globale senza precedenti. Il mondo di oggi è, pertanto, plasmato da una serie di sfide e opportunità che attraversano le frontiere nazionali, richiedendo una comprensione profonda e una risposta collaborativa da parte di più livelli istituzionali e della società civile organizzata.

Alla luce di questo quadro che impone un rinnovato impegno sul versante delle politiche internazionali, Regione Lombardia, con il proprio modello di cooperazione, intende favorire uno sviluppo capace di integrare in un circuito virtuoso sviluppo, solidarietà, pace e diritti umani che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

### **La nuova visione lombarda della cooperazione**

Per rispondere alle sfide globali già dal livello regionale, nell'ambito delle macrostrategie della politica estera nazionale, è necessario rafforzare la rete di relazioni e intelligenze che operano nel mondo della cooperazione allo sviluppo, specie in un momento storico di contrazione generalizzata delle risorse.

Proiettarsi nei contesti internazionali è una priorità per Regione Lombardia, che sta investendo in modo sempre più capillare e sistematico su questo versante: la rete di rapporti e connessioni con l'Europa, con gli stati esteri, i governi sub-nazionali, le organizzazioni internazionali e le numerose rappresentanze diplomatiche estere oggi assume, come mai prima d'ora, una valenza strategica preziosa nell'attribuire alla Lombardia una dimensione internazionale di primaria importanza e di poter far propria una funzione di facilitazione dei rapporti istituzionali, economici e sociali anche a favore del territorio lombardo.

A questa sfera si aggiunge il coordinamento istituzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli enti locali, le università e le altre istituzioni pubbliche.

Sul territorio, Regione Lombardia favorisce e promuove il dialogo con le forze sociali che operano sul campo e in contesti difficili e sfidanti, rappresentate dalle Organizzazioni della società civile (OSC) e dagli altri soggetti senza finalità di

lucro, in particolare le Organizzazioni non governative (ONG), le loro reti e i loro coordinamenti, confermando e aggiornando la storica apertura verso le forze vive della società civile e verso le loro competenze e istanze, anche in ragione del fatto che la Lombardia si attesta, insieme al Lazio, ai vertici della graduatoria per quanto concerne il numero di ong e il numero di soggetti associativi iscritti all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro istituito dalla normativa nazionale.<sup>1,2</sup>

Alla luce delle recenti dinamiche sociali e demografiche del territorio lombardo, risulta essere importante il confronto con le associazioni delle diaspore, organizzazioni delle comunità di immigrati il cui ruolo è riconosciuto dall'art. 26 della legge 125/2014 e che costituiscono realtà in grado di attivare processi di cooperazione anche sul territorio lombardo, mantenendo altresì attivi i rapporti con i Paesi di origine.

Accanto al mondo no profit, tradizionalmente attivo nel mondo della cooperazione, appare sempre più importante favorire il coinvolgimento di altri e nuovi attori della società civile e del tessuto economico, per attivare partenariati efficaci. Si guarda al settore privato delle Fondazioni, degli Istituti bancari etc. e dei soggetti profit quali le imprese, riconosciuti dalla legge nazionale tra i soggetti della cooperazione internazionale.

In particolare, il tessuto imprenditoriale lombardo, che continua ad essere il più dinamico, numeroso e lungimirante a livello nazionale nonché tra i più competitivi in ambito europeo, può fornire un contributo fondamentale per una visione nuova della cooperazione allo sviluppo basato sulla sinergia tra i diversi mondi della cooperazione portatori di risorse, competenze e capacità operative mirata a realizzare nuove proficue connessioni tra fini cooperativi e commerciali.

Alla luce di queste molteplici funzioni, il ruolo cruciale di Regione Lombardia è quello di regia tra i differenti contesti e soggetti sociali e istituzionali, per convergere verso un modello di cooperazione efficace e collaborativo. In tale direzione, risulta particolarmente importante rafforzare i percorsi strutturati di condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità di realizzazione degli interventi, anche attraverso specifici tavoli di dialogo e coordinamento con gli stakeholders più importanti e rappresentativi al fine di disegnare percorsi di co-programmazione e co-progettazione.

---

1 Fonte: <https://www.open-cooperazione.it/web/news-ecco-la-mappa-geografica-delle-ong-in-italia--CbAxs1Bs3bPtNYXaz.aspx>

2 Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015

Viene, altresì, confermato lo storico impegno di Regione Lombardia nel fornire sostegno alle popolazioni maggiormente colpite dalle crisi umanitarie degli ultimi anni – fenomeni che appaiono in aumento – attraverso progetti d'emergenza e di aiuto umanitario realizzati con il supporto di competenze proprie e delle istituzioni e organizzazioni che operano sul campo.

Per rappresentare una fotografia sui dati più significativi della Cooperazione allo sviluppo di Regione Lombardia, si evidenzia che le politiche e gli interventi realizzati dall'VIII alla XI Legislatura – pur risentendo delle recenti congiunture descritte – hanno riguardato, come mostrato dalla figura 1, una molteplicità di Paesi in via di sviluppo con la tendenza a concentrarsi soprattutto nei Paesi del continente africano.




Figura 1 - Distribuzione dei progetti per area geografica

Per quanto concerne le aree tematiche, invece, quella predominante all'interno dei progetti di cooperazione allo sviluppo di Regione Lombardia, riguarda la formazione professionale, l'educazione e la capacity building. Inoltre, nel corso degli anni sono aumentati gli interventi di aiuto umanitario e di tipo emergenziale (figura 2).




Figura 2 - Numero di progetti per legislatura e area tematica

## Quadro di riferimento

L'azione di Regione Lombardia per la cooperazione internazionale allo sviluppo è disciplinata dalla **legge regionale n. 20 del 5 giugno 1989 "La Lombardia per la Pace e la cooperazione allo sviluppo"**, con cui si riconosce, tra l'altro, la pace come diritto fondamentale degli uomini, da raggiungere attraverso il perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e piena realizzazione dei diritti dell'uomo.

Inoltre, come previsto dagli obiettivi del **Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS)** della XII Legislatura, la cooperazione internazionale allo sviluppo rappresenta un elemento di primaria importanza per un territorio a forte vocazione internazionale quale quello lombardo, anche grazie alla sua posizione di crocevia di scambi tra l'area del Mediterraneo e il cuore dell'Europa. Questa propensione di proiezione internazionale è inoltre in fase di particolare sviluppo anche verso l'area dei Balcani, del Sud America, del sud-est asiatico, dell'Africa subsahariana e del bacino del Mediterraneo. Una regione, la Lombardia, che cresce costantemente nell'interscambio mondiale, non solo perché consolida e



amplia le proprie reti di lavoro regionali e internazionali, promuovendo lo scambio tra realtà omologhe e i rapporti con gli Stati e le regioni del mondo, ma anche grazie alla dimensione solidale e di sviluppo rappresentata dalla cooperazione.

Il ruolo regionale si inserisce nel quadro normativo nazionale definito dalla **legge n.125 dell'11 agosto 2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”**, in base alla quale la cooperazione allo sviluppo è parte qualificante della politica estera italiana, che ha riconosciuto il ruolo delle amministrazioni regionali e locali come soggetti del sistema della cooperazione italiana, responsabili di una valorizzazione di tali politiche, anche in una logica di sussidiarietà.

Un documento fondamentale per le politiche di cooperazione di Regione Lombardia è l'**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile** adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e sottoscritta da 193 Paesi, tra i quali l'Italia. Essa promuove a livello globale l'idea di uno sviluppo sostenibile, universale, trasversale ed integrato e lo fa sostenendo una strategia d'azione basata su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 target, che riguardano cinque aree di intervento: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

L'*Agenda 2030* è basata sulla concezione multidimensionale della sostenibilità, che evidenzia il rapporto esistente fra le dimensioni ambientale, sociale ed economica dello sviluppo, per cui risulta importante focalizzare l'attenzione sugli Obiettivi *dell'Agenda 2030* valorizzando il ruolo delle autorità regionali, le quali avendo rapporto diretto con gli stakeholder locali, rendono concreto il perseguimento dei target attraverso strategie specifiche che si fondano sull'interazione tra territori e su valori condivisi.

Il documento di riferimento nazionale che delinea la visione strategica della cooperazione allo sviluppo italiana e definisce le priorità tematiche e settoriali è il **“Documento triennale di programmazione e di indirizzo”** previsto dall'art. 12 della Legge 125/2014, il quale viene aggiornato periodicamente da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo<sup>3</sup>. Il Documento delinea le priorità tematiche e settoriali riferite agli obiettivi di sviluppo sostenibile che la Cooperazione italiana intende realizzare nel triennio di riferimento e le priorità geografiche di intervento. Nello specifico, a livello tematico le priorità riguardano la lotta alle disuguaglianze, l'attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la valorizzazione

---

<sup>3</sup> Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2021-2023 è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo (CICS) nella seduta del 15 ottobre 2021 e dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2022.

del ruolo delle donne e dei giovani, la tutela dell'ambiente, il sostegno alla crescita e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Si inserisce nel quadro di riferimento delle politiche di cooperazione regionali anche il **“Piano Mattei per l’Africa”**<sup>4</sup>, che persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, basato sulla collaborazione delle dimensioni economica, politica e sociale. L’Africa è in forte crescita sul piano politico, economico, culturale e sociale, l’obiettivo del “Piano Mattei” è quello di creare un ponte tra Europa e Africa per crescere insieme attraverso questo partenariato. Regione Lombardia guarda con particolare attenzione a questa nuova strategia nazionale in quanto diretta a valorizzare l’interazione tra crescita sostenibile e sviluppo reciproco con il focus sul continente africano che in ottica futura appare una delle aree di maggiore interesse strategico sotto i punti di vista geopolitico, economico, sociale ed economico e che necessita ancora di supporti strutturali e nel quale si intende essere presenti con progetti di cooperazione. Il Piano, i cui indirizzi e la cui applicazione concreta si espliciteranno nei prossimi mesi, pone tra le sue priorità anche il tema delle migrazioni sottolineando l’importanza della dimensione sovranazionale che favorisce l’azione coordinata dei diversi attori internazionali.

Regione Lombardia individua, inoltre, i principi che governano le azioni della cooperazione allo sviluppo sulla base di orientamenti e indicazioni contenute tra le altre, dalle **Linee guida** del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

### Rapporti con le istituzioni nazionali

Regione Lombardia intende consolidare i rapporti con il MAECI e l’AICS adottando una visione rinnovata e integrata di sviluppo, anche al fine di sostenere l’aumento dell’efficacia degli strumenti e delle strategie di intervento e mettere a fattor comune adeguati livelli di risorse. Anche in coerenza con il riconoscimento, da parte della legge 125/2014, dell’importante ruolo delle Regioni quali soggetti che realizzano iniziative di cooperazione, si intende sviluppare una nuova e costante sinergia sia con le istituzioni nazionali competenti nell’ambito della Cooperazione Internazionale, sia con reti e tavoli di lavoro appositamente costituiti, al fine di

---

<sup>4</sup> Decreto legge del 15 novembre 2023, n.161

accedere alle diverse opportunità promosse, anche tramite la partecipazione a bandi nazionali (quali per esempio quelli dell'AICS).

In aggiunta, si perseguirà la condivisione con il Ministero di progettualità più ampie, frutto anche delle proposte provenienti delle forze sociali e istituzionali lombarde, a supporto delle quali Regione Lombardia vuole porsi sia come promotore proattivo, sia con la partecipazione in termini di partnership nell'ambito di azioni nazionali.

Un approccio dialogante, politico e operativo, in grado di rafforzare ulteriormente il ruolo dell'amministrazione regionale quale attore internazionale di sviluppo e rendere proficua la presenza all'estero in contesti di aiuto allo sviluppo, sostenendo la capacità propositiva propria dei territori, catalizzando i fabbisogni e individuando spazi di azione che consentano collaborazioni tra livelli territoriali e tra questi e le istituzioni nazionali.

## Obiettivi

Sulla base della visione di Regione Lombardia e del sopracitato quadro normativo e con specifico riferimento alla legge regionale n.20 del 5 giugno 1989, in particolare l'art. 3, Regione Lombardia definisce le linee guida in materia di cooperazione per la XII Legislatura.

In particolare, gli obiettivi che si intendono perseguire sono: favorire uno sviluppo sostenibile, sostenere lo sviluppo del capitale umano, sostenere la tutela dei diritti umani e della cultura della pace, rafforzare il ruolo della donna e tutelare l'infanzia, contribuire ad azioni di aiuto umanitario in caso di emergenze e calamità.

## Ambiti d'intervento

Le azioni progettuali di cooperazione allo sviluppo di Regione Lombardia saranno riferite ai seguenti settori tematici:

1. promozione di iniziative di formazione e di avvio al lavoro dedicate soprattutto ai giovani;
2. iniziative di capacity building, training e di scambi di know-how con i Paesi target al fine, tra l'altro, del rafforzamento della governance locale;
3. sviluppo di iniziative economico-imprenditoriali nei Paesi target che possano favorire lo sviluppo autonomo delle comunità locali e il loro aggiornamento tecnologico, utili anche a prevenire i fattori di migrazione economica;

4. tutela dell'ambiente al fine di contribuire a prevenire, rafforzare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti, la difesa delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità, l'economia circolare;
5. supporto di iniziative volte a favorire lo sviluppo agricolo sostenibile in loco, anche con particolare riferimento alla promozione della sicurezza alimentare;
6. rafforzamento del ruolo della donna sotto il profilo sociale e professionale e tutela dell'infanzia, con specifici interventi che garantiscano l'accesso all'educazione primaria per tutti;
7. tutela della salute e miglioramento dei servizi sanitari per la prevenzione e la cura, specie con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili;
8. promozione di azioni di aiuto umanitario e di emergenza con progetti di sostegno alle popolazioni.
9. promozione della pratica sportiva e di eventi sportivi internazionali per supportare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali, la pace e l'inclusione e come strumenti di lotta alle disuguaglianze e alle violazioni dei diritti universali anche nella prospettiva di eventuali iniziative nello spirito della "Tregua Olimpica" promosso dai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

### **Aree geografiche**

Gli interventi di cooperazione saranno indirizzati nelle aree geografiche individuate come prioritarie dal già citato "Documento triennale di programmazione e di indirizzo", elaborato e aggiornato periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e che riguardano aree geografiche che rivestono particolare importanza per l'Italia per legami storici, relazioni bilaterali e ragioni di stabilità e sicurezza internazionale e considerando elementi quali reddito pro capite e gli indici di sviluppo umano e di povertà dei Paesi target.

Considerati questi criteri, le aree in cui si sosterranno interventi saranno:

- Africa Mediterranea, Africa Orientale, Africa Occidentale, Africa Australe;
- Medio Oriente;
- Europa Balcanica;
- Asia;
- America Latina e Caraibi.

Tuttavia, l'individuazione di Paesi prioritari all'interno di tali aree non esclude l'ipotesi di individuare Paesi diversi all'interno delle stesse, laddove siano in linea

con l'interesse strategico e la validità degli obiettivi individuati da Regione Lombardia.

### Tipologie degli interventi

I progetti di cooperazione internazionale sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A. progetti di cooperazione allo sviluppo, elaborati e presentati a seguito di:
- bando regionale;
  - bando congiunto tra Regione Lombardia e altre istituzioni, soggetti pubblici o privati;
  - bandi nazionali (MAECI, AICS, altre istituzioni nazionali)
- B. progetti di iniziativa regionale diretta:
- in risposta alla necessità di aiuto umanitario e a situazioni di emergenza, in caso di gravi calamità naturali, epidemie e crisi sanitarie, conflitti armati, crisi sociopolitiche, ecc., anche sulla base di specifiche proposte delle Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro con esperienza nel settore;
  - in riferimento all'attuazione di accordi, protocolli e intese di cooperazione internazionali o collegati alle missioni internazionali di Regione Lombardia, nonché eventuali proposte da parte di Agenzie e Organismi Internazionali;
- C. interventi sanitari umanitari, per la cura di persone non comunitarie indigenti e giovani in strutture sanitarie regionali;
- D. progetti di cooperazione realizzati in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia alla Cooperazione allo Sviluppo (AICS), la Commissione Europe e le Agenzie e gli Organismi Internazionali;
- E. progetti realizzati con la messa a disposizione di competenze ed esperienze individuate negli Enti "sistema allargato" del territorio lombardo, anche a seguito di proposte degli enti stessi.

**D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2224****Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421»;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza.»;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede la stipula di una intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502», in particolare l'allegato 5, in cui l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale e l'erogazione dei servizi entro i tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
- il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, approvato in sede di Intesa del 21 febbraio 2019 stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 28/CSR);
- il decreto del Ministero della Salute 20 giugno 2019 che ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulle Liste d'Attesa - composto da rappresentanti del Ministero della Salute, di AGE.NA.S., di tutte le Regioni e Province autonome, dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute - con il compito di supportare le Regioni e le Province autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021 e di svolgere il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel citato Piano nazionale;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.», convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, l. 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riferimento all'art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) e il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 con particolare riferimento all'art. 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024», con particolare riferimento all'art. 1, commi 268, 276, 277, 278, 279;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025.»;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 febbraio 2023, n. 14, con particolare riferimento all'art. 4, comma 9- octies, che dispone che per l'attuazione delle finalità di cui al comma sopraindicato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 e che per Regione Lombardia tale quota può essere quantificata in via previsionale in 61 milioni di euro;
- il decreto 23 giugno 2023 «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica» del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 19 aprile 2023 (Atto rep. n. 94 /CSR);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con particolare riferimento ai commi 218, 219, 220, 221, 232;
- il decreto 31 dicembre 2023 «Modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.» del Ministero della Salute, di concerto con il Mini-

stro dell'Economia e delle finanze, approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 dicembre 2023 (Atto rep. n. 321/CSR) e successive modifiche approvate previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 marzo 2024 (Atto rep. n. 37/CSR);

Vista altresì la legge regionale 21 dicembre 2023, n. 10 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1865 del 9 luglio 2019 con la quale si è provveduto al recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 2019 (rep. atti 28/CSR) sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 - 2021 ed all'approvazione della proposta di Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA);

Richiamati i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale con specifico riferimento agli indirizzi in tema di governo delle liste di attesa e, in particolare:

- la d.g.r. n. XII/1511/2023 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 - quadro economico programmatico» che, nella Macroarea n.1 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ha previsto risorse fino a 60,95 mln/euro per l'abbattimento liste di attesa;
- la d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024», che al paragrafo 3.5.2 ha previsto le azioni per il 2024 in tema di liste di attesa e la circolare prof. n. G1.2024.0007972 del 6 marzo 2024;

Richiamati altresì i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale con specifico riguardo alle liste di attesa, quali in particolare:

- la d.g.r. n. XI/7475 del 30 novembre 2022 «Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale»;
- la d.g.r. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023» con particolare riferimento all'allegato 1 (Inquadramento economico: quadro del sistema per l'anno 2023), all'allegato 3 (Azioni per il contenimento delle liste di attesa) e all'allegato 5 (Negoziazione sanitaria);
- la d.g.r. n. XI/7818 del 23 gennaio 2023 «Adempimenti di cui all'articolo 1, commi 276 e 279, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Adozione del Piano di recupero per le liste di attesa, rimodulato ai sensi della vigente normativa e ai provvedimenti successivi alla d.g.r. n. XI/6002/2022»;
- la d.g.r. n. XI/7819 del 23 gennaio 2023 «Secondo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione della d.g.r. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;
- la d.g.r. n. XII/61 del 27 marzo 2023 «Prime determinazioni in merito al Piano per le liste di attesa dell'anno 2023»;
- la d.g.r. n. XII/88 del 3 aprile 2023 «Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri in attuazione del piano per le liste di attesa dell'anno 2023 di cui alla d.g.r. n. XII/61 del 27 marzo 2023»;
- la d.g.r. n. XII/511 del 26 giugno 2023 «Approvazione del piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previste nel PNGLA e ulteriori azioni sull'appropriatezza prescrittiva»;

Richiamate da ultimo:

- la d.g.r. n. XII/1689 del 28 dicembre 2023 «Ulteriori determinazioni in merito al nomenclatore regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale»;
- la d.g.r. n. XII/1878 del 12 febbraio 2024 «Disposizioni in merito al d.p.c.m. 12 gennaio 2017 - approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale»;

Dato atto che il monitoraggio svolto dalla Direzione Generale Welfare e dalle ATS sulle azioni per il contenimento delle liste di attesa oggetto dei richiamati provvedimenti, ha evidenziato nell'anno 2023 i seguenti esiti positivi:

- incremento delle prestazioni ambulatoriali di primo accesso PNGLA: nel 2023 circa 689.000 prestazioni in più rispetto all'anno 2022:
  - prestazioni ambulatoriali con classe di priorità B, D e P garantite da parte degli enti pubblici ai cittadini rispetto



**Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024**

all'anno 2022: circa + 13% per un totale complessivo di circa + 425.000 prestazioni;

- prestazioni ambulatoriali con classe di priorità B, D e P garantite da parte degli enti privati ai cittadini rispetto all'anno 2022: circa + 8% per un totale complessivo di circa + 264.000 prestazioni;

- incremento del volume di prestazioni PNGLA erogate entro le tempistiche imposte dalla classe di priorità: nel 2023 incremento pari a circa l'8% in più rispetto al 2022;
- decremento della percentuale del «no show»: l'adozione della strategia di overbooking adottata dalla Direzione Generale Welfare tramite l'istituzione di un monitoraggio relativo agli appuntamenti pianificati in modalità 'overbooking' e ai 'no show' ha consentito di passare da una percentuale di no show di circa 25% con riferimento all'anno 2022 ad una percentuale di no show di circa 21% nell'anno 2023;
- incremento target di utilizzo della ricetta dematerializzata (DEM) da parte dei medici specialisti: si è evidenziato l'incremento da ca. 57% nel periodo gennaio - dicembre 2022 ad una percentuale di 67% nel medesimo periodo 2023;
- incremento delle prenotazioni effettuate tramite la Rete regionale di prenotazione: il numero di prenotazioni effettuate e notificate nell'intera annualità del 2023 è stato infatti maggiore, rispetto a quello del 2022, di circa 819.000 prestazioni;

Richiamate altresì la d.g.r.n. XII/1129/2023 e la d.g.r.n. XII/1938 del 26 febbraio 2024 che, da ultimo, ha ribadito l'obbligo per le strutture sanitarie di gestire le prenotazioni delle prestazioni SSN attraverso la Rete regionale di prenotazione e l'applicazione a far data dal 1° novembre 2023 della sanzione della mancata remunerazione di tutte le prestazioni prenotate e non notificate alla Rete regionale di prenotazione non rientranti nell'allegato n. 1 «Prestazioni non obbligatorie» secondo i criteri e le modalità attuative riportate nell'allegato n. 2 «Regole di esposizione, monitoraggio e remunerazione delle prestazioni oggetto di prenotazione obbligatoria sulla RRP - Implementazione dei controlli per l'attuazione del sistema sanzionatorio della d.g.r.n. XII/1129 del 16 ottobre 2023» della d.g.r.n. XII/1938/2024;

Ritenuto pertanto, visti gli esiti sopra descritti derivanti dalle azioni contenute nei provvedimenti richiamati, di proseguire, come anche stabilito dalla richiamata d.g.r. n. XII/1827/2024, con ulteriori azioni mirate alla riduzione delle liste di attesa, sia ambulatoriale che di ricovero, attraverso il monitoraggio non solo degli indicatori di rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità al momento della prescrizione della prestazione, ma anche di aspetti trasversali alle liste di attesa che abbiano effetti sulle stesse;

Richiamata la circolare n. prot. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024, a firma del Direttore Generale Welfare, ad oggetto «Indicazioni operative a supporto della programmazione delle prestazioni ambulatoriali oggetto del PNGLA per l'anno 2024» con la quale sono stati trasmessi i volumi indicativi, a livello di ATS e di ASST/IRCCS, che costituiranno la base del confronto e della negoziazione delle stesse con i propri Enti erogatori e che dovranno essere validati e ritrasmessi alla Direzione Generale Welfare;

Valutato in particolare, per l'efficientamento della programmazione delle agende, di definire a livello regionale ed in modo puntuale il numero degli slot che ogni singolo Ente Pubblico dovrà mettere a disposizione per recuperare i tempi di attesa del 2024 attivando tutte le azioni necessarie, tra cui recall, utili a riportare in soglia le prestazioni attualmente prenotate fuori soglia;

Dato atto che ad ogni ATS è stato trasmesso per ogni Ente Erogatore Pubblico e distintamente per singola prestazione, l'obiettivo 2024, gli appuntamenti attualmente rilevati in essere nel 2024 e il differenziale tra questi valori, così da avere una indicazione per la programmazione per i prossimi mesi della modulazione di slot necessari al raggiungimento del target;

Precisato che ogni ATS, in fase di confronto, potrà riorientare l'offerta totale del target tra le proprie ASST/IRCCS, in funzione delle caratteristiche del territorio assicurando comunque il volume target a livello di territorio delle singole ATS;

Richiamato altresì, con riferimento agli Erogatori Privati, quanto indicato nel paragrafo n. 4.9.0.2 (Prestazioni ambulatoriali) dell'allegato 4 (Area polo ospedaliero) della d.g.r.n. XII/1827/2024:

«Ogni ATS dovrà vincolare per gli erogatori privati una quota del budget lombardi, pari al 10% ad obiettivi individuati dalle stesse ATS. Cinque punti percentuali sul 10% previsto dovranno essere riservati a un obiettivo di incremento dei volumi rispetto al 2022 (al netto di quanto riconosciuto con risorse aggiuntive) delle prestazioni del gruppo PNGLA per residenti lombardi:

- incremento del 10% per le prime visite

- incremento del 5% ecografia/endoscopia/TC/RM/altra diagnostica (tipologia O e Z).»;

Ritenuto peraltro di aggiornare il sopracitato paragrafo 4.9.0.2 della d.g.r.n. XII/1827/2024, con riferimento al quinto capoverso, che si intende così riformulato:

«Nell'ambito del sottotetto per lombardi, ogni ATS dovrà prevedere per gli Erogatori Privati delle soglie contrattuali minime di garanzia per raggruppamenti di prestazioni, precisando che per gli Enti Erogatori Pubblici è da intendersi l'intero budget.»;

Dato atto che con la richiamata circolare n. prot. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024 è stato precisato che il volume target è rappresentato dall'erogato 2022 (al netto dei contratti di scopo e delle risorse non storicizzabili), per il periodo aprile-dicembre e incrementato delle percentuali sopramenzionate;

Stabilito di dare mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori Privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che interessi sia i ricoveri di area oncologica, ma anche quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessità territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa;

Ritenuto quindi, sulla base degli esiti delle analisi condotte dalla Direzione Generale Welfare di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato n. 1 «Slot delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA messi a disposizione dagli Enti Erogatori Pubblici periodo aprile-dicembre 2024», che riporta le prestazioni PNGLA e, per ciascuna di esse, gli slot complessivi per singola ASST e IRCCS, che dovranno essere messi a disposizione per recuperare i tempi di attesa del 2024;
- l'allegato n. 2 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Privati Accreditati - periodo aprile - dicembre 2024», che riporta le prestazioni PNGLA e per ciascuna di esse il volume complessivo aggregato a livello di ATS che dovrà essere garantito all'interno del proprio territorio;

Considerato che le attività da garantire nell'ambito degli screening organizzati da ATS sono definite tenuto conto della programmazione territoriale. L'Ente è tenuto, tramite i propri presidi e nel rispetto dei requisiti previsti per ciascun programma di screening, a garantire i volumi di prestazioni indicati dai centri screening delle ATS con riferimento alle seguenti tipologie:

- screening mammografico chiamata attiva per tutte le donne dai 45 ai 74 anni e garanzia dell'approfondimento entro 28 giorni dalla positività;
- screening colon retto chiamata attiva per tutti gli uomini e le donne dai 50 ai 74 e garanzia dell'approfondimento preferenzialmente entro 30 giorni dalla positività ;
- screening cervice uterina chiamata attiva per tutte le donne dai 25-29 anni e dai 46 ai 64 anni e garanzia dell'approfondimento preferenzialmente entro 30 giorni dalla positività ;

Ritenuto di stabilire che:

- l'esito dello screening mammografico deve essere rilasciato a cinque giorni dalla data della prestazione, fermo restando che i Centri screening devono avvisare per le vie brevi i pazienti con esito positivo entro tre giorni e comunque non oltre i cinque giorni;
- per lo screening del colon retto l'esito del test del sangue occulto nelle feci deve essere pubblicato nel Fascicolo Sanitario Elettronico a sette giorni dalla data di esito del laboratorio, fermo restando che i Centri screening devono avvisare per le vie brevi i pazienti con esito positivo entro tre giorni e comunque non oltre i sei giorni; le ATS hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguarsi alla pubblicazione;
- nell'ambito dello screening del colon retto, gli Enti Erogatori Pubblici e Privati dovranno attivare audit interni per la valutazione dell'appropriatezza prescrittiva, secondo le indicazioni regionali;

Precisato, in aggiornamento della d.g.r.n. XII/1827/24, che le prestazioni di screening di I e II livello, così come definite dalla Direzione Generale Welfare e coordinate localmente dalle ATS, sono finanziate con quota parte del budget per le attività di specialistica ambulatoriale, e se l'importo erogato supera il tetto screening erogato per l'anno 2024 sulla base di quanto previsto dalla d.g.r.n. XII/1827/2024 e declinato a livello locale nei contratti dalle ATS, la quota eccedente verrà remunerata a tariffa piena in caso di superamento della quota del 106% del budget ambulatoriale, al fine di :



- a. garantire l'estensione maggiore del 95% delle linee di screening come da indicazioni regionali (screening mammella donne 45-74 anni; screening colon retto 70-74 anni; screening cervice uterina dai 25-29 anni e dai 46 ai 64 anni);
- b. garantire i tempi di rispetto per l'approfondimento per le linee di screening:
  - I. screening colon retto - approfondimento con colonscopia - entro 30 giorni dal test di primo livello positivo;
  - II. screening mammografico - approfondimento con ecografia/altro approfondimento - entro 28 giorni dal test di primo livello positivo;
  - III. screening cervice uterina - approfondimento con colposcopia - entro 45 giorni dal test di primo livello positivo;

Valutato inoltre di stabilire, come già previsto dalla d.g.r. n. XI/7475/22, che le ATS, sulla base dell'analisi della domanda e della capacità di offerta sui propri territori, potranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di margini di miglioramento in ordine ai tempi di attesa, su cui attuare gli interventi di cui al presente provvedimento;

Stabilito che la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile relativamente alla percentuale di raggiungimento del target volto a identificare prontamente eventuali criticità nei territori;

Stabilito altresì che:

- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Pubblici verrà effettuato a livello di singola prestazione, sulla base degli appuntamenti registrati nella base dati della Rete regionale di prenotazione, includendo tutte le classi di priorità, i volumi di primo accesso, controlli programmati, urgenze, screening, prevenzione spontanea e prestazioni aggiuntive. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni con data appuntamento uguale a data prenotazione e le prestazioni di libera professione;
- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Privati accreditati a contratto verrà effettuato a livello di singolo raggruppamento (prime visite, RM/TAC, altra diagnostica), sulla base del flusso dell'erogato, includendo le prestazioni erogate a favore di Lombardi con classe di priorità B, D, P; tipo prescrizione O, Z; prestazioni con data prenotazione coincidente con data erogazione. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni di libera professione e le prestazioni erogate in attività aggiuntiva;

Precisato che i filtri applicati nel calcolo dei target saranno comunicati con nota esplicativa della Direzione Generale Welfare;

Precisato altresì che le ATS, nell'ambito del confronto con i propri Enti erogatori pubblici, dovranno assicurare:

1. il raggiungimento dei target di cui all'allegato 1, monitorando gli appuntamenti registrati nella base dati della Rete regionale di prenotazione;
2. un incremento contestuale, individuato dalle ATS a seguito di un confronto con gli Enti, dell'erogato complessivo per le prestazioni PNGLA (flusso 28/SAN, comprensivo di ogni classe di priorità e ogni tipo prescrizione, ad esclusione di laboratorio e PS), rispetto a quello del 2023, valutato per raggruppamenti (prime visite, TAC/RM, altra diagnostica);
3. il 60% degli slot delle agende prenotabili per le prestazioni di cui all'allegato 1, prenotati da canali esterni dell'RRP (CCR, cittadino online, farmacie), a partire dal 2 maggio 2024;

Stabilito inoltre che, nelle more del completamento della implementazione di un'apposita dashboard di monitoraggio per la consultazione da parte delle ASST del raggiungimento dei volumi target, la Direzione Generale Welfare provvederà a trasmettere alle ASST, con cadenza quindicinale, i dati relativi al raggiungimento dei target sulla base del dato del prenotato e dell'erogato;

Ritenuto infine di stabilire che:

- per gli Erogatori Pubblici la remunerazione del personale con l'utilizzo di risorse economiche aggiuntive continuerà ad essere effettuata sulla base della rendicontazione in 28/SAN delle prestazioni contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;
- per gli Erogatori Privati la remunerazione delle prestazioni con l'utilizzo di risorse economiche aggiuntive verrà effettuata sulla base della numerosità di prestazioni erogate oltre il tetto dei lombardi/106% del budget, e che queste dovranno essere contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;

Dato atto che le ATS, come previsto al paragrafo 3.5.2.7. (Dashboard) della richiamata d.g.r. n. XII/1827/2024, dal 18 marzo 2024 possono usufruire di un'apposita dashboard di monitoraggio messa a disposizione dalla Direzione Generale Welfare con la circolare prof. n. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024 sopra richiamata, per visualizzare l'andamento dei volumi relativi al prescritto, al prenotato e all'erogato del territorio di specifica competenza;

Richiamato quanto disposto con la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente oggetto: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020» e con la d.g.r. n. XI/7819/2023, ovvero che qualora sul territorio dell'ATS, a seguito di verifica da parte del Responsabile unico aziendale per i tempi di attesa/referenti CUP aziendali, non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta è tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket, se non esente. Tale opzione non è prevista nel caso in cui il cittadino non dovesse accettare la prestazione offerta dal Responsabile unico aziendale presso altra struttura nei tempi previsti dalla classe di priorità;

Richiamato altresì quanto previsto dalla d.g.r. n. XII/1827/2024: «Il CUP aziendale nel caso in cui non vi sia disponibilità nel proprio Ente entro la tempistica prevista nella ricetta deve, in via preferenziale, ricorrere all'utilizzo del GP ++ per verificare la disponibilità presso altri Enti. Si stabilisce che qualora non ci fosse la disponibilità neanche su altri enti del proprio territorio l'ente sanitario deve attivare il modello basato su «liste di presa in carico della prenotazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie», presso le ASST, gli IRCCS di diritto pubblico, e le Strutture private accreditate e a contratto secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/5747 del 21 dicembre 2021 e successive note attuative.»;

Richiamata la circolare a firma del Direttore Generale Welfare prof. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024 ad oggetto «Indicazioni operative per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali»;

Ritenuto altresì, in presenza della prescrizione dei medici ospedalieri, di ribadire che la prenotazione della prestazione dovrà essere garantita all'interno della propria struttura;

Ritenuto inoltre, al fine di consentire agli assistiti residenti/domiciliati in Regione Lombardia di fruire di un incremento dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica, di avviare a livello regionale, a far data dal 6 maggio 2024, l'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica estendendo la fascia oraria pomeridiana dalle ore 16 alle ore 20 e il sabato mattina in base alle aree e prestazioni più critiche rispetto ai tempi di attesa;

Ritenuto a tal fine di demandare alle ASST le relative modalità organizzative, in raccordo con le ATS, sia con riguardo alle strutture in cui attivare la predetta estensione di offerta, sia con riferimento alle prestazioni da erogare, nell'ambito della tipologia sopra indicata;

Precisato che:

- gli orari aggiuntivi verranno finanziati con le risorse già stanziato, sia per strutture pubbliche che private, attraverso il fondo per l'abbattimento delle liste d'attesa, per un totale di 60,95 mln/euro;
- le prestazioni così erogate saranno rendicontate, come di consueto, nel flusso di specialistica ambulatoriale in regime «1» (SSN), specificando per ciascuna prestazione uno dei seguenti valori: «S» = pomeridiano, «F» = festiva, «P» = prefestiva, nel campo «Flag recupero tempi di attesa» già presente all'interno del tracciato;

Richiamato infine quanto previsto dalla sopra citata d.g.r. n. XII/1827/2024 che ha previsto l'adozione per il 2024, di una sistematicità nella gestione delle ricette dematerializzate (DEM), al fine di migliorare i valori percentuali di adozione della ricetta dematerializzata per gli specialisti ospedalieri;

Richiamato altresì quanto stabilito con la d.g.r. n. XII/511/2023, gli Enti dovranno impegnarsi nella corretta gestione della ricetta elettronica dematerializzata (DEM) garantendo che la percentuale di prescrizioni DEM in stato di «Blocco» associate alle prestazioni rendicontate in 28/SAN, dovrà essere in misura pari ad almeno il 98% e, di queste, la percentuale di prescrizioni DEM in stato «erogato» dovrà essere pari ad almeno l'80%, e che il raggiungimento di questi target sarà oggetto di valutazione all'interno degli obiettivi dei Direttori Generali, per l'anno 2024;

Dato atto che la Direzione Generale Welfare ha effettuato una ricognizione con i singoli enti Erogatori Pubblici e Privati accreditati sulla durata degli slot delle singole prestazioni PNGLA, sulla base dei cui esiti è stata riscontrata una forte eterogeneità, non solo tra gli enti pubblici e gli enti privati, ma anche all'interno dello stesso gruppo di appartenenza;

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

Considerata infine la necessità di uniformare le agende e garantire al cittadino un'offerta omogenea su tutto il territorio;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di omogeneizzare le tempistiche di erogazione, approvare l'allegato n. 3 «Indicazioni operative sulla definizione delle agende - Tempario Unico Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta, per singola prestazione appartenente al gruppo PNGLA, la tempistica massima che ogni ente erogatore pubblico o privato accreditato dovrà adottare, al fine della costruzione e programmazione delle proprie agende;

Precisato che i tempi indicati nel Tempario Unico Regionale sono quelli che, dal confronto delle ricognizioni dei singoli enti pubblici, sono risultati essere i tempi maggiormente impiegati nella costruzione delle agende e, quindi, sono stati ritenuti proponibili a livello regionale;

Ritenuto di dare mandato agli enti, vista la complessità organizzativa della programmazione dell'offerta, di attivare tempestivamente le misure necessarie alla implementazione del Tempario Unico Regionale;

Precisato che la Direzione Generale Welfare attiverà un apposito monitoraggio sui risultati derivanti dall'utilizzo del Tempario;

Richiamato quanto previsto dall'art. 1 comma 232, l. 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.»; «232. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.»;

Richiamata altresì la nota prof. n. G1.2024.0011780 del 29 marzo 2024 ad oggetto «Circolare d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 ad oggetto «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024» - Precisioni», a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare trasmessa alle ATS, alle ASST ed agli IRCCS di Diritto pubblico nella quale è stato precisato quanto segue: «In attesa che venga effettuato il previsto confronto regionale con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, la quota da riconoscere per le prestazioni aggiuntive finalizzate al mantenimento dei volumi delle prestazioni PNGLA sarà pari ad euro 80,00/ora per gli specialisti ed euro 50,00/ora per il personale infermieristico. Si precisa altresì che eventuali ulteriori risorse economiche che si renderanno disponibili saranno incrementate, a seguito di opportuna rendicontazione.»;

Dato atto che le azioni previste dal presente provvedimento trovano la necessaria copertura finanziaria nelle risorse previste dalla d.g.r. n. XII/1511/2023 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 - quadro economico programmatico» - Macroarea n.1 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale - pari a 60,95 mln/euro per l'abbattimento liste di attesa e disponibili al capitolo di spesa 8374 del bilancio regionale 2024;

Ritenuto pertanto di destinare, della quota di 60,95 mln/euro sopra indicata:

- 40,95 mln/euro agli Erogatori Pubblici;
- 20 mln/euro agli Erogatori Privati accreditati a contratto;

Precisato che la quota sopra indicata pari a 60,95 milioni di euro è relativa all'attività aggiuntiva di ricovero, ambulatoriale e screening, per le finalità previste dalla normativa vigente;

Precisato altresì che la restante quota di risorse derivante dall'incremento del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, previsto dall'art. 1, comma 232, l. n. 213/23, sarà rinviato ad un successivo provvedimento sulla base del monitoraggio e degli esiti delle azioni poste in essere;

Ritenuto di mandare a successivi decreti della Direzione Generale competente l'assegnazione delle risorse in argomento alle ATS per la remunerazione delle prestazioni rese dagli Erogatori Privati accreditati e a contratto;

Precisato che, per quanto riguarda la tariffa oraria per prestazioni aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, per gli

Erogatori Pubblici le stesse saranno riconosciute a seguito di rendicontazione nei bilanci delle aziende;

Ritenuto di stabilire per gli Erogatori Pubblici che le azioni di cui al presente provvedimento rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali ai sensi del vigente contratto;

Ritenuto infine di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di proseguire, come stabilito dalla richiamata d.g.r. n. XII/1827/2024 e visti gli esiti richiamati nelle premesse del presente atto deliberativo, con ulteriori azioni mirate alla riduzione delle liste di attesa, sia ambulatoriale che di ricovero, attraverso il monitoraggio non solo degli indicatori di rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità al momento della prescrizione della prestazione, ma anche di aspetti trasversali alle liste di attesa che abbiano effetti sulle stesse;

2. di definire a livello regionale ed in modo puntuale, per l'efficientamento della programmazione delle agende, il numero degli slot che ogni singolo ente pubblico dovrà mettere a disposizione per recuperare i tempi di attesa del 2024 attivando tutte le azioni necessarie, tra cui recall, utili a riportare in soglia le prestazioni attualmente prenotate fuori soglia;

3. di dare atto che con circolare n. prof. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024, a firma del Direttore Generale Welfare, ad oggetto «Indicazioni operative a supporto della programmazione delle prestazioni ambulatoriali oggetto del PNGLA per l'anno 2024» sono stati trasmessi i volumi indicativi, a livello di ATS e di ASST/IRCCS, che costituiranno la base del confronto e della negoziazione delle stesse con i propri Enti Erogatori e che dovranno essere validati e ritrasmessi alla Direzione Generale Welfare;

4. di dare atto altresì che ad ogni ATS è stato trasmesso per ogni Ente Erogatore Pubblico e distintamente per singola prestazione, l'obiettivo 2024, gli appuntamenti attualmente rilevati in essere nel 2024 e il differenziale tra questi valori, così da avere una indicazione per la programmazione per i prossimi mesi della modulazione di slot necessari al raggiungimento del target;

5. di precisare che ogni ATS, in fase di confronto, potrà riorientare l'offerta totale del target tra le proprie ASST/IRCCS, in funzione delle caratteristiche del territorio assicurando comunque il volume target a livello di territorio delle singole ATS;

6. di aggiornare il sopracitato paragrafo 4.9.0.2 della d.g.r. n. XII/1827/2024 con riferimento al quinto capoverso che si intende così riformulato:

- «Nell'ambito del sottotetto per lombardi, ogni ATS dovrà prevedere per gli Erogatori Privati delle soglie contrattuali minime di garanzia per raggruppamenti di prestazioni, precisando che per gli Enti Erogatori Pubblici è da intendersi l'intero budget.»;

7. di confermare, con riferimento agli Erogatori Privati, quanto indicato nel paragrafo n. 4.9.0.2 (Prestazioni ambulatoriali) dell'allegato 4 (Area polo ospedaliero) della d.g.r. n. XII/1827/2024:

- «Ogni ATS dovrà vincolare per gli erogatori Privati una quota del budget Lombardi, pari al 10% ad obiettivi individuati dalle stesse ATS. Cinque punti percentuali sul 10% previsto dovranno essere riservati a un obiettivo di incremento dei volumi rispetto al 2022 (al netto di quanto riconosciuto con risorse aggiuntive) delle prestazioni del gruppo PNGLA per residenti lombardi:
  - incremento del 10% per le prime visite
  - incremento del 5% ecografia/endoscopia/TC/RM/altra diagnostica (tipologia O e Z).»;

8. di dare atto che con la richiamata circolare prof. n. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024 è stato precisato che il volume target è rappresentato dall'erogato 2022 (al netto dei contratti di scopo e delle risorse non storicizzabili), per il periodo aprile-dicembre e incrementato delle percentuali sopramenzionate;

9. di dare mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori Privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che interessi

sia i ricoveri di area oncologica, ma anche quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessità territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa;

10. di approvare pertanto, sulla base degli esiti delle analisi condotte dalla Direzione Generale Welfare, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato n. 1 «Slot delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA messi a disposizione dagli Enti Erogatori Pubblici periodo aprile-dicembre 2024», che riporta le prestazioni PNGLA e, per ciascuna di esse, gli slot complessivi per singola ASST e IRCCS, che dovranno essere messi a disposizione per recuperare i tempi di attesa del 2024;
- l'allegato n. 2 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Privati Accreditati - periodo aprile - dicembre 2024», che riporta le prestazioni PNGLA e per ciascuna di esse il volume complessivo aggregato a livello di ATS che dovrà essere garantito all'interno del proprio territorio;

11. di stabilire che :

- l'esito dello screening mammografico deve essere rilasciato a cinque giorni dalla data della prestazione, fermo restando che i Centri screening devono avvisare per le vie brevi le pazienti con esito positivo entro tre giorni e comunque non oltre i cinque giorni;
- per lo screening del colon retto l'esito del test del sangue occulto nelle feci deve essere pubblicato nel Fascicolo Sanitario Elettronico a sette giorni dalla data di esito del laboratorio, fermo restando che i Centri screening devono avvisare per le vie brevi i pazienti con esito positivo entro tre giorni e comunque non oltre i sei giorni; le ATS hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguarsi alla pubblicazione;
- nell'ambito dello screening del colon retto, gli Enti Erogatori Pubblici e Privati dovranno attivare audit interni per la valutazione dell'appropriatezza prescrittiva, secondo le indicazioni regionali;

12. di definire, in aggiornamento della d.g.r. n. XII/1827/24, che le prestazioni di screening di I e II livello, così come definite dalla Direzione Generale Welfare e coordinate localmente dalle ATS, sono finanziate con quota parte del budget per le attività di specialistica ambulatoriale, e se l'importo erogato supera il tetto screening erogato per l'anno 2024 sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XII/1827/2024 e declinato a livello locale nei contratti dalle ATS, la quota eccedente verrà remunerata a tariffa piena in caso di superamento della quota del 106% del budget ambulatoriale, al fine di:

- a. garantire l'estensione maggiore del 95% delle linee di screening come da indicazioni regionali (screening mammella donne 45-74 anni; screening colon retto 70-74 anni; screening cervice uterina dai 25-29 anni e dai 46 ai 64 anni);
- b. garantire i tempi di rispetto per l'approfondimento per le linee di screening:
  - I. screening colon retto - approfondimento con colonscopia - entro 30 giorni dal test di primo livello positivo;
  - II. screening mammografico - approfondimento con ecografia/altro approfondimento - entro 28 giorni dal test di primo livello positivo;
  - III. screening cervice uterina - approfondimento con colposcopia - entro 45 giorni dal test di primo livello positivo;

13. di stabilire, come già previsto dalla d.g.r. n. XI/7475/22, che le ATS, sulla base dell'analisi della domanda e della capacità di offerta sui propri territori, potranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di margini di miglioramento in ordine ai tempi di attesa, su cui attuare gli interventi di cui al presente provvedimento;

14. di disporre che la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile relativamente alla percentuale di raggiungimento del target volto a identificare prontamente eventuali criticità nei territori;

15. di stabilire altresì che:

- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Pubblici verrà effettuato a livello di singola prestazione, sulla base degli appuntamenti registrati nella base dati della Rete regionale di prenotazione, includendo tutte le classi di priorità, i volumi di primo accesso, controlli programmati, urgenze, screening, prevenzione spontanea e prestazioni aggiuntive. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni con data appuntamento uguale a data prenotazione e le prestazioni di libera professione.
- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti

Erogatori Privati accreditati a contratto verrà effettuato a livello di singolo raggruppamento (prime visite, RM/TAC, altra diagnostica), sulla base del flusso dell'erogato, includendo le prestazioni erogate a favore di Lombardi con classe di priorità B, D, P; tipo prescrizione O, Z; prestazioni con data prenotazione coincidente con data erogazione. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni di libera professione e le prestazioni erogate in attività aggiuntiva;

16. di precisare che i filtri applicati nel calcolo dei target saranno comunicati con nota esplicativa della Direzione Generale Welfare;

17. di precisare che le ATS, nell'ambito del confronto con i propri Enti erogatori pubblici, dovranno assicurare:

1. il raggiungimento dei target di cui all'allegato 1, monitorando gli appuntamenti registrati nella base dati della Rete regionale di prenotazione;
2. un incremento contestuale, individuato dalle ATS a seguito di un confronto con gli Enti, dell'erogato complessivo per le prestazioni PNGLA (flusso 28/SAN, comprensivo di ogni classe di priorità e ogni tipo prescrizione, ad esclusione di laboratorio e PS), rispetto a quello del 2023, valutato per raggruppamenti (prime visite, TAC/RM, altra diagnostica);
3. il 60% degli slot delle agende prenotabili per le prestazioni di cui all'Allegato 1, prenotati da canali esterni dell'RRP (CCR, cittadino online, farmacie), a partire dal 2 maggio 2024;

18. di stabilire inoltre che, nelle more del completamento della implementazione di un'apposita dashboard di monitoraggio per la consultazione da parte delle ASST del raggiungimento dei volumi target, la Direzione Generale Welfare provvederà a trasmettere alle ASST, con cadenza quindicinale, i dati relativi alla saturazione al monitoraggio mensile sulla base del dato del prenotato e dell'erogato;

19. di stabilire infine che:

- per gli Erogatori Pubblici la remunerazione del personale con l'utilizzo di risorse economiche aggiuntive continuerà ad essere effettuata sulla base della rendicontazione in 28/SAN delle prestazioni contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;
- per gli Erogatori Privati la remunerazione delle prestazioni con l'utilizzo di risorse economiche aggiuntive verrà effettuata sulla base della numerosità di prestazioni erogate oltre il tetto dei lombardi/106% del budget, e che queste dovranno essere contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;

20. di dare atto che le ATS, come previsto al paragrafo 3.5.2.7. (Dashboard) della richiamata d.g.r. n. XII/1827/2024, dal 18 marzo 2024 possono usufruire di un'apposita dashboard di monitoraggio messa a disposizione dalla Direzione Generale Welfare con la circolare prof. n. G1.2024.00009096 del 13 marzo 2024 sopra richiamata, per visualizzare l'andamento dei volumi relativi al prescritto, al prenotato e all'erogato del territorio di specifica competenza;

21. di ribadire che in presenza della prescrizione dei medici ospedalieri, la prenotazione della prestazione dovrà essere garantita all'interno della propria struttura;

22. di dare mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati a contratto afferenti al proprio territorio la circolare prof. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024 ad oggetto «Indicazioni operative per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali» richiamata nelle premesse ed altresì agli Enti Erogatori di diffondere la predetta comunicazione al Responsabile unico aziendale per i tempi di attesa e al Responsabile del servizio accoglienza;

23. di avviare a livello regionale, a far data dal 6 maggio 2024, l'ampliamento dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica estendendo la fascia oraria pomeridiana dalle ore 16 alle ore 20 e il sabato mattina in base alle aree e prestazioni più critiche rispetto ai tempi di attesa, al fine di consentire agli assistiti residenti/domiciliati in Regione Lombardia di fruire di un incremento dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica;

24. di demandare a tal fine alle ASST le relative modalità organizzative, in raccordo con le ATS, sia con riguardo alle strutture in cui attivare la predetta estensione di offerta, sia con riferimento alle prestazioni da erogare, nell'ambito della tipologia sopra indicata;

25. di precisare che:

- gli orari aggiuntivi verranno finanziati con le risorse già stanziolate, sia per strutture pubbliche che private, attraverso il fondo per l'abbattimento delle liste d'attesa, per un totale di 60,95 mln/euro, nei limiti di cui al successivo punto 30;



## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

- le prestazioni così erogate saranno rendicontate, come di consueto, nel flusso di specialistica ambulatoriale in regime «1» (SSN), specificando per ciascuna prestazione uno dei seguenti valori: «S» = pomeridiano, «F» = festiva, «P» = prefestiva, nel campo «Flag Recupero tempi di attesa» già presente all'interno del tracciato;

26. di approvare, al fine di omogeneizzare le tempistiche di erogazione, l'allegato n. 3 «Indicazioni operative sulla definizione delle agende - Tempario Unico Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta, per singola prestazione appartenente al gruppo PNGLA, la tempistica massima che ogni ente erogatore pubblico o privato accreditato dovrà adottare, al fine della costruzione e programmazione delle proprie agende;

27. di precisare che i tempi indicati nel Tempario Unico Regionale sono quelli che, dal confronto delle ricognizioni dei singoli enti pubblici, sono risultati essere i tempi maggiormente impiegati nella costruzione delle agende e, quindi, sono stati ritenuti proponibili a livello regionale;

28. di dare mandato agli enti, vista la complessità organizzativa della programmazione dell'offerta, di attivare tempestivamente le misure necessarie alla implementazione del Tempario Unico Regionale;

29. di precisare che la Direzione Generale Welfare attiverà un apposito monitoraggio sui risultati derivanti dall'utilizzo del Tempario;

30. di dare atto che le azioni previste dal presente provvedimento trovano la necessaria copertura finanziaria nelle risorse previste dalla d.g.r. n. XII/1511/2023 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 - quadro economico programmatico» - Macroarea n. 1 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale - pari a 60,95 mln/Euro per l'abbattimento liste di attesa e disponibili al capitolo di spesa 8374 del bilancio regionale 2024;

31. di destinare, della quota di 60,95 mln/Euro sopra indicata:

- 40,95 mln/Euro agli Erogatori Pubblici;
- 20 mln/Euro agli Erogatori Privati accreditati a contratto;

32. di precisare che la quota sopra indicata pari a 60,95 milioni di euro è relativa all'attività aggiuntiva di ricovero, ambulatoriale e screening, per le finalità previste dalla normativa vigente;

33. di precisare altresì che la restante quota di risorse derivante dall'incremento del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, previsto dall'art. 1, comma 232, l. n. 213/23, sarà rinviato ad un successivo provvedimento sulla base del monitoraggio e degli esiti delle azioni poste in essere;

34. di demandare a successivi decreti della Direzione Generale competente l'assegnazione delle risorse in argomento alle Agenzie di Tutela della Salute per la remunerazione delle prestazioni rese dagli Erogatori Privati accreditati e a contratto;

35. di precisare che per quanto riguarda la tariffa oraria per prestazioni aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa per gli Erogatori Pubblici le stesse saranno riconosciute a seguito di rendicontazione nei bilanci delle aziende;

36. di stabilire per gli Erogatori Pubblici che le azioni di cui al presente provvedimento rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali ai sensi del vigente contratto;

37. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;

38. di dare atto altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

39. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini

**ALLEGATO 1**

**SLOT DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE OGGETTO DEL PNGLA MESSI A  
DISPOSIZIONE DAGLI ENTI EROGATORI PUBBLICI  
PERIODO APRILE – DICEMBRE 2024**

**SLOT PER ATS**

<b>ATS</b>	<b>Prime visite</b>	<b>Diagnostica</b>	<b>TOTALE</b>
MILANO	655.900	956.400	1.612.300
INSUBRIA	187.700	300.500	488.200
MONTAGNA	61.200	101.000	162.200
BRIANZA	158.800	288.800	447.600
BERGAMO	108.600	192.700	301.300
BRESCIA	168.300	355.900	524.200
VAL PADANA	106.800	189.900	296.700
PAVIA	96.000	177.000	273.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.543.300</b>	<b>2.562.200</b>	<b>4.105.500</b>

<b>ASST - IRCCS</b>	<b>Slot</b>
ASST Fatebenefratelli Sacco	273.400
ASST Lodi	141.700
ASST Melegnano e Martesana	133.500
ASST Niguarda	158.600
ASST Nord Milano	120.900
ASST Ovest Milanese	184.600
ASST Pini/CTO	39.600
ASST Rhodense	139.700
ASST Santi Paolo e Carlo	170.400
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico	147.600
Fondazione IRCCS Besta	16.000
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori	86.300
ASST Lariana	122.200
ASST Sette Laghi	233.800
ASST Valle Olona	132.200
ASST Valcamonica	49.600
ASST Valtellina e Alto Lario	112.600
ASST Brianza	185.500
ASST Lecco	145.700
Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori Di Monza	108.100
I.n.r.c.a. Casatenovo	8.300
ASST Bergamo Est	112.000
ASST Bergamo Ovest	93.800
ASST Papa Giovanni XXIII	95.500
ASST Franciacorta	77.700
ASST Garda	113.700
ASST Spedali Civili Brescia	332.800
ASST Crema	73.500
ASST Cremona	79.500
ASST Mantova	143.700
ASST Pavia	166.800
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo	106.200
<b>TOTALE</b>	<b>4.105.500</b>



Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**321 - ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST Sacco	ASST Lodi	ASST Melegnano e Martesana
Prima visita cardiologica (897a3)	52.100	9.500	5.300	4.600
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	7.500	1.500	600	
Prima visita dermatologica (897a7)	88.100	11.400	9.000	8.000
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	38.000	8.000	4.700	1.400
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	36.800	5.200	3.200	4.900
Prima visita gastroenterologica (897a9)	15.700	2.400	1.700	1.400
Prima visita ginecologica (89261)	44.400	12.700	3.300	2.700
Prima visita neurologica (8913)	51.800	7.400	2.500	5.100
Prima visita oculistica (9502)	97.600	15.700	11.400	12.400
Prima visita oncologica (897b6)	12.800	600	900	1.100
Prima visita orl (897b8)	76.400	18.200	4.800	8.600
Prima visita ortopedica (897b7)	72.100	14.400	4.200	6.900
Prima visita pneumologica (897b9)	27.800	6.000	2.400	1.900
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	34.800	5.500	2.200	1.600
<b>Totale prime visite</b>	<b>655.900</b>	<b>118.500</b>	<b>56.200</b>	<b>60.600</b>
Colonscopia con endoscopia flessibile. (4525)	29.100	2.500	2.000	4.000
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	33.400	5.300	4.600	2.100
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	500	0	0	
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	58.600	10.200	4.000	2.700
Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (88735)	48.700	10.900	6.300	3.000
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	80.200	17.300	5.500	5.600
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	1.000	0	0	
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	26.200	6.300	2.200	2.100
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	89.200	16.900	9.100	7.500
Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)	40.000	11.700	2.300	2.900
Elettrocardiogramma (8952)	140.900	21.800	12.000	12.900
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	25.900	6.700	2.300	2.200
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	8.300	800	600	400
Esame audiometrico tonale (95411)	27.900	6.400	2.400	2.700
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	28.500	1.800	2.000	5.400
Fotografia del fundus (9511)	5.700	0		700
Mammografia (878371,87372)	75.800	11.100	6.100	4.800
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	1.100	0	0	0
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	50.500	6.000	10.100	1.800
Spirometria (89372,89371)	51.100	6.000	4.200	2.000
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	15.800	2.600	1.000	1.700
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	118.000	10.600	8.800	8.400
<b>Totale diagnostica</b>	<b>956.400</b>	<b>154.900</b>	<b>85.500</b>	<b>72.900</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.612.300</b>	<b>273.400</b>	<b>141.700</b>	<b>133.500</b>

PRESTAZIONI	ASST Niguarda	ASST Nord Milano	ASST Ovest Milanese	ASST Pini/CTO
Prima visita cardiologica (897a3)	4.500	6.400	5.700	700
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.100	300	1.300	200
Prima visita dermatologica (897a7)	7.100	9.700	8.700	
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	800	5.300	4.200	5.300
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	5.600	3.100	4.000	
Prima visita gastroenterologica (897a9)	2.700	500	2.000	
Prima visita ginecologica (89261)	3.400	4.500	2.500	
Prima visita neurologica (8913)	4.300	1.200	7.600	1.300
Prima visita oculistica (9502)	11.800	12.400	5.900	0
Prima visita oncologica (897b6)	1.200	300	1.100	
Prima visita orl (897b8)	6.200	9.300	7.300	
Prima visita ortopedica (897b7)	4.700	4.500	7.400	15.400
Prima visita pneumologica (897b9)	3.900	2.600	2.400	400
Prima visita urologica/androgica (897c2)	2.600	4.600	5.400	
<b>Totale prime visite</b>	<b>59.900</b>	<b>64.700</b>	<b>65.500</b>	<b>23.300</b>
Colonscopia con endoscopia flessibile. (4525)	1.600	1.700	5.300	
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	1.900	1.100	3.700	0
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	100	0	300	
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	2.600	2.900	6.800	
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	6.700	1.500	6.400	100
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	12.300	5.200	9.900	1.300
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	100	100	0	
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	3.500	900	3.300	200
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	4.400	5.300	9.200	800
Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)	4.200	1.400	3.200	
Elettrocardiogramma (8952)	19.600	13.500	14.300	2.800
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	1.600	2.300	2.600	900
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	900	0	1.000	1.300
Esame audiometrico tonale (95411)	1.600	2.000	4.500	
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	2.600	2.200	5.100	
Fotografia del fundus (9511)	400		100	
Mammografia (878371,87372)	2.900	3.100	18.100	
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	0	0	400	
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	2.900	1.200	4.700	3.200
Spirometria (89372,89371)	10.200	4.500	4.600	1.300
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	1.900	1.300	2.100	200
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	16.700	6.000	13.500	4.200
<b>Totale diagnostica</b>	<b>98.700</b>	<b>56.200</b>	<b>119.100</b>	<b>16.300</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>158.600</b>	<b>120.900</b>	<b>184.600</b>	<b>39.600</b>

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

PRESTAZIONI	ASST Rhodense	ASST Santi Paolo e Carlo	IRCCS Polclinico	IRCCS Besta
Prima visita cardiologica (897a3)	5.300	4.200	5.200	
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.100	1.100	300	
Prima visita dermatologica (897a7)	7.000	8.300	18.900	
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	4.000	2.800	300	300
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	2.100	4.600	3.500	
Prima visita gastroenterologica (897a9)	1.400	1.500	2.100	
Prima visita ginecologica (89261)	3.200	5.200	5.100	
Prima visita neurologica (8913)	3.000	6.700	3.200	9.500
Prima visita oculistica (9502)	8.000	11.200	8.400	
Prima visita oncologica (897b6)	1.200	1.100	700	
Prima visita orl (897b8)	8.600	7.700	5.400	
Prima visita ortopedica (897b7)	8.000	5.800	700	
Prima visita pneumologica (897b9)	2.100	2.800	2.200	0
Prima visita urologica/androgica (897c2)	5.300	5.100	2.000	
<b>Totale prime visite</b>	<b>60.300</b>	<b>68.100</b>	<b>58.000</b>	<b>9.800</b>
Colonscopia con endoscopia flessibile. (4525)	3.800	3.500	2.200	
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	2.100	5.500	2.900	
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	0	0	100	
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	1.900	6.300	7.100	
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	4.600	5.900	2.900	400
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	7.200	6.300	7.300	
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	200	500	100	
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	2.800	3.900	1.000	
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	5.800	11.700	12.800	
Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)	2.600	4.900	6.800	
Elettrocardiogramma (8952)	16.700	12.500	10.000	
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	2.900	3.100	1.200	
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	300	1.700	1.000	300
Esame audiometrico tonale (95411)	2.900	3.600	1.800	
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	3.000	3.100	2.100	
Fotografia del fundus (9511)		0	3.600	
Mammografia (878371,87372)	2.700	5.700	6.900	
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	0	400	200	
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	3.300	5.300	3.800	3.900
Spirometria (89372,89371)	3.700	6.700	6.100	
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	2.100	1.300	1.600	
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	10.800	10.400	8.100	1.600
<b>Totale diagnostica</b>	<b>79.400</b>	<b>102.300</b>	<b>89.600</b>	<b>6.200</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>139.700</b>	<b>170.400</b>	<b>147.600</b>	<b>16.000</b>

PRESTAZIONI	IRCCS Istituto Dei Tumori Di Milano
Prima visita cardiologica (897a3)	700
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	
Prima visita dermatologica (897a7)	
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	900
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	600
Prima visita gastroenterologica (897a9)	0
Prima visita ginecologica (89261)	1.800
Prima visita neurologica (8913)	0
Prima visita oculistica (9502)	400
Prima visita oncologica (897b6)	4.600
Prima visita orl (897b8)	300
Prima visita ortopedica (897b7)	100
Prima visita pneumologica (897b9)	1.100
Prima visita urologica/androgica (897c2)	500
<b>Totale prime visite</b>	<b>11.000</b>
Colonscopia con endoscopia flessibile. (4525)	2.500
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	4.200
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	14.100
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	2.300
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	0
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	5.700
Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)	0
Elettrocardiogramma (8952)	4.800
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	100
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	
Esame audiometrico tonale (95411)	0
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	1.200
Fotografia del fundus (9511)	900
Mammografia (878371,87372)	14.400
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	100
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	4.300
Spirometria (89372,89371)	1.800
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	0
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	18.900
<b>Totale diagnostica</b>	<b>75.300</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>86.300</b>

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**322 – ATS DELL'INSUBRIA**

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST Lariana	ASST Sette Laghi	ASST Valle Olona
Prima visita cardiologica (897a3)	15.100	3.900	7.700	3.500
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	2.600	600	900	1.100
Prima visita dermatologica (897a7)	20.700	10.600	4.300	5.800
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	15.600	2.700	6.600	6.300
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	14.100	3.900	5.900	4.300
Prima visita gastroenterologica (897a9)	4.300	1.000	2.200	1.100
Prima visita ginecologica (89261)	13.000	2.900	5.900	4.200
Prima visita neurologica (8913)	12.700	4.600	4.700	3.400
Prima visita oculistica (9502)	28.500	8.700	12.700	7.100
Prima visita oncologica (897b6)	2.500	700	900	900
Prima visita orl (897b8)	22.100	7.700	5.100	9.300
Prima visita ortopedica (897b7)	16.500	3.600	8.900	4.000
Prima visita pneumologica (897b9)	9.300	2.000	4.000	3.300
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	10.700	4.200	4.700	1.800
<b>Totale prime visite</b>	<b>187.700</b>	<b>57.100</b>	<b>74.500</b>	<b>56.100</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	11.600	3.500	4.300	3.800
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	10.700	1.700	6.700	2.300
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	200		0	200
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	18.900	3.600	11.600	3.700
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	12.800	2.400	5.900	4.500
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	21.300	5.400	11.700	4.200
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	100	0	100	0
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	5.500	800	3.000	1.700
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	15.900	4.500	7.000	4.400
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	21.500	5.200	12.200	4.100
Elettrocardiogramma (8952)	44.600	11.300	19.400	13.900
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	7.700	700	4.700	2.300
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	2.600	600	600	1.400
Esame audiometrico tonale (95411)	10.800	3.300	2.900	4.600
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	10.300	2.300	4.400	3.600
Fotografia del fundus (9511)	0	0	0	0
Mammografia (878371,87372)	48.000	5.300	37.400	5.300
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	400	0	400	0
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	8.000	3.500	1.800	2.700
Spirometria (89372,89371)	14.200	5.200	4.100	4.900
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	4.600	600	2.800	1.200
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	30.800	5.200	18.300	7.300
<b>Totale diagnostica</b>	<b>300.500</b>	<b>65.100</b>	<b>159.300</b>	<b>76.100</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>488.200</b>	<b>122.200</b>	<b>233.800</b>	<b>132.200</b>

## 323 – ATS DELLA MONTAGNA

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST Valcamonica	ASST Valtellina e Alto Lario
Prima visita cardiologica (897a3)	6.000	2.000	4.000
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	600	100	500
Prima visita dermatologica (897a7)	6.800	2.700	4.100
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	4.400	1.600	2.800
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	2.700	500	2.200
Prima visita gastroenterologica (897a9)	900	400	500
Prima visita ginecologica (89261)	6.400	1.300	5.100
Prima visita neurologica (8913)	5.200	1.600	3.600
Prima visita oculistica (9502)	8.500	2.100	6.400
Prima visita oncologica (897b6)	300	0	300
Prima visita orl (897b8)	6.700	2.100	4.600
Prima visita ortopedica (897b7)	6.600	2.600	4.000
Prima visita pneumologica (897b9)	2.400	500	1.900
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	3.700	900	2.800
<b>Totale prime visite</b>	<b>61.200</b>	<b>18.400</b>	<b>42.800</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	3.300	900	2.400
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	4.900	1.200	3.700
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)			
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	4.000	1.800	2.200
Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (88735)	5.800	2.300	3.500
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	6.600	2.800	3.800
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	0	0	0
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	3.500	1.200	2.300
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	13.300	3.700	9.600
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	2.800	700	2.100
Elettrocardiogramma (8952)	12.200	4.900	7.300
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	3.000	1.100	1.900
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	100	100	0
Esame audiometrico tonale (95411)	4.000	1.600	2.400
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	3.600	1.200	2.400
Fotografia del fundus (9511)	0	0	0
Mammografia (878371,87372)	12.300	1.400	10.900
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	200	0	200
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	5.800	1.000	4.800
Spirometria (89372,89371)	2.500	1.000	1.500
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	1.400	400	1.000
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	11.700	3.900	7.800
<b>Totale diagnostica</b>	<b>101.000</b>	<b>31.200</b>	<b>69.800</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>162.200</b>	<b>49.600</b>	<b>112.600</b>

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**324 – ATS DELLA BRIANZA**

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST BRIANZA	ASST LECCO	IRCCS MONZA
Prima visita cardiologica (897a3)	15.100	7.700	4.700	2.100
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	2.700	900	900	900
Prima visita dermatologica (897a7)	16.800	2.000	5.800	9.000
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	8.300	4.500	3.300	500
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	10.000	5.700	3.100	1.200
Prima visita gastroenterologica (897a9)	3.400	1.400	1.300	700
Prima visita ginecologica (89261)	9.600	4.000	2.700	2.900
Prima visita neurologica (8913)	15.900	4.100	6.900	4.900
Prima visita oculistica (9502)	22.000	7.500	9.800	4.700
Prima visita oncologica (897b6)	2.600	200	1.300	1.100
Prima visita orl (897b8)	19.600	8.900	7.200	3.500
Prima visita ortopedica (897b7)	13.800	5.900	5.500	2.400
Prima visita pneumologica (897b9)	9.500	3.900	700	2.100
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	9.500	4.400	3.300	1.800
<b>Totale prime visite</b>	<b>158.800</b>	<b>61.100</b>	<b>56.500</b>	<b>37.800</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	10.700	4.800	3.700	2.200
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	10.300	5.300	2.300	2.400
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	0	0	0	0
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	20.500	9.200	6.600	4.700
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	16.200	7.400	6.000	2.400
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	22.700	8.000	8.700	5.200
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	700	400	200	100
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	8.300	3.100	3.300	1.800
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	26.400	12.600	7.400	5.400
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	17.700	8.000	4.800	4.900
Elettrocardiogramma (8952)	48.100	21.200	12.500	12.700
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	10.500	4.400	3.400	2.300
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	2.300	600	700	1.000
Esame audiometrico tonale (95411)	7.900	4.000	1.700	2.200
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	8.000	4.000	2.400	1.600
Fotografia del fundus (9511)	0	0		0
Mammografia (878371,87372)	18.600	8.300	6.600	3.700
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	800	700	100	0
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	12.300	3.400	4.900	4.000
Spirometria (89372,89371)	10.100	4.600	1.500	3.800
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	5.000	1.800	1.700	1.500
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	31.700	12.600	10.700	8.400
<b>Totale diagnostica</b>	<b>288.800</b>	<b>124.400</b>	<b>89.200</b>	<b>70.300</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>447.600</b>	<b>185.500</b>	<b>145.700</b>	<b>108.100</b>



PRESTAZIONI	INRCA CASATENOVO
Prima visita cardiologica (897a3)	600
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	
Prima visita dermatologica (897a7)	
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	
Prima visita gastroenterologica (897a9)	
Prima visita ginecologica (89261)	
Prima visita neurologica (8913)	
Prima visita oculistica (9502)	
Prima visita oncologica (897b6)	
Prima visita ori (897b8)	
Prima visita ortopedica (897b7)	
Prima visita pneumologica (897b9)	2.800
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	
<b>Totale prime visite</b>	<b>3.400</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	300
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	0
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	
Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (88735)	400
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	800
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	100
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	1.000
Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)	
Elettrocardiogramma (8952)	1.700
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	400
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	
Esame audiometrico tonale (95411)	
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	
Fotografia del fundus (9511)	
Mammografia (878371,87372)	
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	
Spirometria (89372,89371)	200
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	0
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	
<b>Totale diagnostica</b>	<b>4.900</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>8.300</b>

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**325 – ATS DI BERGAMO**

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST BERGAMO EST	ASST BERGAMO OVEST	ASST PG XIII
Prima visita cardiologica (897a3)	10.800	4.700	4.300	1.800
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.200	100	300	800
Prima visita dermatologica (897a7)	13.000	7.200	2.000	3.800
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	6.500	800	4.500	1.200
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	9.100	3.100	3.800	2.200
Prima visita gastroenterologica (897a9)	3.700	900	2.200	600
Prima visita ginecologica (89261)	4.000	1.800	1.200	1.000
Prima visita neurologica (8913)	8.400	2.400	3.100	2.900
Prima visita oculistica (9502)	9.400	4.200	3.500	1.700
Prima visita oncologica (897b6)	2.700	500	400	1.800
Prima visita orl (897b8)	18.900	7.900	7.200	3.800
Prima visita ortopedica (897b7)	11.900	4.400	4.400	3.100
Prima visita pneumologica (897b9)	1.600	300	200	1.100
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	7.400	1.300	2.500	3.600
<b>Totale prime visite</b>	<b>108.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>29.400</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	8.300	3.300	3.400	1.600
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	7.000	3.100	2.100	1.800
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	0	0		
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	8.400	4.900	1.600	1.900
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	7.700	3.100	1.800	2.800
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	16.400	6.000	3.500	6.900
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	200	0	0	200
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	6.800	2.200	1.800	2.800
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	21.800	7.600	8.600	5.600
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	11.600	4.600	1.900	5.100
Elettrocardiogramma (8952)	29.300	12.100	9.400	7.800
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	4.400	2.500	700	1.200
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	2.200	400	800	1.000
Esame audiometrico tonale (95411)	6.100	1.900	2.400	1.800
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	8.800	3.800	3.300	1.700
Fotografia del fundus (9511)	0	0	0	0
Mammografia (878371,87372)	14.400	6.000	2.200	6.200
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	100	0	100	0
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	7.200	1.200	2.900	3.100
Spirometria (89372,89371)	5.400	900	200	4.300
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	3.100	1.600	800	700
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	23.500	7.200	6.700	9.600
<b>Totale diagnostica</b>	<b>192.700</b>	<b>72.400</b>	<b>54.200</b>	<b>66.100</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>301.300</b>	<b>112.000</b>	<b>93.800</b>	<b>95.500</b>

## 326 – ATS DI BRESCIA

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST FRANCIACORTA	ASST GARDA	ASST SPEDALI
Prima visita cardiologica (897a3)	18.000	2.100	4.800	11.100
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.500	300	200	1.000
Prima visita dermatologica (897a7)	24.800	2.500	3.500	18.800
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	13.600	2.900	4.300	6.400
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	12.700	2.000	3.100	7.600
Prima visita gastroenterologica (897a9)	2.700		1.200	1.500
Prima visita ginecologica (89261)	7.900	1.800	2.400	3.700
Prima visita neurologica (8913)	9.800	1.200	1.300	7.300
Prima visita oculistica (9502)	25.500	7.900	6.400	11.200
Prima visita oncologica (897b6)	1.100	200	300	600
Prima visita orl (897b8)	19.100	2.300	6.400	10.400
Prima visita ortopedica (897b7)	15.600	3.700	4.600	7.300
Prima visita pneumologica (897b9)	8.400	1.500	900	6.000
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	7.600	1.700	1.900	4.000
<b>Totale prime visite</b>	<b>168.300</b>	<b>30.100</b>	<b>41.300</b>	<b>96.900</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	9.900	1.400	3.000	5.500
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	16.800	1.800	2.500	12.500
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	1.200		0	1.200
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	27.400	2.400	4.500	20.500
Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (88735)	13.000	1.200	2.800	9.000
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	38.600	4.900	7.800	25.900
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	1.500	300	600	600
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	7.400	1.400	1.900	4.100
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	37.300	8.100	7.700	21.500
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	13.300	3.800	4.400	5.100
Elettrocardiogramma (8952)	46.800	7.300	11.100	28.400
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	11.800	2.600	2.900	6.300
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	600	400	100	100
Esame audiometrico tonale (95411)	8.900	1.200	3.000	4.700
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	9.900	1.600	3.000	5.300
Fotografia del fundus (9511)	0	0	0	0
Mammografia (878371,87372)	41.900	1.400	5.000	35.500
Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso (4542)	1.300	300	200	800
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	15.100	900	2.900	11.300
Spirometria (89372,89371)	10.000	2.900	1.800	5.300
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	5.100	600	1.300	3.200
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	38.100	3.100	5.900	29.100
<b>Totale diagnostica</b>	<b>355.900</b>	<b>47.600</b>	<b>72.400</b>	<b>235.900</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>524.200</b>	<b>77.700</b>	<b>113.700</b>	<b>332.800</b>

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**327 – ATS DELLA VAL PADANA**

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST CREMA	ASST CREMONA	ASST MANTOVA
Prima visita cardiologica (897a3)	12.200	3.300	3.000	5.900
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.700	700	400	600
Prima visita dermatologica (897a7)	10.800	600	3.900	6.300
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	7.800	1.900	1.600	4.300
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	6.900	1.300	1.700	3.900
Prima visita gastroenterologica (897a9)	3.300	800	900	1.600
Prima visita ginecologica (89261)	5.800	800	1.800	3.200
Prima visita neurologica (8913)	8.300	1.800	2.900	3.600
Prima visita oculistica (9502)	16.300	4.200	4.800	7.300
Prima visita oncologica (897b6)	1.600	300	400	900
Prima visita orl (897b8)	13.300	2.700	2.500	8.100
Prima visita ortopedica (897b7)	8.700	2.700	2.600	3.400
Prima visita pneumologica (897b9)	4.500	1.400	1.200	1.900
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	5.600	1.500	1.200	2.900
<b>Totale prime visite</b>	<b>106.800</b>	<b>24.000</b>	<b>28.900</b>	<b>53.900</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	5.600	1.300	1.300	3.000
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	6.500	1.900	800	3.800
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	1.000	0	300	700
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	8.900	1.000	1.900	6.000
Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (88735)	9.700	2.600	2.600	4.500
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	15.500	4.900	2.700	7.900
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	800	400	0	400
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	6.100	1.700	1.500	2.900
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	17.100	6.300	3.100	7.700
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	9.600	1.800	2.900	4.900
Elettrocardiogramma (8952)	28.800	7.500	6.900	14.400
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	7.900	2.300	2.300	3.300
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	700	100	300	300
Esame audiometrico tonale (95411)	4.800	1.100	800	2.900
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	6.400	1.900	1.600	2.900
Fotografia del fundus (9511)	0		0	0
Mammografia (878371,87372)	16.400	2.000	7.800	6.600
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	500	300	200	0
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	8.000	1.900	2.500	3.600
Spirometria (89372,89371)	9.800	3.500	2.500	3.800
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	4.200	1.700	1.100	1.400
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	21.600	5.300	7.500	8.800
<b>Totale diagnostica</b>	<b>189.900</b>	<b>49.500</b>	<b>50.600</b>	<b>89.800</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>296.700</b>	<b>73.500</b>	<b>79.500</b>	<b>143.700</b>

## 328 – ATS DI PAVIA

PRESTAZIONI	Tot. a livello di ATS	ASST PAVIA	IRCCS SAN MATTEO
Prima visita cardiologica (897a3)	10.900	8.400	2.500
Prima visita chirurgica vascolare (897a6)	1.300	600	700
Prima visita dermatologica (897a7)	12.500	10.300	2.200
Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)	8.700	6.500	2.200
Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)	6.800	5.000	1.800
Prima visita gastroenterologica (897a9)	2.500	1.200	1.300
Prima visita ginecologica (89261)	5.200	3.300	1.900
Prima visita neurologica (8913)	4.900	3.200	1.700
Prima visita oculistica (9502)	10.900	10.300	600
Prima visita oncologica (897b6)	1.400	300	1.100
Prima visita orl (897b8)	9.100	7.200	1.900
Prima visita ortopedica (897b7)	12.400	7.100	5.300
Prima visita pneumologica (897b9)	4.800	3.200	1.600
Prima visita urologica/andrologica (897c2)	4.600	2.200	2.400
<b>Totale prime visite</b>	<b>96.000</b>	<b>68.800</b>	<b>27.200</b>
Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)	4.200	2.600	1.600
Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)	8.400	5.400	3.000
Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)	200	100	100
Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)	8.300	4.200	4.100
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)	9.300	5.700	3.600
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)	18.000	10.800	7.200
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)	0	0	0
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)	4.800	2.500	2.300
Ecografia addome (88761, 88751, 88741)	22.900	12.000	10.900
Ecografia ostetrico – ginecologica (8878, 88782)	5.500	2.900	2.600
Elettrocardiogramma (8952)	33.900	20.300	13.600
Elettrocardiogramma dinamico (8950)	5.500	3.500	2.000
Elettromiografia semplice [emg] (93081)	600	500	100
Esame audiometrico tonale (95411)	4.900	3.500	1.400
Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)	3.300	1.900	1.400
Fotografia del fundus (9511)	0	0	0
Mammografia (878371,87372)	12.100	4.800	7.300
Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)	700	300	400
Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)	5.900	2.200	3.700
Spirometria (89372,89371)	9.300	4.500	4.800
Test da sforzo (8944, 8941, 8943)	2.100	1.700	400
Tomografia computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)	17.100	8.600	8.500
<b>Totale diagnostica</b>	<b>177.000</b>	<b>98.000</b>	<b>79.000</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>273.000</b>	<b>166.800</b>	<b>106.200</b>

**ALLEGATO 2**

**VOLUMI DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE OGGETTO DEL PNGLA PER  
GLI ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI  
PERIODO APRILE – DICEMBRE 2024**

RAGGRUPPAMENTO	ATS Milano	ATS Insubria	ATS Montagna	ATS Brianza	ATS Bergamo	ATS Brescia	ATS Val Padana	ATS Pavia	Totale
Prime visite	298.500	97.300	9.000	68.800	54.600	96.300	79.700	42.000	746.200
TC/RM	187.600	63.000	5.100	61.000	58.600	47.500	33.600	18.000	474.400
Altra diagnostica	771.200	282.500	15.000	196.800	203.000	226.100	149.300	64.100	1.908.000
<b>Totale</b>	<b>1.257.300</b>	<b>442.800</b>	<b>29.100</b>	<b>326.600</b>	<b>316.200</b>	<b>369.900</b>	<b>262.600</b>	<b>124.100</b>	<b>3.128.600</b>

**PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE OGGETTO DEL PNGLA INCLUSE NEI RAGGRUPPAMENTI**

Prime visite	TC/RM	Altra diagnostica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima visita cardiologica (897a3)</li> <li>• Prima visita chirurgica vascolare (897a6)</li> <li>• Prima visita dermatologica (897a7)</li> <li>• Prima visita di medicina fisica e riabilitazione (897b2)</li> <li>• Prima visita endocrinologica/diabetologica (897a8)</li> <li>• Prima visita gastroenterologica (897a9)</li> <li>• Prima visita ginecologica (89261)</li> <li>• Prima visita neurologica [neurochirurgica] (8913)</li> <li>• Prima visita oculistica (9502)</li> <li>• Prima visita oncologica (897b6)</li> <li>• Prima visita orl (897b8)</li> <li>• Prima visita ortopedica (897b7)</li> <li>• Prima visita pneumologica (897b9)</li> <li>• Prima visita urologica/andrologica (897c2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risonanza magnetica nucleare (rm) (88954, 88912, 8893, 88955, 88931, 88911)</li> <li>• Tomografica computerizzata (tc) (88381, 88382, 88016, 8703, 88012, 88385, 88011, 87411, 8741, 88013, 87031, 88014, 88015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colonscopia con endoscopio flessibile. (4525)</li> <li>• Diagnostica ecografica del capo e del collo (88714)</li> <li>• Diagnostica ecografica del cuore (88721 e 8872A)</li> <li>• Diagnostica ecografica mammella (88731, 88732)</li> <li>• Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici (88735)</li> <li>• Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A) (88722)</li> <li>• Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo e dopo prova fisica o farmacologica (non associabile a 88.72.1, 88.72.2 e 88.72.A) (88723)</li> <li>• Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa (88772)</li> <li>• Ecografia addome (88761, 88751, 88741)</li> <li>• Ecografia ostetrico - ginecologica (8878, 88782)</li> <li>• Elettrocardiogramma (8952)</li> <li>• Elettrocardiogramma dinamico (8950)</li> <li>• Elettromiografia semplice [emg] (93081)</li> <li>• Esame audiometrico tonale (95411)</li> <li>• Esofagogastroduodenoscopia [egd] (4516)</li> <li>• Fotografia del fundus (9511)</li> <li>• Mammografia (878371,87372)</li> <li>• Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso (4542)</li> <li>• Spirometria (89372,89371)</li> <li>• Test da sforzo (8944, 8941)</li> </ul>



**ALLEGATO 3**

**INDICAZIONI OPERATIVE SULLA DEFINIZIONE DELLE AGENDE**  
-  
**TEMPARIO UNICO REGIONALE PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE**  
**OGGETTO DEL PNGLA**

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

<b>Codice Prestazione</b>	<b>Descrizione prestazione</b>	<b>Tempo esecuzione (minuti)</b>
89.7A.3	Prima visita cardiologica	20
89.7A.6	Prima visita chirurgica vascolare	20
89.7A.7	Prima visita dermatologica	20
89.7B.2	Prima visita di medicina fisica e riabilitazione	20
89.7A.8	Prima visita endocrinologica/diabetologica	20
89.7A.9	Prima visita gastroenterologica	20
89.26.1	Prima visita ginecologica	20
89.13	Prima visita neurologica [neurochirurgica]	30
89.7C.2	Prima visita urologica/andrologica	20
95.02	Prima visita oculistica	20
89.7B.6	Prima visita oncologica	30
89.7B.8	Prima visita otorinolaringoiatrica	20
89.7B.7	Prima visita ortopedica	20
89.7B.9	Prima visita pneumologica	20
89.7C.2	Prima visita urologica/andrologica	20
45.25	Colonscopia con endoscopio flessibile	40
88.71.4	Diagnostica ecografica del capo e del collo	15
88.73.1	Diagnostica ecografica mammella bilaterale	20
88.73.2	Diagnostica ecografica mammella monolaterale	15
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	15
88.77.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	15
88.72.3	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	20
88.76.1	Ecografia addome completo	20
88.75.1	Ecografia dell'addome inferiore	15
88.74.1	Ecografia dell'addome superiore	15
88.78.2	Ecografia ginecologica	15
88.78	Ecografia ostetrica	30
89.52	Elettrocardiogramma	10
89.50	Elettrocardiogramma dinamico	15
93.08.1	Elettromiografia semplice [EMG]	30, comprensiva di 6-8 segmenti
95.41.1	Esame audiometrico tonale	15
45.16	Esofagogastroduodenoscopia [EGD]	30
95.11	Fotografia del fundus	15
87.37.1	Mammografia bilaterale	20
87.37.2	Mammografia monolaterale	15
45.42	Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso	45
88.91.1	Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico	30
88.91.2	Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto	30
88.93.1	Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna, senza e con contrasto	30

88.95.5	Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto	30
88.93	Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna	30
88.95.4	Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico	30
89.37.1	Spirometria semplice	20
89.37.2	Spirometria globale	30
89.41	Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile	30
89.43	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	30
88.38.5	Tomografia computerizzata (TC) del bacino	20
88.01.5	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome completo	20
88.38.2	Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto	20
87.03	Tomografia computerizzata (TC) del capo	20
87.03.1	Tomografia computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto	20
87.41.1	Tomografia computerizzata (TC) del torace, senza e con contrasto	20
88.38.1	Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale	20
88.01.1	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome superiore	20
88.01 .6	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome completo, senza e con contrasto	20
88.01.3	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome inferiore	20
88.01.2	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome superiore, senza e con contrasto	20
88.01.4	Tomografia computerizzata (TC) dell' addome inferiore, senza e con contrasto	20
87.41	Tomografia computerizzata (TC) del torace	20

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

**D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2225**  
**Determinazioni in merito all'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica identificato con il codice E02F**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che prevede che siano «esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico (...) purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico»;

Visto l'articolo 1 art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000 che ha eliminato il ticket nazionale relativo ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge n. 537/1993, salvo quanto previsto dal successivo comma 26;

Preso atto che la maggior parte delle Regioni, tra le quali Regione Lombardia, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica ed hanno individuato alcune esenzioni regionali;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 15592 del 12 dicembre 2003 «Integrazione alla d.g.r.n. 11534 del 10 dicembre 2002, avente per oggetto «Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria»;
- la nota prot. G1.2023.0012228 del 30 marzo 2023 «Esenzione nazionale per la specialistica ambulatoriale E02 ed esenzione regionale dal ticket sanitario E02F per l'assistenza farmaceutica: indicazioni»;
- la nota prot. G1.2023.0012413 del 02 aprile 2023 «Esenzione nazionale per la specialistica ambulatoriale E02 ed esenzione regionale dal ticket sanitario E02F per l'assistenza farmaceutica: aggiornamento della modulistica»;

Considerata l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F relativa ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato del 23 marzo 2022 secondo il quale «a seguito dell'abrogazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell'art. 34 del d.lgs. 150/15, la nozione di disoccupato si rinviene ora nella disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come «disoccupati» sia quelli che venivano qualificati come «inoccupati»;

Richiamata la d.g.r.n. 7895 del 6 febbraio 2023, avente ad oggetto «Esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Milano datata 12 gennaio 2023 nel procedimento r.g. 26/2022, promosso dalle associazioni Emergency e ASGI - esenzione nazionale dal ticket sanitario per la specialistica ambulatoriale E02»;

Vista la nota del 22 febbraio 2024 con la quale l'associazione Emergency ONG onlus ha chiesto a Regione Lombardia di adeguare l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F, in modo da includere tra i beneficiari tutti i disoccupati che rientrano nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di prevedere che l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che abbiano reso la Dichiarazione di immediata disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

Chiarito che le prestazioni di assistenza farmaceutica oggetto dell'esenzione regionale E02F rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento ha un impatto economico annuo fino ad un massimo di euro 9 milioni, stimato in base all'importo che ne deriva dal mancato incasso di ticket e stima di maggiore consumo di farmaci, che trova copertura al capitolo 8374 del bilancio regionale 2024 e successivi;

Precisato che le disposizioni del presente provvedimento decorreranno dal 15 luglio 2024, al fine di consentire i necessari aggiornamenti informatici del modulo di autocertificazione e di attestato di esenzione;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», come modificata con legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» e, da ultimo, con leggi regionali 3 marzo 2022, n. 3 e 20 maggio 2022 n. 8;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul portale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it));

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che abbiano reso la Dichiarazione di immediata disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

2. di precisare che le disposizioni del presente provvedimento decorreranno dal 15 luglio 2024, al fine di consentire i necessari aggiornamenti informatici del modulo di autocertificazione e di attestato di esenzione;

3. di dare atto che il presente provvedimento ha un impatto economico annuo fino ad un massimo di euro 9 milioni, che trova copertura al capitolo 8374 del bilancio regionale 2024 e successivi;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul portale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

Il segretario: Riccardo Perini

**D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2249**  
**Approvazione delle determinazioni in ordine al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per l'attuazione, in Regione Lombardia, del decreto del Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste 21 febbraio 2024**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che ha soppresso l'AIMA e istituito l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 ed in particolare l'art. 3 bis che ha istituito i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), demandato ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA ed assegnando alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;
- la d.g.r. n. 6402 del 12 ottobre 2001, che ha recepito il decreto ministeriale 27 marzo 2001 e ha approvato la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia, per effetto della quale, con i decreti del Direttore Generale all'Agricoltura sono state riconosciute le seguenti società nel territorio di Regione Lombardia:

Denominazione CAA	Decreto di riconoscimento
CAA CIA	Decreto n. 8555 del 20 maggio 2002
CAA COLDIRETTI	Decreto n. 5077 del 19 marzo 2002
CAA FEDERLOMBARDA AGRICOLTORI	Decreto n. 8554 del 20 maggio 2002
CAA UNICAA - ex SISA	Decreto n. 8060 del 13 maggio 2002
CAA CAF AGRÍ	Decreto n. 1488 del 14 febbraio 2017

- il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola», che ha modificato la normativa sul funzionamento dei CAA al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole e ha abrogato il proprio precedente decreto 27 marzo 2001;
- la successiva deliberazione di Giunta Regionale numero IX/2228 del 21 settembre 2011, attuativa del d.m. 27 marzo 2008, che ha dettato nuove determinazioni in ordine al riconoscimento e controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola operanti nel territorio di Regione Lombardia, abrogando la propria precedente deliberazione numero 6402/2001;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», che ha abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 165/1999 e ha disposto con l'art. 20, comma 4 delle disposizioni transitorie e finali, che fino all'adozione di un nuovo decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il citato decreto 27 marzo 2008;
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 (G.U. S.G. n. 87 del 13 aprile 2024), recante «Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di Assistenza Agricola devono possedere per l'esercizio della loro attività», che ridefinisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività dei CAA ed al contempo dispone l'abrogazione della propria precedente normativa contenuta nel d.m. 27 marzo 2008 fissando in dodici mesi i termini per l'adeguamento dei CAA già riconosciuti in Regione Lombardia ai nuovi requisiti minimi di garanzia e di funzionamento;

Considerato che:

- i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) hanno acquisito negli anni un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo: di mandatarie delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l'erogazione di attività di assistenza e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché di delegati degli Organismi Pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di attività amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarità formale della documentazione fornita dagli agricoltori ed al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli Organismi Pagatori;

- i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura attraverso l'accesso al SIAN ed ai sistemi informativi degli Organismi Pagatori;
- in continuità con i precedenti decreti ministeriali, anche il suddetto decreto ministeriale 21 febbraio 2024 assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione e la prosecuzione delle attività di CAA all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza ed il controllo sugli stessi;
- è necessario procedere alla revisione della disciplina regionale concernente il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo dei CAA in attuazione del sopra citato decreto 21 febbraio 2024;
- l'art. 12 comma 7 del decreto 21 febbraio 2024 fa salva, comunque, la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al capo II del medesimo decreto;

Visto l'allegato 1 della presente delibera avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti in regione Lombardia ai sensi del decreto 21 febbraio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, ai fini di garantire la partecipazione dei destinatari del provvedimento, le nuove disposizioni sono state condivise con i CAA attualmente riconosciuti, i quali hanno formulato, con atti conservati presso gli uffici della DGA, osservazioni recepite in parte;

Ritenuto, pertanto,

- di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto le nuove determinazioni per il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola operanti in Regione Lombardia, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
- di prevedere che la presente deliberazione, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL sostituisce integralmente la delibera di Giunta Regionale n. IX/2228/2011 per i nuovi riconoscimenti dei CAA, mentre per le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia sotto la previgente disciplina diviene pienamente operativa a decorrere dal termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione del d.m. 21 febbraio 2024 (G.U. 87 del 13 aprile 2024);
- di demandare al Direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste l'adozione con proprio decreto delle modalità operative relative al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola operanti in Regione Lombardia ai sensi del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2024, nonché eventuali integrazioni e modificazioni dello stesso;

Vista la legge regionale n. 20/2008 e ss. mm. ii. nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto le nuove determinazioni per il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola operanti in Regione Lombardia, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

2. di prevedere che la presente deliberazione, a partire dalla data della sua pubblicazione sul BURL sostituisce integralmente la delibera di Giunta Regionale n. IX/2228/2011 per i nuovi riconoscimenti dei CAA, mentre per le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia sotto la previgente disciplina, diviene pienamente operativa a decorrere dal termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione del d.m. 21 febbraio 2024 (G.U. 87 del 13 aprile 2024);

3. di demandare al Direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste l'adozione con proprio decreto delle modalità operative relative al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola operanti in Regione Lombardia ai sensi del citato decreto

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

ministeriale 21 febbraio 2024, nonché eventuali integrazioni e modificazioni dello stesso.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1****DETERMINAZIONI IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO, ALLA VIGILANZA ED AL CONTROLLO DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEL DECRETO 21 FEBBRAIO 2024 DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

## FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 87 S.G. del 13 aprile 2024, del decreto 21 febbraio 2024 del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" si rende necessario elaborare nuove determinazioni per il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito anche CAA) operanti in Regione Lombardia, per consentire alle società richiedenti il riconoscimento ed alle società CAA già autorizzate, rispettivamente, di avviare o proseguire l'attività nel territorio di Regione Lombardia, in piena conformità con i principi contenuti nel citato decreto ministeriale.

## DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti determinazioni, si intende per

- "*Società richiedente*": la società di capitali avente sede legale in Regione Lombardia che presenta l'istanza di autorizzazione ad operare come CAA nel territorio lombardo;
- "*Direzione/Direzione generale*": Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Giunta regionale lombarda;
- "*Regione*": Regione Lombardia
- "*Determinazioni*": le presenti disposizioni relative al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei CAA operanti in Regione Lombardia;
- "*Decreto ministeriale/Decreto ministeriale 21 febbraio 2024*": il decreto del 21 febbraio 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 S.G. del 13 aprile 2024.

## 1 – SOGGETTI ABILITATI

I soggetti abilitati all'istituzione dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola devono essere società di capitali costituite da:

**1.1** Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa e rappresentate in seno al CNEL;

**1.2** Associazioni dei produttori e lavoratori con finalità statutarie proprie degli



organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;

**1.3** Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA;

**1.4** Enti di Patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni professionali.

## 2 – REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO

Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia che intendono, rispettivamente, svolgere o proseguire l'attività di CAA nel territorio di Regione Lombardia devono possedere i requisiti di cui al presente punto ed ai successivi punti 3, 4, 5 e 6.

### 2.1. – OGGETTO SOCIALE

Lo statuto deve prevedere nell'oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024. Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono essere, per contenuto e finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

### 2.2 – CAPITALE SOCIALE -

Ai fini dell'autorizzazione ad operare come CAA ovvero proseguire l'attività di CAA in Regione Lombardia, il capitale sociale della società di capitali non può essere inferiore ad € 51.646,00. Il capitale sociale deve in ogni caso risultare interamente versato.

### 2.3 – GARANZIA

Le società devono stipulare con le imprese di assicurazione una polizza per la responsabilità civile a tutela dei danni diretti e indiretti eventualmente provocati nello svolgimento dell'attività agli Organismi pagatori o agli utenti con massimale di rischio coperto non inferiore ad € 2.065.827,60.

I CAA e le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Regione nonché all'Organismo pagatore e ad AGEA di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso, la riduzione non può comportare la previsione di un massimale di rischio coperto inferiore a € 2.065.827,60.

### 2.4 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI OPERATORI CAA

Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024; in particolare, è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore. In caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto si procederà ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale.

## 2.5 – AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA'

Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia devono possedere nel territorio lombardo strutture operative e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi di cui intendono avvalersi ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale.

## 3 – REQUISITI OGGETTIVI

Per poter svolgere o proseguire l'attività di CAA in Regione Lombardia, le società richiedenti, le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e le società di servizi di cui si avvalgono, devono possedere un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli Organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione ed alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal decreto ministeriale.

In particolare, deve essere assicurato che:

- a) all'interno di ogni locale sia garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore istruttore/utente, comunque, non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore istruttore pari a 300 (trecento) fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari di superficie agricola utile;
- b) ciascuna sede operativa garantisca la gestione di un numero non inferiore a 50 (cinquanta) fascicoli attivi;
- c) i locali siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività di CAA o contestualmente all'esercizio dell'attività di CAF purché non vi sia sovrapposizione negli orari e nei giorni di apertura;
- d) i locali siano in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- e) i locali dispongano di un archivio ad uso esclusivo del CAA in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche ed un'adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata, oltre che di dotazioni strumentali per l'attività di ufficio (quali a titolo esemplificativo, pc, fotocopiatrice, stampante, telefono, tavoli, sedie, scaffalature e armadi, ecc..), adeguati all'operatività;
- f) sia presente una dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli Organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
- g) i locali siano facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana;
- h) sia resa disponibile all'utenza ed esposta in modo ben visibile la Carta dei Servizi in cui sono illustrate le condizioni soggettive ed oggettive dell'attività prestata e nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli

Organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato;

- i) la disponibilità dei locali in cui opera la società richiedente/la società CAA già riconosciuta si basi su un valido titolo contrattuale. Il titolo deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti; in particolare, è necessario che uno dei contraenti sia riconducibile al soggetto titolare dello sportello operativo del CAA o alla società di servizi di cui si avvale il CAA;
- j) l'organo amministrativo con apposita delibera abbia previsto la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

#### 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

4.1 Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti delle società richiedenti, delle società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e delle società di servizi di cui si avvalgono non devono:

- a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza con le pubbliche amministrazioni. Relativamente a tale punto, la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste considera incompatibili con le Pubbliche amministrazioni i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e/o di consulenza, che siano confliggenti con la gestione delle materie oggetto di convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia.

4.2 Gli operatori addetti allo svolgimento delle attività delegate dall'Organismo Pagatore Regionale, delle società richiedenti, delle società CAA già accreditate e delle società di servizi di cui si avvalgono, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024,

- a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;
- b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.

4.3 Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia, con delibera dell'organo amministrativo, devono nominare un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico, di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano

prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

## 5 – REQUISITI SVOLGIMENTO FUNZIONI DELEGATE

Per lo svolgimento delle attività delegate dagli Organismi pagatori in convenzione, le società richiedenti, le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e le società di servizi di cui si avvalgono devono:

- 5.1 impiegare esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società di servizi di cui si avvalgono;
- 5.2 garantire la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127;
- 5.3 garantire che gli operatori con funzione di "istruttori", per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, abbiano un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi;
- 5.4 garantire che gli operatori con funzione di "verificatori", per la validazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, abbiano un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi;
- 5.5 al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per conto dell'utente, consegnare al medesimo una Carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli Organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate

nell'esecuzione del mandato.

#### 6 – REQUISITI ULTERIORI PER OPERARE IN REGIONE LOMBARDIA –

In applicazione dell'art. 12, comma 7, e dell'art. 13, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, per operare in Regione Lombardia le società richiedenti e le società CAA già riconosciute dovranno assicurare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la presenza sul territorio di Regione Lombardia di un numero non inferiore a 12 sedi operative distribuite in almeno la metà delle Province lombarde che abbiano i requisiti di cui agli artt. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale citato e di cui ai punti da 2 a 6 delle presenti disposizioni;
- 2) l'assistenza di almeno 1000 (mille) Aziende Agricole con sede legale in Regione Lombardia;
- 3) la gestione in ogni sede operativa di un numero minimo di fascicoli attivi non inferiore a 50 (cinquanta);
- 4) la presenza, all'interno di ogni sede operativa, di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore istruttore/utente non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore pari a 300 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari di superficie agricola utile;
- 5) la regolarità degli operatori, istruttori e verificatori, di ogni sede operativa con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

#### 7 - ACCREDITAMENTO NUOVO CAA - ISTANZE, VERIFICHE ED AUTORIZZAZIONI

Le società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA in Regione Lombardia, aventi sede legale nella medesima Regione, presentano la relativa istanza utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste e messa a disposizione sul proprio sito istituzionale in apposita sezione.

#### 8 - SOCIETA' CAA GIA' RICONOSCIUTE IN REGIONE LOMBARDIA

Le società CAA, e le società di servizi di cui esse si avvalgono, già riconosciute possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2024 in Gazzetta Ufficiale.

Decorso il suddetto termine, gli uffici competenti della Direzione, entro 60 giorni procedono al controllo del possesso dei requisiti di garanzia e funzionamento definiti dal citato decreto e dalle presenti disposizioni, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al punto 7.

## 9 - VIGILANZA ANNUALE MANTENIMENTO REQUISITI – CONTROLLI ORDINARI VERIFICA REQUISITI – AUTORIZZAZIONI

Gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste esercitano:

- con cadenza annuale l'attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sulle società CAA riconosciute in Regione Lombardia, sulle società di servizi di cui essi si avvalgono e sulle loro sedi operative, nonché sulle sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Lombardia e dislocate in altre Regioni/Province autonome;
- ordinariamente l'attività di controllo sul possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, definiti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024 e dalle presenti disposizioni, sulle istanze trasmesse dalle società CAA riconosciute in Regione Lombardia (apertura nuova sede – ingresso nuovi operatori – nuovo responsabile tecnico regionale – nuova società di servizi – chiusura sede – trasferimento sede, etc,...).

Per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Lombardia, ubicate in altre Regioni, gli uffici competenti della Direzione si avvalgono delle Regioni/Province autonome nel cui ambito territoriale sono situate le strutture dei CAA.

L'attività di controllo sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento è assicurata dagli uffici competenti della Direzione anche per le richieste provenienti da altre Regioni/Province autonome in relazione alle sedi operative ubicate nel territorio lombardo, secondo le presenti disposizioni e le procedure operative definite nel decreto attuativo citato al punto 7.

### DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di pubblicazione sul BURL della presente DGR, trovano applicazione le nuove Determinazioni per le società richiedenti ex novo il riconoscimento per operare come CAA in Regione Lombardia. Per le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia, le disposizioni della DGR IX/2228/2011 continuano ad essere pienamente operative sino al termine dei 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 febbraio 2024.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nelle presenti disposizioni e nel successivo decreto operativo del Direttore della Direzione Generale si rinvia a quanto contenuto nel sopra citato decreto ministeriale.



Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**D.d.u.o. 22 aprile 2024 - n. 6327**
**Completamento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Lombardia - Intervento SRG10 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità» - d.d.u.o. 19776 del 6 dicembre 2023. Approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 e in particolare l'intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità»;

Viste la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, e la successiva d.g.r. n. 1695 del 28 dicembre 2023 che ha approvato modifiche al complemento;

Vista l'approvazione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, dei criteri di selezione dell'Intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità» in data 22 novembre 2023;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 11427 del 28 luglio 2023 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli interventi - aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli interventi, tra cui dell'intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 19776 del 6 dicembre 2023 «Completamento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRG10 «Informazione e promozione dei prodotti di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Preso atto che:

- entro i termini prescritti dalle citate disposizioni attuative, sono pervenute n. 20 domande di richiesta di finanziamento per una spesa pari a € 4.726.135,20 a cui corrisponde una richiesta di contributo pari a € 3.308.294,64;
- tutte le domande sono risultate ricevibili e ammesse alla fase istruttoria;

Dato atto che, come risulta da note agli atti della Unità Organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, nell'ambito dell'attività istruttoria:

- sono state inviate n. 11 richieste di perfezionamento della documentazione e ricevuti 11 riscontri dai soggetti interpellati;
- tutte le domande in fase di istruttoria tecnica sono state valutate positivamente, come si evince dall'esito dei verbali agli atti della U.O., e pertanto ammissibili a finanziamento;
- si è proceduto a trasmettere i suddetti verbali di istruttoria ai soggetti richiedenti il contributo, tramite PEC, attivando così la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della l. 241/90;
- a seguito della trasmissione dei suddetti verbali non sono pervenute istanze di riesame nei termini prescritti;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli esiti istruttori delle domande di finanziamento definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 20 domande con esito istruttoria positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo della spesa ammissibile per un totale di € 4.701.768,67 e del contributo concedibile per un totale di € 3.291.238,07;

Considerato che il paragrafo 6 delle disposizioni attuative approvate con d.d.u.o. n. 19776 del 6 dicembre 2023, prevede che:

- la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è pari a € 2.000.000,00;
- qualora la richiesta di contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di intervento, utilizzando le risorse che si rendessero eventualmente disponibili entro

il termine delle istruttorie di cui al paragrafo 12.2 «Chiusura delle istruttorie». In ogni caso, è garantito il finanziamento totale dell'ultima domanda ammessa a finanziamento;

Visto che la dotazione è insufficiente a finanziare tutte le domande di contributo pervenute;

Ritenuto, al fine di garantire la più ampia conoscenza dei prodotti agricoli di qualità di Regione Lombardia, di finanziare tutte le domande valutate positivamente in graduatoria;

Prese atto della comunicazione dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR della Regione Lombardia 2023-2027, del 18 aprile 2024, agli atti della U.O., in merito alla disponibilità delle predette risorse finanziarie per l'intervento SRG10 che garantiscono la disponibilità di risorse a concorrenza del contributo complessivo pari a € 3.291.238,07;

Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento n. 20 domande per un importo di spesa complessivo pari ad € 4.701.768,67 e un contributo complessivo concesso di € 3.291.238,07, con l'indicazione per ciascuna domanda della spesa ammessa, del contributo concesso e del CUP, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il sopracitato importo di € 3.291.238,07 grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), che provvederà a liquidare gli importi dovuti;
- il procedimento di ammissione a finanziamento avviato con la pubblicazione del d.d.u.o. n. 19776 del 6 dicembre 2023, si conclude entro i termini previsti dalle disposizioni attuative con la pubblicazione del presente atto sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia ([www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it));

Visto l'art.17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori e di ammettere a finanziamento n. 20 domande per un importo di spesa complessivo pari ad € 4.701.768,67 e un contributo complessivo concesso di € 3.291.238,07, con l'indicazione per ciascuna domanda della spesa ammessa, del contributo concesso e del CUP, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che la liquidazione delle risorse per il sopra citato importo di € 3.291.238,07, ripartito come indicato nell'allegato A grava sul bilancio dell'OPR;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'OPR per i seguiti di competenza;

4. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai destinatari l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato dai richiedenti nel fascicolo aziendale all'atto della presentazione della domanda pervenuta su Sis.Co.;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia [www.psr.regione.lombardia.it](http://www.psr.regione.lombardia.it);

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della noti-



ficazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Lucia Silvestri

— • —

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

ALLEGATO A								
COMPLETAMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA LOMBARDIA - INTERVENTO SRG10 "INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITA'" - D.D.U.O. 19776 DEL 6 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE								
ELENCO PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO								
NR_DOMANDA	PARTITA_IVA	CUP	RAGIONE_SOCIALE	PUNTEGGIO FINALE	IMPORTO_SPESA STIMATA	CONTRIBUTO RICHIESTO	IMPORTO_SPESA AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
202302764452	03980900157	E88H23000800006	AS.CO.VI.LO. ASSOCIAZIONE CONSORZI VINI LOMBARDI	78	400.000,00 €	280.000,00 €	€ 400.000,00	€ 280.000,00
202302788855	01734110982	E38H23000930006	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA	78	400.000,00 €	280.000,00 €	€ 400.000,00	€ 280.000,00
202302788761	00735490146	E78H23001150006	CONSORZIO DI TUTELA BRESAOLA DELLA VALTELLINA	78	70.000,00 €	49.000,00 €	€ 70.000,00	€ 49.000,00
202302792313	00839730140	E28H23001030006	CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI DI VALTELLINA	77	133.320,00 €	93.324,00 €	€ 133.320,00	€ 93.324,00
202302793437	03338650983	E18H23001060006	CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI VALTENESI DOC, GARDA, GARDA CLASSICO DOC, RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO DOC, SAN MARTINO	76	387.797,00 €	271.457,90 €	€ 387.797,00	€ 271.457,90
202302776841	01799740186	E18H23001070006	CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO PAVESE	75	277.173,00 €	194.021,10 €	€ 276.812,00	€ 193.768,40
202302777043	01933250985	E18H23001070006	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO	74	400.000,00 €	280.000,00 €	€ 400.000,00	€ 280.000,00
202302788274	00685420143	E78H23001160006	CONSORZIO PER LA TUTELA DEI FORMAGGI VALTELLINA CASERA E BITTO C.T.C.B.	74	145.000,00 €	101.500,00 €	€ 145.000,00	€ 101.500,00
202302793782	02377200205	E68H23000910006	CONSORZIO VINI MANTOVANI	71	93.674,97 €	65.572,48 €	€ 93.267,97	€ 65.287,58
202302759109	02640560989	E78H23001190006	CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI LUGANA D.O.C.	71	297.000,00 €	207.900,00 €	€ 297.000,00	€ 207.900,00
202302790383	02998000166	E98H23000920006	CONSORZIO TUTELA STRACHITUNT VALTALEGGIO	71	67.850,00 €	47.495,00 €	€ 67.850,00	€ 47.495,00
202302789664	01361080169	E78H23001180006	CONSORZIO TUTELA TALEGGIO	70	400.000,00 €	280.000,00 €	€ 400.000,00	€ 280.000,00
202302789124	03530290166	E48H23001160006	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	66	191.154,50 €	133.808,15 €	€ 173.304,50	€ 121.313,15
202302790490	02877140984	E78H23001170006	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO SILTER	66	46.995,73 €	32.897,01 €	€ 45.747,20	€ 32.023,04
202302784467	01889280036	E18H23001090006	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA	64	209.600,00 €	146.720,00 €	€ 209.600,00	€ 146.720,00
202302786545	02072000207	E18H23001080006	CONSORZIO DI TUTELA DEL MELONE MANTOVANO IGP	63	400.000,00 €	280.000,00 €	€ 400.000,00	€ 280.000,00
202302795029	03825890985	E88H23000810006	CONSORZIO MONTENETTO	61	104.300,00 €	73.010,00 €	€ 99.800,00	€ 69.860,00
202302763511	00870400199	E18H23001050006	CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA	60	273.650,00 €	191.555,00 €	€ 273.650,00	€ 191.555,00
202302771415	03979540964	E28H23001020006	CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO	53	399.380,00 €	279.566,00 €	€ 399.380,00	€ 279.566,00
202302789977	03147370237	E68H23000900006	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL GARDA	53	29.240,00 €	20.468,00 €	€ 29.240,00	€ 20.468,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.726.135,20 €</b>	<b>3.308.294,64 €</b>	<b>€ 4.701.768,67</b>	<b>€ 3.291.238,07</b>

## D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 19 aprile 2024 - n. 6210

**Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate sulla manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia costituito con d.d.g. 6020 del 21 aprile 2023 - Proroga e aggiornamento della composizione**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
SVILUPPO ECONOMICO

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde, ed in particolare l'articolo 5 bis introdotto con l.r. 28 dicembre 2022, n. 33, che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia ha promosso il Programma strategico «Lombardia 5.0» con l'obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di «filiere eccellenti»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede interventi a sostegno dell'innovazione e della competitività delle filiere e degli ecosistemi, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia «Terra di imprese e di lavoro» - Obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi;

Richiamate:

- la d.g.r. XI/767 del 12 novembre 2018 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del Collegio di indirizzo e sorveglianza», sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. XI/5741 del 21 dicembre 2021 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - approvazione del Programma d'azione 2022» e la d.g.r. n. XII/1155 del 23 ottobre 2023 «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo - Approvazione del programma d'azione 2023 (di concerto con l'assessore Guidesi)» che, fra l'altro, danno avvio alla collaborazione dei due enti sul tema strategico della crescita delle filiere lombarde esistenti e dell'individuazione di quelle emergenti;

Vista la d.g.r. n. XII/1536 del 18 dicembre 2023 «Approvazione dello schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo», sottoscritto il 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 marzo 2028, che in continuità con la collaborazione già avviata ed in coerenza con il PRSS, conferma l'impegno a sviluppare un ambiente favorevole all'imprenditorialità delle PMI, sostenendo lo sviluppo di filiere ed ecosistemi di impresa coerenti con la vocazione dei territori e favorendo al contempo l'espansione di ambiti innovativi e strategici per il posizionamento anche internazionale del sistema economico lombardo;

Visti:

- la d.g.r. n. 5899 del 31 gennaio 2022 «Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia» e ss.mm.ii, di cui da ultimo alla d.g.r. n. 1586 del 18 dicembre 2023, che ne aggiorna i criteri prorogando i termini per la presentazione delle candidature;
- il d.d.u.o. n. 20560 del 21 dicembre 2023 «Manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia di cui alla d.g.r. n. XI/5899 del 31 gennaio 2022 e smi: aggiornamento dei criteri e proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali in attuazione della d.g.r. n. 1586 del 18 dicembre 2023»;

Dato atto che il d.d.u.o. 20560/2023 approva, in allegato A, gli aggiornamenti alla Manifestazione di interesse, prevedendo in particolare che:

- lo sportello della presentazione dei progetti sarà attivo fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2025;
- la Direzione Generale Sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e mediante il coinvolgimento delle altre Direzioni Generali di Regione Lombardia competenti nelle materie di cui agli ambiti di intervento, esaminerà, in un apposito Nucleo di valutazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, le proposte pervenute attribuendo un punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri stabiliti;
- le proposte progettuali che raggiungeranno la soglia minima di 65 punti saranno inserite in un apposito elenco e potranno ricevere delle premialità in termini di punteggio e/o di agevolazione secondo le modalità previste nelle deliberazioni dei criteri delle singole misure di incentivazione;

Richiamati:

- il d.d.g. n. 5973 del 5 maggio 2022 con il quale è stato costituito il Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate sulla manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia, con durata di 1 anno dalla data di approvazione eventualmente prorogabile, che ha concluso la sua attività con la fine della XI Legislatura;
- il d.d.g. n. 6020 del 21 aprile 2023 che, per garantire la continuità istruttoria, ha ricostituito per la XII Legislatura il Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate sulla manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia, con durata di 1 anno dalla data di approvazione eventualmente prorogabile;
- il d.d.g. n. 11161 del 25 luglio 2023 che ha aggiornato la composizione del Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate sulla manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia costituito con d.d.g. 6020 del 21 aprile 2023 a seguito del consolidamento dei nuovi assetti organizzativi della Giunta Regionale;

Considerato che il d.d.g. n. 11161/2023 stabilisce, tra l'altro, che il Nucleo di valutazione aggiornato nella composizione ha durata di 1 anno dalla data del decreto di costituzione n. 6020 del 21 aprile 2023 eventualmente prorogabile;

Dato atto che, nell'ambito del percorso avviato con la manifestazione di interesse di cui alla d.g.r. XI/5899/2022 e ss.mm.ii, sono state riconosciute ad oggi da Regione Lombardia, n. 63 filiere lombarde con un coinvolgimento complessivo di n. 1.396 soggetti nelle 12 province lombarde - di cui 1.364 operanti in Lombardia fra imprese, associazioni, enti, università - che promuovono progetti volti a sostenere la circolarità, l'innovazione, la digitalizzazione, la ricerca, la formazione l'internazionalizzazione in diversi settori economici dalla lavorazione industriale di metalli alle applicazioni digitali, dall'edilizia, all'energia e ai carburanti sostenibili, fino al turismo e allo sport, la salute ed il benessere ed il tessile e l'editoria;

Considerata la necessità di:

- garantire la continuità dell'istruttoria delle domande presentate a valere sullo sportello della Manifestazione di interesse di cui alla d.g.r. XI/5899/2022 e ss.mm.ii., prorogato al 31 dicembre 2025, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stabilita;
- aggiornare i componenti a seguito di alcune modifiche intervenute in particolare per la U.O. Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione;

Ritenuto pertanto di

- prorogare al 31 gennaio 2026 la durata del nucleo di valutazione costituito con d.d.g. 6020/2023;
- aggiornarne come segue la composizione:
  - DG Sviluppo economico:
    - U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione - componente effettivo dott. Carlo Bianchessi, o suo delegato dott.ssa Veronica Redaelli;
    - U.O. Internazionalizzazione, export e digitalizzazione delle imprese lombarde - componente effettivo dott.ssa Maria Rosa Marchetti, o suo delegato dott.ssa Jessica Spezzano;

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

- U.O. Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione - componente effettivo dott. ssa Maria Ambrosini o suo delegato dott. Claudio De Maio;
- DG Presidenza:
  - Struttura Relazioni europee - Delegazione Bruxelles - Dott. Giuseppe Costa o suoi delegati;
  - Programmazione comunitaria - Dott. Fabio Cremascoli;
- Unioncamere Lombardia - Responsabile Area servizi per le imprese - assistenza e sviluppo PMI - componente effettivo dott. Roberto Valente o suo delegato dott. Flavio Pagnoncelli;

Dato atto che in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali presentate, il nucleo di valutazione potrà richiedere il parere delle Direzioni Generali competenti in materia in relazione alla coerenza della proposta con le strategie di settore;

Richiamato il decreto del Segretario Generale del 6 marzo 2001, n. 4907 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Vista la validazione espressa dal CODIGEC in sede di adozione del d.d.g. 6020 del 21 aprile 2023;

Dato atto che in applicazione della d.g.r. 29 gennaio 2024 n. XII/1788 «Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026», sono stati svolti i necessari accertamenti sull'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice Penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, e che verranno verificati, ogni qual volta verrà convocato il Nucleo di valutazione, quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all'espletamento dell'incarico in argomento, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;

Dato atto che in sede di approvazione del d.d.g. 6020 del 21 aprile 2023 sono state attivate le verifiche delle dichiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000, effettuate su un componente del Nucleo di valutazione individuato con tecniche di campionamento casuale;

Precisato che per il nuovo componente del Nucleo di valutazione, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 ed è stata attivata la verifica della dichiarazione sull'assenza di precedenti per reati contro la Pubblica Amministrazione (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011;

Verificato che per i componenti già nominati con d.d.g. n. 6020/2023 le dichiarazioni ex art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, precedentemente rilasciate e nelle quali viene fra l'altro previsto l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica a quanto attestato, si ritengono valide non essendo pervenuta nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto precedentemente dichiarato;

Stabilito, in ordine al Nucleo di valutazione, che:

- i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- ha durata fino al 31 gennaio 2026;
- la segreteria tecnica sarà costituita presso la UO Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione della DG Sviluppo economico;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, ed in particolare

- la d.g.r. 23 maggio 2023, n. XII/318 avente ad oggetto «V Provvedimento organizzativo 2023» che ha affidato ad Armando De Crinito l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo economico con decorrenza 1° giugno 2023;
- la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo della XII Legislatura che, fra l'altro, nomina Carlo Bianchessi dirigente della UO Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione;

## DECRETA

1. Di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, al 31 gennaio 2026, la durata del Nucleo di valutazione costituito con d.d.g. n. 6020 del 21 aprile 2023, al fine di garantire la continuità dell'istruttoria delle domande presentate a valere sulla manifesta-

zione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia di cui alla d.g.r. XI/5899/2022 e ss.mm.ii.

2. Di aggiornarne come segue la composizione:

- DG Sviluppo economico:
  - U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione - componente effettivo dott. Carlo Bianchessi, o suo delegato dott. ssa Veronica Redaelli;
  - U.O. Internazionalizzazione, export e digitalizzazione delle imprese lombarde - componente effettivo dott. ssa Maria Rosa Marchetti, o suo delegato dott. ssa Jessica Spezzano;
  - U.O. Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione - componente effettivo dott. ssa Maria Carla Ambrosini o suo delegato dott. Claudio de Maio;
- DG Presidenza:
  - Struttura Relazioni europee - Delegazione Bruxelles - Dott. Giuseppe Costa o suoi delegati;
  - Programmazione comunitaria - Dott. Fabio Cremascoli;
- Unioncamere Lombardia - Responsabile Area servizi per le imprese - assistenza e sviluppo PMI - componente effettivo dott. Roberto Valente o suo delegato dott. Flavio Pagnoncelli;

3. Di precisare che, in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali presentate, il Nucleo di valutazione potrà richiedere il parere delle Direzioni Generali competenti in materia in relazione alla coerenza della proposta con le strategie di settore.

4. Di stabilire, in ordine al Nucleo di valutazione, che:

- i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- ha durata fino al 31 gennaio 2026;
- la segreteria tecnica del Nucleo di valutazione sarà costituita presso la UO Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione della DG Sviluppo economico.

5. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di valutazione.

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), sul BURL e che non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il dirigente  
Armando De Crinito

## D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.u.o. 19 aprile 2024 - n. 6204

**Aggiornamento dell'avviso pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - Attrattività e nuova occupazione» - approvato con il d.d.u.o. 1485 del 23 gennaio 2024 e ss.mm.ii. - PR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione A.1**

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SISTEMA E SERVIZI TERRITORIALI PER IL LAVORO

Visti i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Vista la normativa nazionale:

- legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- decreto-legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019) «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
- decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la normativa regionale:

- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- il decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 «PR FSE+ 2021-2027. Adozione del Sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO.)»;
- il decreto n. 16593 del 26 ottobre 2023 con cui si è proceduto ad aggiornare i Responsabili di Asse del POR FSE 2014-2020 e i Responsabili delle Priorità del PR FSE+ 2021-2027;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, che in particolare sostiene e promuove l'Obiettivo strategico 4.3.1 «Innovare e potenziare le strutture e gli interventi di politiche attive del lavoro»;

Preso atto del Piano attuativo di Regione Lombardia relativo al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del PNRR, approvato con d.g.r. n.

XI/6006 del 25 febbraio 2022 e successivamente aggiornato e pubblicato con d.g.r. n. XI/6427 del 23 maggio 2022, che definisce, in particolare, i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione come «strumento di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa»;

Richiamati:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo il welfare aziendale nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFP008);
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

Visti gli atti di Regione Lombardia in materia di offerta formativa e di repertorio delle qualificazioni professionali, nonché quelli in materia di accreditamento e disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa:

- d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze» e ss.mm.ii.;
- d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- d.d.u.o. n. 15225 del 25 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;
- d.d.u.o. n. 15516 del 28 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/7231 del 24 ottobre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Manifestazione di interesse finalizzata alla creazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione, di seguito Patti, prevedendo il seguente iter attuativo:

- I Fase: raccolta di proposte progettuali e creazione dei Patti territoriali;
- II Fase: individuazione delle linee d'azione previste nell'ambito dei Patti che rispondono alle priorità della programmazione regionale ed elaborazione di proposte attuative oggetto di specifici interventi regionali;

Visti:

- la d.g.r. n. XII/1457 del 27 novembre 2023 «Attuazione dei Patti Territoriali per le competenze e per l'occupazione – Misura a valere sul Programma Regionale Lombardia Fse+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (Sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone)» con la quale la Giunta Regionale:
  - ha approvato le «Linee di indirizzo per l'attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione a valere sul Programma Regionale Lombardia Fse+ 2021-2027»;
  - ha stabilito, per l'attuazione della misura, una dotazione complessiva di Euro 7.500.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, Obiettivi spe-



## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

cifici ESO 4.1, Azione a.1 «Sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone»:

- la d.g.r. n. XII/1708 del 28 dicembre 2023 «Attuazione dei patti territoriali per le competenze e per l'occupazione - misura a valere sul programma regionale lombardia FSE+ 2021/2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) - integrazione alla d.g.r. XII/1457 del 27 novembre 2023», con la quale si è provveduto ad integrare i paragrafi 2.1 «Soggetti beneficiari» e 2.2. «Soggetti destinatari» delle richiamate Linee di indirizzo approvate con la d.g.r. 1457/2023;
- il d.d.u.o. n. 1485 del 23 gennaio 2024 «Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) - approvazione dell'avviso pubblico «patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - attrattività e nuova occupazione» - in attuazione della d.g.r. 1457/2023 e ss.mm.ii.»;
- la d.g.r. n. XII/1983 del 4 marzo 2024 «Approvazione Linee guida per l'attuazione dei «Patti Territoriali per le competenze e l'occupazione - seconda fase: formazione continua dei lavoratori a valere sul programma regionale lombardia FSE+ 2021-2027- Obiettivo specifico ESO 4.4- Azione d.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) e determinazioni relative alla d.g.r. 1457/2023 e ss.mm., con la quale si è provveduto ad aggiornare le linee di indirizzo per l'attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione a valere sul Programma Regionale Lombardia Fse+ 2021-2027» approvate con la d.g.r. n. 1457 del 27 novembre 2023;
- il d.d.u.o. n. 3931 dell'8 marzo 2024 «Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) - Aggiornamento dell'Avviso pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - Attrattività e nuova occupazione» - approvato con il d.d.u.o. n. 1485 del 23 gennaio 2024, in attuazione della d.g.r. 1983 del 4 marzo 2024»;

Atteso che il richiamato Avviso di cui al d.d.u.o. n. 1485/2024, prevede che gli interventi sono realizzati dai Patti che hanno avanzato la candidatura all'iniziativa nell'ambito della Prima fase. In particolare, il paragrafo A.3 prevede che il partenariato:

- deve coinvolgere obbligatoriamente:
  - Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
  - Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
  - Uno tra i soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa:
    - Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022);
    - Università lombarde e consorzi universitari;
    - Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia;
- deve comprendere almeno ulteriori 3 categorie di soggetti indicate a seguire:
  - Reti di enti locali territoriali (Comuni);
  - Fondi interprofessionali;
  - Enti bilaterali per la formazione;
  - Associazioni od albi e ordini professionali;
  - Istituti di credito;
  - Fondazioni bancarie;
  - Università, enti ed organismi di ricerca e sostegno all'innovazione, ivi inclusi acceleratori ed incubatori;
  - Istituzioni scolastiche, formative, e fondazioni ITS o (preferibilmente) reti tra queste;
  - associazioni o reti di operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione di Regione Lombardia;
  - Consulenti/società di outplacement;

- Organizzazioni del terzo settore.

Considerato che la misura costituisce una prima misura avente come priorità «la nuova occupazione» rivolta a persone disoccupate e/o a rischio di disoccupazione;

Preso atto delle osservazioni pervenute da parte di alcuni Stakeholder, che hanno evidenziato:

- la necessità di ampliare la platea dei soggetti che possono aderire al partenariato al fine di favorire una maggiore efficacia e il pieno rispetto degli obiettivi previsti dalla misura;
- che alcuni soggetti, che dovranno far parte del partenariato come obbligatori, per loro organizzazione e/o Statuto non possono gestire risorse finanziarie e pertanto possono aderire al progetto senza beneficiare di risorse;

Rilevata la necessità di rispondere alle esigenze organizzative dei partenariati, tenuto conto degli obiettivi dell'avviso e della platea dei destinatari a cui sono rivolte le azioni;

Considerato che gli aggiornamenti richiedono una modifica dell'Allegato A dell'Avviso Pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - Attrattività e nuova occupazione» e dell'Allegato A.5 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato, approvati con il decreto dirigenziale 1485 del 23 gennaio 2024 e successivamente aggiornato con il d.d.u.o. 3931 dell'8 marzo 2024 e dei seguenti allegati;

Ritenuto di:

- provvedere all'aggiornamento dell'Avviso Pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - Attrattività e nuova occupazione», approvato con il d.d.u.o. 1485/2024 e successivamente aggiornato dal d.d.u.o. 3931/2024, come specificato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente al paragrafo A.3 -Soggetti Beneficiari;
- per effetto degli aggiornamenti di cui all'Allegato 1, di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - la versione integrale aggiornata dell'Avviso, come da Allegato 2;
  - la versione integrale aggiornata della Dichiarazione di partecipazione al partenariato, come da Allegato 3;
- di disporre l'adeguamento del sistema informativo Bandi e Servizi con le integrazioni di cui ai punti precedenti;
- di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nel d.d.u.o. 1485/2024 e come successivamente aggiornato dal d.d.u.o. 3931/2024;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura regionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte e qui interamente richiamate:

1. provvedere all'aggiornamento dell'Avviso Pubblico «Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase - Attrattività e nuova occupazione», approvato con il d.d.u.o. 1485/2024 e successivamente aggiornato dal d.d.u.o. 3931/2024, come specificato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente al paragrafo A.3 -Soggetti Beneficiari;
2. per effetto degli aggiornamenti di cui all'Allegato 1, di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - la versione integrale aggiornata dell'Avviso, come da Allegato 2;
  - la versione integrale aggiornata della Dichiarazione di partecipazione al partenariato, come da Allegato 3;
3. di disporre l'adeguamento del sistema informativo Bandi e Servizi con le integrazioni di cui ai punti precedenti;
4. di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nel d.d.u.o. 1485/2024 e successivamente, aggiornato dal d.d.u.o. 3931/2024;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale Bandi Online ([www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)) e sul portale di Regione Lombardia dedicato alla programmazione dei Fondi europei

- sezione FSE + 2021-2027 (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027>;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

La dirigente  
Paola Angela Antonicelli

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_





## Allegato 1

**PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE.  
SECONDA FASE – ATTRATTIVITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE -**

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti del paragrafo A.3. – Soggetti Beneficiari dell'Allegato A dell'Avviso pubblico approvato con il D.D.U.O. 1485/2024 e successivamente aggiornato con il dduo 3931/2024.

**Paragrafo A.3. Soggetti Beneficiari**

Gli interventi di cui alla presente misura sono realizzati dai Patti che hanno avanzato la candidatura all'iniziativa nell'ambito della Prima fase, eventualmente modificati nel rispetto dei seguenti vincoli:

- il soggetto indicato come capofila nella candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase deve essere tra i partner di progetto, non necessariamente come capofila;
- almeno il 50% dei partner di progetto deve essere confermato rispetto alla candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase. Al rispetto del vincolo del 50% dei partner di progetto concorrono anche gli enti che costituiscono una rete di supporto come descritto nel paragrafo "Rete di supporto".
- territorio, settore e/o filiera devono essere confermati rispetto alla candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase.
- le Organizzazioni Sindacali devono essere obbligatoriamente presenti, nel partenariato o nella rete di sostegno.

Ciò premesso, ciascun partenariato deve avere le seguenti caratteristiche:

- il capofila, anche differente da quello individuato dal Patto nell'ambito della Prima fase, deve necessariamente essere uno tra i seguenti soggetti:
  - Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
  - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
  - Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana.

Soltanto per quanto riguarda il Patto relativo alla filiera della formazione professionale, il capofila potrà essere individuato fra gli Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale, con i vincoli di cui al punto successivo.

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad una società o ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso, il soggetto

delegato può erogare i servizi formativi a condizione che sia in partnership con almeno due enti di formazione inclusi nel partenariato.

- deve coinvolgere obbligatoriamente uno tra i soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa:
  - Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
  - Università lombarde e consorzi universitari;
  - Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia;
  
- potrà coinvolgere ulteriori categorie di soggetti indicate a seguire:
  - Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
  - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
  - Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana;
  - Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
  - Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
  - Reti di enti locali territoriali (Comuni);
  - Fondi interprofessionali;
  - Enti bilaterali per la formazione;
  - Associazioni od albi e ordini professionali;
  - Istituti di credito;
  - Fondazioni bancarie;
  - Università, enti ed organismi di ricerca e sostegno all'innovazione, ivi inclusi acceleratori ed incubatori;
  - Istituzioni scolastiche, formative, e fondazioni ITS o (preferibilmente) reti tra queste;
  - Associazioni o reti di operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione di Regione Lombardia;
  - Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale;
  - Consulenti/società di outplacement;
  - Organizzazioni del terzo settore.

Inoltre, **qualora necessario** per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto, **il partenariato potrà coinvolgere ulteriori soggetti non presenti nell'elenco di cui sopra**, quali a titolo esemplificativo le Agenzie per il Lavoro.

Qualora il Patto sia finalizzato a rispondere ad un fabbisogno circoscritto ad uno specifico ambito territoriale subregionale, il partenariato potrà comprendere sia le Amministrazioni provinciali sia la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competenti per i territori coinvolti.

Tutti i soggetti del partenariato devono avere una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia. Fanno eccezione, esclusivamente per le Linee di intervento A e C, i soggetti

portatori di competenze altamente specialistiche in coerenza con il fabbisogno peculiare del territorio, settore e/o filiera di riferimento, individuati in sede di presentazione del progetto.

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali, secondo quanto previsto dalle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A.12).

Ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere formalizzati attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i partner di un Accordo di Partenariato.

Il soggetto capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo e unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia anche per la gestione delle risorse finanziarie. Qualora più Patti che hanno avanzato la candidatura nell'ambito della Prima fase presentino tra loro ambiti di sovrapposizione, Regione Lombardia invita a fare sintesi tra le diverse proposte, con l'obiettivo di promuovere sinergie e garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi.

## **RETE DI SUPPORTO**

Per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto il capofila e i partner che compongono il partenariato potranno essere sostenuti da enti che costituiscono una rete di supporto. Il ruolo degli enti che aderiscono alla rete di supporto è, ad esempio, favorire l'accesso delle persone alle opportunità offerte nell'ambito dei progetti e sostenere la diffusione delle informazioni nel territorio di riferimento relativamente alle iniziative promosse dai progetti. A titolo esemplificativo, la rete di supporto potrà includere la partecipazione di uno o più enti appartenenti alle seguenti categorie:

- Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
- Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
- Reti di enti locali territoriali (Comuni);
- Enti del terzo settore;
- Enti pubblici;
- Istituzioni scolastiche;
- Università;
- Parti sociali (Associazione di categoria, Sindacati);
- Aziende.

L'adesione alla rete di supporto è comprovata dalla sottoscrizione di una dichiarazione di adesione (cfr. Allegato A.20). Gli enti aderenti alla rete di supporto non assumono responsabilità connesse alla attuazione del progetto e non possono beneficiare del contributo pubblico concesso.

**Allegato 2 al decreto di aggiornamento dell'Avviso****Allegato A****FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027****Priorità 1 Occupazione**

**Obiettivo specifico ESO4.1.** Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

**Azione a.1.** Sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone

**Avviso pubblico****Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione.  
Seconda fase – Attrattività e nuova occupazione**

*Presentazione delle proposte progettuali*

## Indice

<b>A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....</b>	
A.1 Finalità e obiettivi .....	
A.2 Riferimenti normativi.....	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Soggetti destinatari.....	
A.5 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa .....	
A.6 Dotazione finanziaria .....	
<b>B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....</b>	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione .....	
B.2 Progetti Finanziabili .....	
B.2.a. Linea di intervento A - Analisi del fabbisogno di competenze.....	
B.2.b. Linea di intervento B - Formazione.....	
B.2.c. Linea di intervento C - Orientamento e attività di comunicazione.....	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità .....	
<b>C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO .....</b>	
C.1 Presentazione delle domande .....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	
C.3 Istruttoria.....	
C.3.a. Modalità e tempi del processo .....	
C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.3.c. Valutazione delle domande .....	
C.3.d. Integrazione documentale.....	
C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria .....	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione .....	
C.4.a. Adempimenti post concessione .....	
C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione .....	
C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi .....	
<b>D. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	
D.3 Proroghe dei termini.....	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati .....	

D.6 Responsabile del procedimento .....

D.7 Trattamento dati personali .....

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti .....

D.9 Diritto di accesso agli atti.....

D.10 Riepilogo date e termini temporali.....

D.11 Allegati.....

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito della Nuova European Skills Agenda, promossa dalla Commissione Europea a giugno 2020, una delle azioni faro previste è rappresentata dal Patto per le competenze, lanciato a novembre 2020 e ancorato al pilastro europeo dei diritti sociali. Tale iniziativa rappresenta un modello di impegno condiviso tra tutti i principali portatori di interesse pubblici e privati per sviluppare le competenze nei diversi settori economico-produttivi, anche in considerazione del fatto che a seguito dell'impatto della doppia transizione ecologica e digitale, il contesto del mercato del lavoro si caratterizza per elementi di innovazione e cambiamento più repentini che in passato.

Con specifico riferimento alla transizione ecologica, le principali strategie europee (tra cui il Green Deal), nazionali e regionali assegnano al FSE+ il compito di dotare il territorio di nuove e diffuse competenze per approntare un nuovo modello di sviluppo in grado di coniugare produttività, equità e sostenibilità e garantire una transizione giusta, che superi il conflitto tra lavoro e ambiente.

In tale quadro, Regione Lombardia promuove i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione (di seguito denominati anche "Patti"), definiti come "strumento di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa", da realizzare tramite partenariati composti da soggetti pubblici e privati di un determinato territorio, settore e/o filiera.

Il percorso di promozione dei Patti si articola in due fasi:

- Prima fase – Manifestazione di interesse, avviata con D.G.R. n. XI/7231 del 24/10/2022 e conclusasi il 15/03/2023 con la ricezione e la presa d'atto avvenuta con D.D.U.O. n. 10466 dell'11/07/2023 di 30 Patti territoriali;
- Seconda fase – Presentazione delle proposte progettuali di dettaglio da parte dei 30 Patti, avviata con D.G.R. n. XII/1457 del 27/11/2023 e successivamente integrata con la D.G.R. n. XII/1708 del 28/12/2023.

Con il presente Avviso Regione Lombardia intende pertanto finanziare una prima misura per l'attuazione della Seconda fase dell'iniziativa, sulla base dei seguenti principi:

- stretta interconnessione tra i fabbisogni di competenze e figure professionali e gli interventi formativi, per fornire concrete opportunità di aggiornamento e riqualificazione alle persone;
- orientamento al risultato, rappresentato dall'inserimento lavorativo dei destinatari del progetto;
- innovazione e complementarità rispetto alle misure già esistenti, con l'obiettivo di promuovere virtuose sinergie ed evitare possibili sovrapposizioni e improduttiva dispersione di risorse.

Le proposte progettuali finanziabili potranno sviluppare 3 Linee di intervento:

- Linea di intervento A - Analisi del fabbisogno di competenze (obbligatoria);
- Linea di intervento B – Formazione (obbligatoria);
- Linea di intervento C - Orientamento e attività di comunicazione (facoltativa).

### A.2 Riferimenti normativi

#### Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al



Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)";
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.

#### **Normativa nazionale**

- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020, nelle more della condivisione a livello nazionale di indicazioni di carattere trasversale connesse alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con il FSE+;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

#### **Normativa regionale**

- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- D.G.R. n. XI/1818 del 02/07/2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;

- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+)2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII legislatura approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023;
- Il Decreto n. 9948 del 30/06/2023 "PR FSE+ 2021-2027. Adozione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.);
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato 'Quadro regionale degli standard professionali', in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 4668 del 3 aprile 2019 "Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze";
- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022";
- D.G.R. n. XII / 975 del 18 settembre 2023 "Sistema di accreditamento regionale per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR 6696/2022 s.m.i. - disposizioni transitorie in materia di sedi temporanee per gli anni 2024/2025 per l'erogazione di servizi di formazione sezione B";
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021" e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 15225 DEL 25 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione b in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 15516 del 28 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione a in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 14056 del 3 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.G.R. n. XI/7231 del 24 ottobre 2022 ad oggetto "Approvazione della manifestazione di interesse per la creazione di patti territoriali per le competenze e per l'occupazione";
- D.G.R. n. XII/1457 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione – Misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo

specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone)";

- D.G.R. n. XII/1708 del 28 dicembre 2023 ad oggetto "Attuazione dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione – Misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) - Integrazione alla D.G.R. n. 1457 del 27 novembre 2023";
- D.G.R. n. XII/1983 del 04 marzo 2024 ad oggetto "Approvazione Linee Guida per l'attuazione dei "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - Seconda Fase: formazione continua dei lavoratori a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027- Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione d.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone) e determinazioni relative alla DGR 1457/2023 e ss.mm.ii.";
- D.D.U.O. n. 18295 del 14 dicembre 2022 ad oggetto "Approvazione della manifestazione di interesse e delle modalità di predisposizione delle domande per la creazione di patti territoriali per le competenze e per l'occupazione";
- D.D.U.O. n. 10466 dell'11 luglio 2023 ad oggetto "Presa d'atto dei progetti pervenuti nella fase I «Manifestazione di interesse» dei patti territoriali e di filiera per le competenze e l'occupazione e avvio della fase II";
- Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XII Legislatura;
- D.D.U.O. n. 12942 del 13 settembre 2022 "Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027";
- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 "Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia".

### A.3 Soggetti beneficiari

Gli interventi di cui alla presente misura sono realizzati dai Patti che hanno avanzato la candidatura all'iniziativa nell'ambito della Prima fase, eventualmente modificati nel rispetto dei seguenti vincoli:

- il soggetto indicato come capofila nella candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase deve essere tra i partner di progetto, non necessariamente come capofila;
- almeno il 50% dei partner di progetto deve essere confermato rispetto alla candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase. Al rispetto del vincolo del 50% dei partner di progetto concorrono anche gli enti che costituiscono una rete di supporto come descritto nel paragrafo "Rete di supporto".
- territorio, settore e/o filiera devono essere confermati rispetto alla candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase.
- le Organizzazioni Sindacali devono essere obbligatoriamente presenti, nel partenariato o nella rete di sostegno.

Ciò premesso, ciascun partenariato deve avere le seguenti caratteristiche:

- il capofila, anche differente da quello individuato dal Patto nell'ambito della Prima fase, deve necessariamente essere uno tra i seguenti soggetti:
  - Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
  - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
  - Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana.

Soltanto per quanto riguarda il Patto relativo alla filiera della formazione professionale, il capofila potrà essere individuato fra gli Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale, con i vincoli di cui al punto successivo.

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad una società o ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso, il soggetto delegato può erogare i servizi formativi a condizione che sia in partnership con almeno due enti di formazione inclusi nel partenariato.

- deve coinvolgere obbligatoriamente uno tra i soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa:
  - Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
  - Università lombarde e consorzi universitari;
  - Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia;
  
- potrà coinvolgere ulteriori categorie di soggetti indicate a seguire:
  - Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei territori, settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
  - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
  - Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana;
  - Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
  - Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
  - Reti di enti locali territoriali (Comuni);
  - Fondi interprofessionali;
  - Enti bilaterali per la formazione;
  - Associazioni od albi e ordini professionali;
  - Istituti di credito;
  - Fondazioni bancarie;
  - Università, enti ed organismi di ricerca e sostegno all'innovazione, ivi inclusi acceleratori ed incubatori;
  - Istituzioni scolastiche, formative, e fondazioni ITS o (preferibilmente) reti tra queste;
  - Associazioni o reti di operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione di Regione Lombardia;
  - Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale;
  - Consulenti/società di outplacement;
  - Organizzazioni del terzo settore.

Inoltre, **qualora necessario** per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto, **il partenariato potrà coinvolgere ulteriori soggetti non presenti nell'elenco** di cui sopra, quali a titolo esemplificativo le Agenzie per il Lavoro.

Qualora il Patto sia finalizzato a rispondere ad un fabbisogno circoscritto ad uno specifico ambito territoriale subregionale, il partenariato potrà comprendere sia le Amministrazioni provinciali sia la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competenti per i territori coinvolti.

Tutti i soggetti del partenariato devono avere una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia. Fanno eccezione, esclusivamente per le Linee di intervento A e C, i soggetti portatori di competenze altamente specialistiche in coerenza con il fabbisogno peculiare del territorio, settore e/o filiera di riferimento, individuati in sede di presentazione del progetto.

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali, secondo quanto previsto dalle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato A.12).

Ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere formalizzati attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i partner di un Accordo di Partenariato.

Il soggetto capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo e unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia anche per la gestione delle risorse finanziarie. Qualora più Patti che hanno avanzato la candidatura nell'ambito della Prima fase presentino tra loro ambiti di sovrapposizione, Regione Lombardia invita a fare sintesi tra le diverse proposte, con l'obiettivo di promuovere sinergie e garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi.

#### **RETE DI SUPPORTO**

Per il conseguimento dei risultati e obiettivi di progetto il capofila e i partner che compongono il partenariato potranno essere sostenuti **da enti che costituiscono una rete di supporto**. Il ruolo degli enti che aderiscono alla rete di supporto è, ad esempio, favorire l'accesso delle persone alle opportunità offerte nell'ambito dei progetti e sostenere la diffusione delle informazioni nel territorio di riferimento relativamente alle iniziative promosse dai progetti.

A titolo esemplificativo, la rete di supporto potrà includere la partecipazione di uno o più enti appartenenti alle seguenti categorie:

- Organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentative del territorio, settore e/o filiera;
- Aggregazioni di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
- Reti di enti locali territoriali (Comuni);
- Enti del terzo settore;
- Enti pubblici;
- Istituzioni scolastiche;
- Università;
- Parti sociali (Associazione di categoria, Sindacati);
- Aziende.

L'adesione alla rete di supporto è comprovata dalla sottoscrizione di una dichiarazione di adesione (cfr. Allegato A.20). Gli enti aderenti alla rete di supporto non assumono responsabilità connesse alla attuazione del progetto e non possono beneficiare del contributo pubblico concesso.

## A.4 Soggetti destinatari

Con riferimento alla Linea di intervento B, possono essere selezionati come destinatari degli interventi di cui a tale linea i soggetti che alla data di avvio delle attività progettuali risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Disoccupati<sup>1</sup>, working poor<sup>2</sup>, occupati sospesi in esubero<sup>3</sup>;
- età compresa tra 18 e 64 anni inclusi;
- residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

Si evidenzia che **sono inclusi** nell'ambito della presente misura, purché in possesso dei requisiti sopra descritti:

- i soggetti con cittadinanza extra UE rientranti nel Decreto Flussi di cui al D.P.C.M. del 27/09/2023 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025";
- le persone richiedenti protezione internazionale (o nazionale/ sussidiaria).

I destinatari, ove previsto dalla normativa, devono aver rilasciato la DID ed aver stipulato un PSP, che dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. X/7431 del 28/11/2017 presso i CPI o gli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Un partecipante è una persona che prende parte ad un progetto finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 (beneficiando direttamente del supporto).

Tale persona può essere identificata ed è possibile richiederle i dati personali per la valorizzazione di tutti gli indicatori del PR. Ai partecipanti saranno richieste informazioni relative ai dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.8

Sono esclusi coloro che:

- sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: GOL, DUL, Formare per assumere, Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano, etc.);
- persone occupate, ad eccezione dei soggetti occupati sospesi di cui sopra, per le quali saranno individuati interventi mirati nell'ambito della formazione continua, in raccordo con le risultanze dell'analisi dei fabbisogni espressi attraverso la presente misura.

È cura del soggetto capofila verificare la sussistenza dei requisiti e tenere agli atti la relativa documentazione, come di seguito indicato:

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione / Modalità di verifica
<b>Età</b>	Età anagrafica	Copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
<b>Residenza/ Domicilio</b>	Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.	Copia di un documento in corso di validità atto a testimoniare la residenza e/o il domicilio (a titolo esemplificativo, non esaustivo: documento di identità, contratto d'affitto, bollettini utenze).

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs 150/2015

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019) che reintroduce l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione nei casi di lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Le soglie sono attualmente: euro 8.174,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato ed euro 5.500,00 per il lavoro autonomo

<sup>3</sup> Occupati sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione attività di cui all'art. 44, D.L. 109/2018

Requisiti	Descrizione	Documenti di attestazione / Modalità di verifica
	<p>La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.</p> <p>Regolare presenza sul territorio italiano.</p>	<p>In caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, ricevuta della richiesta di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura, eventualmente corredata dal permesso di soggiorno non più in corso di validità.</p>
<p><b>Disoccupato in cerca di occupazione</b></p> <p><b>Working poor</b></p>	<p>Lavoratori privi di impiego, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019) che reintroduce l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione nei casi di lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Le soglie sono attualmente: € 8.174,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato ed € 5.500,00 per il lavoro autonomo</p> <p>Il sistema informativo Bandi e Servizi, a seguito di inserimento del codice fiscale del destinatario, importa automaticamente le informazioni relative allo stato occupazionale risultanti da SIUL</p>	<p>Sistema informativo SIUL da cui si evince la presenza di una DID e PSP attivi</p>
<b>Occupati sospesi in esubero</b>	<p>Occupati sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione attività di cui all'art. 44, D.L. 109/2018</p>	<p>Copia del verbale di esame congiunto in sede pubblica ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);</p> <p>Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS.</p>

Un destinatario non può essere inserito contemporaneamente in più di un progetto.

**Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico nell'ambito, della Linea B del progetto, è pari a 25.**

Per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi, il numero minimo di destinatari da prendere in carico è pari a 10. In tal caso è obbligatorio sviluppare la Linea di intervento C.



Con riferimento alle Linee di intervento A e C, i prodotti delle attività ivi previsti apportano un beneficio pubblico e pertanto sono rivolti alla universalità dei destinatari potenzialmente interessati.

## A.5 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa

L'offerta formativa può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
- Università lombarde e Consorzi universitari;
- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

## A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della presente misura, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/1457 del 27/11/2023, risulta complessivamente pari a € 7.500.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1, che troveranno copertura a valere sui capitoli 015715, 015716, 015717, 015718, 015719, 015720, 015721, 015722, 015723 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2024 e 2025, così suddivisi:

Tabella 1 – ripartizione della dotazione finanziaria

%	Importo complessivo	Di cui sul 2024	Di cui sul 2025
Regione 18%	€ 1.350.000,00	€ 675.000,00	€ 675.000,00
Stato 42%	€ 3.150.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.575.000,00
UE 40%	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>

Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di un progetto.

Il contributo riconosciuto non si configura come Aiuto di Stato, in quanto si esclude il finanziamento, anche indiretto, di attività economiche. In particolare:

- le Linee di intervento A e C apportano un beneficio complessivo a livello pubblico, in quanto i prodotti delle attività previste saranno condivisi e resi disponibili a tutta la platea degli interessati;
- la Linea di intervento B ha come destinatari finali i soggetti disoccupati (compresi i working poor) e/o i soggetti occupati sospesi in esubero.

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri:

- non inferiore a € 125.000,00 (€ 90.000,00 per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi);
- non superiore a € 250.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 6 e i 12 mesi;
- non superiore a € 375.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 12 e i 18 mesi;

Il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile; pertanto, il cofinanziamento a carico del partenariato dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile.

Il costo totale del progetto, come risultante dal Piano dei Conti presentato unitamente alla proposta progettuale, sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria da parte di apposito Nucleo di Valutazione e potrà pertanto essere rideterminato in applicazione del principio di economicità degli interventi.

## B.2 Progetti Finanziabili

Le proposte progettuali potranno sviluppare 3 Linee di intervento:

- Linea di intervento A - Analisi del fabbisogno di competenze
- Linea di intervento B – Formazione
- Linea di intervento C - Orientamento e attività di comunicazione

**I progetti devono avere una durata temporale compresa tra i 6 e i 18 mesi** dalla data di avvio delle attività progettuali, salvo eventuali proroghe dei termini previste da Regione Lombardia, e **devono prevedere necessariamente la realizzazione della Linea di intervento A e di un intervento della Linea B.**

### B.2.a. Linea di intervento A - Analisi del fabbisogno di competenze

La Linea di intervento A prevede che i Patti realizzino un'analisi approfondita degli attuali fabbisogni di competenze e della loro evoluzione nel medio/lungo termine, anche in termini quantitativi, nell'ambito del territorio, settore e/o filiera indentificati nella Prima fase – Manifestazione di interesse.

A tale analisi devono accompagnarsi - quali output necessari dell'azione - proposte puntuali in merito a:

- nuove competenze e profili professionali, anche di carattere altamente specialistico, eventualmente per l'aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard Professionali;
- nuove offerte formative, anche in esito ad un'approfondita skill gap analysis in particolare inerenti alle aree che rivestono rilevanza strategica e che promuovono le specializzazioni più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio, settore e/o filiera, così da incrementare il vantaggio competitivo delle imprese, con particolare attenzione alle tematiche green e digital;
- nuove iniziative, anche per promuovere l'attrattività del territorio, settore e/o filiera e potenziare il capitale umano (es. in tema di conciliazione, welfare aziendale), in aggiunta e complementarietà rispetto agli strumenti regionali attualmente presenti.

Gli esiti preliminari dell'analisi (ancorché riguardanti aspetti parziali del territorio, settore e/o filiera):

- dovranno essere evidenziati nell'apposito allegato da presentare unitamente alla proposta progettuale (cfr. Allegato A.13)
- dovranno essere tenuti in debita considerazione nella definizione e realizzazione degli interventi di cui alla Linea di intervento B e, se previsti nel progetto, di cui alla Linea di intervento C.

Gli esiti completi dell'analisi (riferiti all'intero territorio, settore e/o filiera):

- dovranno essere documentati nell'ambito della Relazione tecnica finale in fase di cui rendicontazione;
- potranno costituire oggetto di valutazione per Regione Lombardia al fine di attivare e/o adeguare altri dispositivi di finanziamento in ambito formazione e lavoro (es. formazione continua, ITS, IFTS);

- infine, dovranno inoltre trovare opportuna diffusione a livello di territorio, settore e/o filiera, affinché possano essere valorizzati anche al di fuori dall'ambito dei Patti.

A tal proposito, i Patti avranno a disposizione sistemi previsionali e di analisi del mercato del lavoro, facendo tesoro del capitale informativo disponibile ed un uso dinamico e aggiornato delle informazioni per una lettura puntuale dei cambiamenti in atto, anche in raccordo con gli Osservatori provinciali e regionali e altre iniziative assimilabili o già presenti nei territori. I Patti potranno avvalersi di un servizio di accompagnamento metodologico messo a disposizione da Sviluppo Lavoro Italia (già Anpal Servizi), i cui elementi tecnici sono sintetizzati nell'Allegato A.14.

L'analisi del fabbisogno dovrà far emergere in modo puntuale le competenze richieste dal mercato del lavoro con riferimento ad alcune specifiche priorità, al fine di far evolvere il sistema del lavoro in Lombardia con riferimento ad almeno una di queste macro-tematiche:

- transizione ecologica e digitale;
- dinamiche demografiche ed inclusione, anche con particolare riferimento ai flussi migratori;
- turismo, anche in relazione alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026;
- sicurezza sul lavoro.

#### B.2.b. Linea di intervento B - Formazione

Attraverso la Linea di intervento B potranno essere finanziate diverse tipologie di interventi formativi, tra cui:

- B1 - Formazione specialistica, da attuarsi tramite percorsi di upskilling e reskilling caratterizzati da una significativa componente di alternanza da realizzarsi attraverso il coinvolgimento delle imprese e rivolti ai soggetti disoccupati non inclusi in altre misure di politica attiva (es. GOL, DUL). Le competenze afferenti a tali percorsi sono referenziate con un livello EQF pari o superiore a 4;
- B2 - Formazione di base, ammissibile soltanto se attivata in risposta a problematiche specifiche di incontro domanda-offerta che trovano efficace risposta in target di popolazione con una bassa o insufficiente scolarizzazione, evidenziate dall'analisi del fabbisogno e non affrontabili in modo efficace attraverso le misure regionali finanziate già disponibili. Le competenze afferenti a tali percorsi sono referenziate con un livello EQF pari a 3.

Ai partecipanti alla formazione di base potrà essere corrisposta un'indennità di partecipazione, fino ad un massimale di € 750,00. L' ammissibilità alle indennità di soggetti socialmente vulnerabili<sup>4</sup> sarà oggetto di esame da parte di Regione Lombardia in sede di valutazione del progetto.

Alla formazione specialistica (B1) e a quella di base (B2) si aggiunge anche la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'Allegato A.18.

Il contenuto dei percorsi formativi dovrà necessariamente essere coerente con i fabbisogni di competenze individuati in esito all'analisi preliminare di cui alla Linea A, anche con riferimento alle competenze maggiormente innovative e di difficile reperimento. Di conseguenza, tali percorsi dovranno essere avviati successivamente alla realizzazione dell'analisi di cui alla Linea A.

Tutti i percorsi formativi dovranno comunque prevedere l'alternarsi di formazione in aula e momenti di apprendimento in contesti lavorativi; inoltre, i soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa (di cui al paragrafo A.5) potranno avvalersi anche della collaborazione di Academy aziendali.

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo non esaustivo, possono essere considerati soggetti *socialmente vulnerabili*: detenuti ed ex detenuti; le persone senza fissa dimora o in stato di povertà; persone prese in carico dai servizi sociali; i soggetti con cittadinanza extra UE in possesso del permesso di soggiorno che consente l'avvio di una attività lavorativa o rientranti nel Decreto Flussi di cui al D.P.C.M. del 27/09/2023 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025"; le persone richiedenti protezione internazionale (o nazionale/ sussidiaria); etc.

Per maggiori dettagli in merito alla gestione dei percorsi formativi e all'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica della attività formative, si rimanda all'Allegato A.18.

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico nell'ambito del progetto è pari a 25 (10 per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi).

Di questi destinatari:

- almeno il 40% deve completare l'intervento formativo conseguendo le attestazioni/certificazioni previste dal presente Avviso, in relazione della tipologia dell'offerta formativa a cui hanno partecipato;
- almeno il 40% deve essere inserito nel mercato del lavoro entro la conclusione del progetto, pena il mancato riconoscimento del 15% della quota di contributo pubblico definito in sede di ammissione al finanziamento (tale percentuale è pertanto condizionata al risultato).

Il risultato di inserimento lavorativo è rappresentato dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 6 mesi, anche in somministrazione, oppure di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto.

Per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi, il risultato di inserimento lavorativo può essere raggiunto anche tramite la sottoscrizione di più contratti, anche stagionali, la cui durata complessiva deve raggiungere almeno i 6 mesi entro la fine del progetto.

Il risultato potrà essere riconosciuto soltanto se la data di sottoscrizione del contratto sarà successiva alla data di conclusione della formazione.

Non sono riconosciute valide, ai fini del raggiungimento del risultato, le seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; tirocinio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione presso la stessa azienda in cui la persona, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stata occupata, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico. Qualora l'inserimento lavorativo sia effettuato presso un operatore accreditato, la condizionalità di cui sopra si applica a tutti gli operatori accreditati; pertanto, il risultato non è riconosciuto qualora la persona, nei 180 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stata occupata, prima della presa in carico presso il medesimo o un altro operatore accreditato. Resta confermata la possibilità di raggiungere il risultato di inserimento lavorativo quando il contratto è sottoscritto presso un'azienda in cui la persona, nell'ambito del presente Avviso, ha effettuato un tirocinio o sia stata occupata dopo la presa in carico. In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore. Inoltre, ai fini del riconoscimento del servizio, non devono sussistere legami di parentela entro il 3° grado tra il destinatario e il datore di lavoro presso cui è avvenuto l'inserimento lavorativo.

Il risultato di inserimento lavorativo non è riconosciuto nel caso di:

- ricollocazioni in enti pubblici ove è previsto l'ingresso per concorso o per scorrimento di graduatoria;
- assunzioni presso sedi operative aziendali estere;
- assunzioni di persone non domiciliate in Lombardia presso sedi operative aziendali ubicate fuori regione.

### B.2.c. Linea di intervento C - Orientamento e attività di comunicazione

Qualora dall'analisi del fabbisogno di cui alla Linea di intervento A emergano problematiche relative all'attrattività del territorio, settore e/o filiera, la Linea di intervento C prevede la realizzazione di iniziative sistemiche di orientamento e comunicazione rivolte ai potenziali destinatari della domanda di lavoro espressa dal territorio, settore e/o filiera, anche allo scopo di potenziare il capitale umano, accrescere la cultura di organizzazione del lavoro, nell'ottica di incrementare competitività e produttività, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si riportano di seguito alcune iniziative finanziabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di orientamento nelle scuole e nella filiera formativa;
- workshop e seminari rivolti ai datori di lavoro per diffondere modalità innovative di gestione dei servizi a supporto dei lavoratori, anche con il coinvolgimento delle parti sociali;
- eventi in collaborazione con i centri per gli impiego e job day per promuovere le vacancy che derivano dall'analisi del fabbisogno e per far conoscere nuovi ambiti e settori produttivi del territorio;
- attivazione di strumenti di comunicazione digitale;
- convegni di settore;
- attività di scouting e organizzazione di progetti per l'attrazione di risorse umane non presenti sul territorio regionale.

## **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto indicato nell'Atto di adesione (cfr. Allegato A.9), ad eccezione delle spese afferenti alla Linea di intervento A, che possono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione della DGR n. 1457 del 27/11/2023 sul BURL SO n. 48 del 30/11/2023, e delle spese connesse alla preparazione e trasmissione della rendicontazione finale, che devono in ogni caso essere sostenute entro la data di trasmissione della rendicontazione finale.

La struttura del piano dei conti del progetto è articolata per voci e categorie di costo (cfr. tabella 2) e prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 e in particolare l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.

*Tabella 2 - struttura del Piano dei Conti*

<b>Voce di costo</b>	<b>Categorie di costo</b>
A. Costi diretti per il personale	A1. Personale dipendente e personale esterno non legato ai beneficiari da un rapporto di lavoro dipendente
B. Indennità per i partecipanti	B1. Indennità di partecipazione alla formazione
C. Altri costi (40% della voce A.)	C1. Costi diretti diversi da personale e dalle indennità per i partecipanti e costi indiretti
D. Costo totale	Costi diretti e indiretti

Nella voce "costi diretti per il personale" sono ricomprese le spese per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro dipendente o assimilabile e contratti di prestazione professionale.

I costi del personale interno e del personale esterno potranno assumere la forma di rimborso ai sensi dell'art. 55, par.2 lett.a) o ai sensi dell'art. 53, par. 1 lett.a) del Regolamento 2021/1060. La condizione di rimborso è specificata nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

I costi diretti per il personale afferenti alla Linea di intervento A non potranno superare il 30% dei costi diretti per il personale complessivi, di cui:

- fino al 15% dei costi diretti per il personale complessivi, per l'analisi preliminare da effettuare prima della presentazione della proposta progettuale e comunque afferenti ad attività svolte dopo la pubblicazione della citata Delibera (DGR n. 1457/2023).
- per la restante quota, per l'analisi completa, da finalizzare in seguito all'avvio del progetto.

Nell'ambito della formazione di base di cui alla Linea di intervento B2, sono ammissibili le spese relative alle indennità versate ai partecipanti, secondo le modalità specificate nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione. I costi connessi a tale voce verranno rimborsati ai sensi dell'art. 53, par. 1 lett.a).

Nella voce "altri costi" sono invece ricompresi tutti i costi diversi da quelli per il personale e per le indennità, necessari per la realizzazione delle attività di progetto (es. costi indiretti, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione) il cui valore è determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% alla voce di costo "costi diretti per il personale".

I beneficiari sono tenuti a rendicontare i costi diretti del personale e le indennità di partecipazione. Gli altri costi sono invece riconosciuti sulla base del tasso forfettario del 40% dei costi diretti del personale, pertanto in sede di rendicontazione, non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione a comprova della spesa sostenuta. Del costo totale ammissibile, in considerazione del cofinanziamento previsto, il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80%.

La riduzione dei costi diretti del personale rispetto a quanto approvato comporta la corrispondente e proporzionale riduzione degli altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato.

Ulteriori dettagli sulle modalità di rendicontazione, con particolare riferimento alla documentazione da conservare e trasmettere a Regione Lombardia per la rendicontazione dei costi diretti relativi alle risorse umane interne ed esterne impiegate nell'attività progettuale, sono specificati nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di contributo, a cura del soggetto capofila, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), nei seguenti periodi:

- prima finestra: a partire dalle ore 12:00 del 15/02/2024 fino alle ore 17:00 del 15/04/2024;
- seconda finestra: da determinarsi sulla base dei progetti presentati nell'ambito della prima finestra e previa apertura all'ingresso di nuovi partenariati da disporsi con specifica manifestazione d'interesse.

Eventuali proroghe dei termini o aperture di finestre aggiuntive di presentazione delle domande, anche a favore di nuovi partenariati, potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di ulteriori evidenze emerse nel corso dell'analisi dei fabbisogni relativamente alle aree strategiche individuate e alla verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Per presentare la domanda di contributo, la persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto capofila deve:

- registrarsi (ove non già profilato) alla piattaforma informativa Bandi e Servizi (fase di registrazione), al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
  - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS) muniti di PIN;
  - Carta di Identità Elettronica.
- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sulla predetta piattaforma (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità di aggiornamento). Tale procedura consiste nel:
  - compilare le informazioni anagrafiche relative al soggetto capofila;
  - allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante legale e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative.

La registrazione e la profilazione da parte del soggetto capofila possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto capofila stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di contributo.

Al termine della compilazione online della domanda, il soggetto capofila dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sulla piattaforma informativa:

- Domanda di contributo (cfr. Allegato A.1 - fac simile da compilare a sistema);
- Scheda Progetto (cfr. Allegato A.2 - fac simile da compilare a sistema);
- Piano dei conti (cfr. Allegato A.3 - fac simile da compilare a sistema);
- Scheda dettaglio costi (cfr. Allegato A.4, da trasmettere sia il documento sottoscritto sia il documento in formato excel);
- Dichiarazione di partecipazione al partenariato (cfr. Allegato A.5);
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda - delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente, sia esso capofila e/o partner (cfr. Allegato A.6).
- Dichiarazione di adesione alla rete di supporto (cfr. Allegato A.20)

Nell'apposita sezione della piattaforma informativa verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

Gli Allegati A.1, A.2, A.3 e A.4 dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante del soggetto capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli Allegati A.5, A.6 e A.20 dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante degli enti partner o degli enti aderenti alla rete di supporto.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto capofila, o delegato se previsto, deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dalla piattaforma e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma



con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto capofila dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione della piattaforma informativa<sup>5</sup>.

Per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, il beneficiario dovrà dichiarare nel modulo di presentazione della domanda di contributo *"di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative"*<sup>6</sup>.

Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente soltanto a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante "invia al protocollo".

All'esito della suddetta procedura, la piattaforma informativa rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto capofila, che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

## C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa.

Le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C.3.c per l'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti, e risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti.

Terminata la fase di valutazione, verrà definita una graduatoria con tre distinti elenchi:

1. elenco comprendente i progetti ammissibili finanziati;
2. elenco comprendente i progetti ammessi e non finanziati;
3. elenco comprendente i progetti non ammessi.

I partenariati il cui progetto non è finanziato o ammesso nell'ambito di una determinata finestra potranno presentare una nuova proposta progettuale nell'ambito di una delle successive finestre.

---

<sup>5</sup> Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

<sup>6</sup> L'imposta di bollo è un'imposta diretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo: - enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16).

L'elenco di cui al punto 1) verrà definito in ordine decrescente di punteggio di merito fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria verrà definito sulla base della data e ora di protocollazione della domanda attraverso Bandi e Servizi. L'elenco di cui al punto 2) conterrà gli eventuali progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, mentre l'elenco di cui al punto 3) l'elenco dei progetti non ammessi.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse conseguenti al mancato avvio dei progetti finanziati, si procederà con lo scorrimento della graduatoria di cui al punto 2) in favore dei progetti ammessi e non finanziati. Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di utilizzare, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui al punto 2), eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente<sup>7</sup> deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nello specifico:

- Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa stessa (cfr. Allegato A.11.a);
- Eventuali dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 (cfr. Allegato A.11.b).

### **C.3 Istruttoria**

#### **C.3.a. Modalità e tempi del processo**

L'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande, effettuata dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro;
- la valutazione di merito delle domande, ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro i 60 giorni successivi dalla data di chiusura della finestra.

#### **C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande**

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al par. C.1 (verifica automatica della piattaforma informativa Bandi e Servizi);
- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al par. A.3;
- completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al par. C.1;
- rispetto delle caratteristiche del partenariato definite al par. A.3.

---

<sup>7</sup> Soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

**C.3.c. Valutazione delle domande**

La valutazione delle domande prevede un'istruttoria tecnica del progetto sulla base dei criteri di seguito riportati:

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A. Qualità del partenariato</b>	<b>Max 15</b>
A.1 Rappresentatività della partnership a livello di competenze, esperienze e coinvolgimento di interessi diversi	max 5
A.2 Organizzazione della partnership: presenza di una chiara definizione in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner e relativo valore aggiunto	max 5
A.3 Regia della partnership: definizione e modalità di gestione di strumenti di governo e coordinamento del partenariato	max 5
<b>B. Coerenza esterna e qualità progettuale</b>	<b>Max 80</b>
B.1 Qualità dell'analisi di contesto	max 15
B.2 Coerenza interna fra l'analisi preliminare del fabbisogno, dati di contesto e obiettivi individuati	max 20
B.3 Definizione dettagliata dei possibili destinatari (suddivisi per fascia di età e per genere), sia in termini numerici, sia rispetto alle modalità di accesso agli interventi	max 10
B.4 Efficacia potenziale del progetto in termini di strategie individuate per gli inserimenti lavorativi o ricadute occupazionali previste e individuazione di nuovi potenziali datori di lavoro, già coinvolti in sede di presentazione del progetto	max 10
B.5 Adeguatezza e coerenza del budget e delle tempistiche rispetto alle attività previste	max 5
B.6 Adeguatezza delle azioni di monitoraggio in itinere e di valutazione finale	max 5
B.7 Modalità di comunicazione del progetto e diffusione dei risultati	max 15
<b>C. Promozione dei principi orizzontali</b>	<b>Max 5</b>
C.1 Integrazione di buone prassi e metodologie di intervento per l'applicazione del principio di parità tra uomini e donne	max 2
C.2 Presenza di azioni legate ai temi della transizione green, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale identificati dall'Agenda 2030 e dalla strategia regionale, e della transizione digitale	max 3
<b>Totale</b>	<b>100</b>

I soggetti facenti parti della **rete di sostegno non saranno oggetto di valutazione** nell'ambito dei criteri sopradescritti dei cui al punto A.

Non sono eleggibili a finanziamento i progetti che non raggiungono una soglia minima di almeno 60 punti su 100.

**C.3.d. Integrazione documentale**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi. Al soggetto richiedente verrà inviata anche una mail dalla predetta piattaforma all'indirizzo di posta indicato

nella domanda di contributo. **Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione risultino ancora incompleti, Regione Lombardia potrà eccezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento

Nel caso invece di totale assenza della documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda, di cui paragrafo C.1, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento sarà dichiarata "non ammissibile".

#### C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 60 giorni dalla data di chiusura della finestra, il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria dei progetti presentati. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia" e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

I soggetti che hanno presentato domanda saranno informati dell'esito dell'istruttoria anche per il tramite della piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo indicato quale contatto.

### **C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia al soggetto capofila secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo concesso (cfr. Allegato A.15);
- una quota a saldo, fino ad un ulteriore 50% del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione e validazione delle spese da parte di Regione Lombardia. (Allegato A.16)

Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il soggetto capofila potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese.

In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto capofila presenta tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi la domanda di liquidazione, unitamente a idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere, redatta secondo il fac-simile "Schema di garanzia fideiussoria" (cfr. Allegato A.10); nel caso di fidejussioni digitali dovrà essere inserito l'originale firmato.

L'erogazione dell'anticipazione avverrà soltanto a seguito della ricezione della fidejussione in originale, che dovrà essere recapitata, entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della suddetta richiesta, a Regione Lombardia - Unità Organizzativa Sistema e servizi territoriali per il lavoro - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro - P.zza Città di Lombardia 1- 20124 Milano.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali, il soggetto capofila dovrà completare le procedure per la rendicontazione finale.

#### C.4.a. Adempimenti post concessione

A seguito dell'ammissibilità a finanziamento del progetto, il soggetto capofila dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse al finanziamento, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo attraverso la piattaforma informativa:

- l'Atto di formalizzazione del partenariato;
- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività progettuali (cfr. Allegato A.9).

La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del contributo concesso.

Le attività dovranno essere realizzate in coerenza con il progetto ed il budget approvato da Regione Lombardia (coerente con quanto indicato al par. B.3).

Le attività progettuali dovranno essere ultimate entro la data indicata nel progetto approvato, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine indicato nell'Avviso.

#### C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto capofila è tenuto a presentare, tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi, la dichiarazione di spesa finale (cfr. Allegato A.16) unitamente a:

- Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- Piano dei conti finale;
- Relazione tecnica finale deve contenere la descrizione delle attività svolte (compresi gli esiti completi dell'analisi di cui alla Linea A) e dei risultati raggiunti, nel caso chiarire il mancato raggiungimento degli obiettivi (format Allegato A.17).

Regione Lombardia, tuttavia, può richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare che il progetto sia realizzato conformemente a quanto previsto dall'Avviso, sia in fase di istruttoria della rendicontazione, sia in fase di controllo in loco.

A seguito delle verifiche, Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede ai pagamenti entro 80 giorni dalla presentazione delle domande di liquidazione trasmesse dal soggetto capofila attraverso la piattaforma informativa Bandi e Servizi, così come previsto dall'art. 74, par. 1, lett. b del Reg. (UE) 2021/1060.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente<sup>8</sup> deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la

---

<sup>8</sup> Soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nel caso in cui:

- la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e, di conseguenza, non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare;
- le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, i soggetti capofila, in qualità di beneficiari di finanziamenti del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell'Atto di adesione.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si rinvia alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione contenute nell'Allegato A.12.

#### C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

I soggetti beneficiari sono tenuti ad attuare le attività nel pieno rispetto del progetto approvato.

Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di progetto, devono essere gestite in conformità alle modalità specificate nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione e nell'Atto di adesione (cfr. Allegato A9) nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia.

#### Compiti principali del soggetto capofila

Il soggetto capofila del progetto:

- è l'unico interlocutore di Regione Lombardia;
- assicura l'efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto;
- raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia;
- presenta la rendicontazione e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nel presente documento;
- riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate;

- si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili;
- si fa carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

#### **Compiti principali del soggetto erogatore della formazione**

Il soggetto erogatore della formazione è tenuto a:

- registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, in modalità elettronica mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF;
- assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica, come previsto dalle "Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS" riportate nell'Allegato A.18;
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (DDUO n. 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.7;
- apporre, a qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico), oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il corso è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 ("Il Corso ID..... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus). Per maggiori informazioni [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it)").

#### **Conservazione dei documenti**

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

Il soggetto capofila è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di partenariato;
- la domanda di contributo e la scheda progetto presentate;
- le singole dichiarazioni di partecipazione dei partner;
- il provvedimento di approvazione del progetto;
- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il soggetto capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner;
- l'eventuale delega alla firma da parte del Rappresentante legale del soggetto capofila;
- i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della domanda di liquidazione.

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare:

- curriculum vitae e contratti/lettere d'incarico sottoscritti;
- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste;



- giustificativi di spesa connessi alla determinazione del costo orario per le risorse di personale interno impiegate nel progetto (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario);
- giustificativi di spesa connessi alle risorse di personale esterno impiegate nel progetto (fatture/ricevute/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impiegate nel progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari.

#### **Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027**

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it).

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus");
- siano raccolte e trasmesse tutte le informazioni relative ai destinatari (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.8 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.7;
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it)");
- che sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla

dichiarazione “cofinanziato dall’Unione europea”, l’emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it) e sul sito [www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it) dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

#### **Rispetto delle condizioni economiche definite**

Nel momento in cui partecipano al progetto, i beneficiari accettano:

- le condizioni economiche previste dall'Amministrazione;
- di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese;
- di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari.

#### **Alimentazione della piattaforma informativa Bandi e Servizi in relazione all'avanzamento fisico e finanziario del progetto**

Il soggetto capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all'alimentazione puntuale e completa della piattaforma informativa con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento dei giustificativi di spesa quietanzati per i costi di personale e caricamento dei documenti) e fisico del progetto.

## **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta di contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) e successivamente accedendo all'apposita sezione della piattaforma informativa Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di inammissibilità dall'Avviso, al momento della presentazione della domanda;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda di contributo e di liquidazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di pagamento del contributo.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

### **D.3 Proroghe dei termini**

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei progetti e per le procedure di chiusura dell'Avviso (rendicontazione finale).

### **D.4 Ispezioni e controlli**

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai documenti richiesti dall'Avviso e che non costituiscono causa di inammissibilità, come indicato al paragrafo C.3.b.

Oltre alle verifiche amministrative sulle domande di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

### **D.5 Monitoraggio dei risultati**

I soggetti beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi.

Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 "Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo", il soggetto capofila è tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come riportato nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.

I soggetti beneficiari si impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi dati, reso dai destinatari in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) come da Allegato A.7).

Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi finanziati dall'Avviso produrranno sul territorio, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento".

Come specificato al punto B.2, tutte le proposte progettuali devono includere un piano di monitoraggio e valutazione dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Gli esiti della valutazione condotta e le raccomandazioni saranno valorizzati nella relazione finale, mentre il rapporto di valutazione integrale potrà essere trasmesso quale allegato alla relazione stessa.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sistema e servizi territoriali per il lavoro.

## D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A7 del presente Avviso.

## D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul Portale Bandi e Servizi ([www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it));
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ ([www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it));
- sul BURL.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso potrà essere richiesta a: [patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it](mailto:patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it).

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it).

Per rendere più agevole la partecipazione al presente Avviso, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

<b>TITOLO</b>	
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	La misura, da realizzare tramite partenariati composti da soggetti pubblici e privati di un determinato territorio, settore e/o filiera, è finalizzata a

TITOLO	
	<p>promuovere i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione, definiti come "strumento di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa".</p> <p>L'obiettivo è quello di individuare e/o implementare, ove già presenti, un set di misure a sostegno dei partenariati, sulla base dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stretta interconnessione tra i fabbisogni di competenze e figure professionali e gli interventi formativi, per fornire concrete opportunità di aggiornamento e riqualificazione alle persone prive di impiego;</li> <li>• orientamento al risultato, rappresentato dall'inserimento lavorativo dei destinatari del progetto;</li> <li>• innovazione e complementarità rispetto alle misure già esistenti, con l'obiettivo di promuovere virtuose sinergie ed evitare possibili sovrapposizioni e improduttiva dispersione di risorse.</li> </ul>
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	<p>La misura è destinata ai soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, working poor e agli occupati sospesi in esubero, di età compresa tra 18 e 64 anni inclusi, residenti o domiciliati in Regione Lombardia.</p>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>€ 7.500.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.1.</p> <p>Capitoli di spesa 015715, 015716, 015717, 015718, 015719, 015720, 015721, 015722, 015723, degli esercizi finanziari 2024 e 2025</p>
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione di un progetto.</p> <p>La dimensione finanziaria dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiore a € 125.000,00 (€ 90.000,00 per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi);</li> <li>• non superiore a € 250.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 6 e i 12 mesi</li> <li>• non superiore a € 375.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 12 e i 18 mesi;</li> </ul> <p>Il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile; pertanto, il cofinanziamento a carico del partenariato dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile.</p>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>La Misura non si configura come Aiuto di Stato</p>
<b>PROCEDURE DI SELEZIONE</b>	<p>Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa</p>
<b>DATA APERTURA</b>	<p>Prima finestra: dal 15/02/2024 - ore 12:00</p> <p>Seconda finestra: da determinarsi sulla base dei progetti presentati nell'ambito della prima finestra e previa apertura all'ingresso di nuovi partenariati da disporsi con specifica manifestazione d'interesse</p>

<b>TITOLO</b>	
<b>DATA CHIUSURA</b>	Prima finestra: 15/04/2024- ore 17:00 Seconda finestra: da determinare
<b>COME PARTECIPARE</b>	Presentazione della domanda tramite la piattaforma informativa "Bandi e Servizi".
<b>CONTATTI</b>	Email: <a href="mailto:patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it">patticompetenzelavoro@regione.lombardia.it</a>

## D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro

U.O. Sistema e servizi territoriali per il lavoro

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it)

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

Per maggiori dettagli, si rimanda all'Allegato A.21.

## D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione della domanda di contributo	Prima finestra: dalle ore 12:00 del 15/02/2024 alle ore 17:00 del 15/04/2024. Seconda finestra: da determinarsi sulla base dei progetti presentati nell'ambito della prima finestra e previa apertura all'ingresso di nuovi partenariati da disporsi con specifica manifestazione

Istruttoria per ammissibilità delle domande di contributo	Entro 60 giorni dalla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)
Avvio delle attività progettuali	Entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto
Conclusione delle attività progettuali	Fino a 540 giorni dalla data di avvio delle attività progettuali (a seconda della durata del progetto)
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 80 giorni dalla data di protocollazione della domanda di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)

### D.11 Allegati

- A.1 Domanda di contributo
- A.2 Scheda Progetto
- A.3 Piano dei conti
- A.4 Scheda dettaglio costi
- A.5 Dichiarazione di partecipazione al partenariato
- A.6 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- A.7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- A.8 Domanda di iscrizione agli interventi FSE+
- A.9 Atto di adesione
- A.10 Schema di garanzia fideiussoria
- A.11.a Dichiarazione iscrizione CCIAA - ANTIMAFIA
- A.11.b Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi - ANTIMAFIA
- A.12 Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione
- A.13 Analisi del fabbisogno di competenze - preliminare
- A.14 Indicazioni metodologiche per l'elaborazione dell'analisi del fabbisogno di competenze
- A.15 Richiesta anticipazione
- A.16 Dichiarazione spesa finale
- A.17 Relazione tecnica finale
- A.18 Indicazioni operative relative alla formazione
- A.19 FAC SIMILE Timesheet
- A.20 Dichiarazione di adesione alla rete di supporto
- A.21 Modulo per accesso agli atti



Allegato A.5



**Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027  
(Priorità 1 - Obiettivo specifico ESO 4.1 - Azione a.1.)**

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER  
L'OCCUPAZIONE. SECONDA FASE – ATTRATTIVITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE.**

DDUO n. .... del .....

**DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO**

*(La dichiarazione deve essere resa da **Partner Effettivo** - Ente diverso dal soggetto Capofila)*

Il/La sottoscritto/a            nato/a a            il            residente a            (            ) CAP            via  
n.            in qualità di legale rappresentante dell'Ente Partner (*denominazione Ente*):            con sede  
legale nel Comune di            (            ) CAP            via            n.            CF            Partita IVA  
Indirizzo mail:

**DICHIARA DI ESSERE**

- Associazione datoriale di rappresentanza di uno dei settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto
- Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
- Amministrazione provinciale o Città Metropolitana di Milano
- Ente aderente alle Associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale
- Organizzazione sindacale firmataria di contratti collettivi nazionali
- Aggregazione di imprese, in numero non inferiore a 10, con caratteristiche omogenee per ambito territoriale, settore e/o filiera, o in alternativa soggetti di rappresentanza delle imprese o aggregazioni di imprese rappresentati dai Distretti del Commercio o che hanno costituito filiere produttive e di servizi ed ecosistemi industriali, produttivi ed economici, ai sensi della normativa vigente;
- Soggetto iscritto alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022)
- Università lombarda
- Consorzio universitario
- Fondazione ITS con sede legale/operativa in Lombardia;
- Rete di enti locali territoriali (Comuni)
- Fondo interprofessionali
- Ente bilaterali per la formazione
- Associazione od albo e ordine professionali
- Istituto di credito

## Allegato A.5

- Fondazione bancaria
- Università, ente ed organismo di ricerca e sostegno all'innovazione, ivi inclusi acceleratori ed incubatori
- Istituzione scolastica, formativa, e fondazione ITS o reti tra queste
- Associazione o rete di operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione di Regione Lombardia
- Consulente/società di outplacement
- Organizzazione del terzo settore
- Altro (da specificare)

**DICHIARA INOLTRE**

- l'intenzione di partecipare all'Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto " " (*inserire titolo*), in risposta all'Avviso del PR FSE+ 2021-2027 per l'"AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE. SECONDA FASE – ATTRATTIVITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI"
- di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli integralmente e di riconoscere quale Ente Capofila: ;
- di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti pubblici e per la realizzazione del relativo progetto di intervento presentato.

In particolare, per i soggetti privati:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o

## Allegato A.5

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo;
- di garantire una quota propria (cofinanziamento) di €            ;
- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e di accettarli integralmente;
- di non aver ottenuto, per il progetto citato, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);
- di possedere capacità tecniche adeguate per la partecipazione alla realizzazione del progetto;
- di impegnarsi a:
  - adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica contabile specifica;
  - accettare, durante la realizzazione dell'intervento, i controlli di Regione Lombardia e degli altri organi competenti;
  - fornire dati e informazioni richiesti ai fini del controllo e valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Data e luogo

Il Legale Rappresentante  
Soggetto delegato  
[DELL'ENTE PARTNER]

N.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto delegato, dell'Ente Partner